

N. 2418/2011 R.G.N.R.

N. 07/2018 R.G.A.A.

Udienza del  
03.04.2019

Depos. in Cancelleria il

\* 15 MAG. 2019

Notif. Estr. Sentenza il

\*

Esecutiva il

\* 1 OTT. 2020

Redatta scheda il

\* 26 OTT. 2020

N. 13/19 Reg. Sent.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Catania Sez. 3<sup>^</sup>, composta dai signori:

1. Dott.ssa	Elisabetta	MESSINA	PRESIDENTE
2. Dott.ssa	Sabrina	LATTANZIO	CONSIGLIERE (EST.)
3. Sig.ra	Maria Rita	CASELLA	GIUDICE POPOLARE
4. Sig.ra	Teresa S.	CACCAMO	“ “
5. Sig.ra	Antonella	LUCIFORA	“ “
6 Sig.	Maria A.	CINTI	“ “
7. Sig.	Paolo	CAUCCI	“ “
8. Sig.	Santi	CUSUMANO	“ “

Con l'intervento dei P. G., Dott.sse Concetta Maria **LEDDA** e Sabrina **GAMBINO**, Sostituti Procuratori Generale della Repubblica di Catania e con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Palma Musumeci, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1) **MADONIA GIUSEPPE**, nato a Valledlunga Pratameno  
il 18/12/1946  
(collegato in videoconferenza dalla C. R. Parma)

Detenuto - presente

Difensore di fiducia Avv. Flavio **SINATRA**  
Foro di GELA  
Assente

Sostituito da Avv. Francesco **ANTILLE**

Difensore di fiducia Avv. Francesco **ANTILLE**  
Foro di CATANIA  
Presente

**2) SANTAPAOLA VINCENZO**, nato a Catania il 30/08/1956  
(collegato in videoconferenza dalla C. C. di Sassari)

Detenuto presente

Difensore di fiducia Avv. Salvatore CENTORBI  
Foro di CATANIA  
Assente

Sostituito da Avv. F. STRANO TAGLIARENI

Difensore di fiducia Avv. Francesco STRANO TAGLIARENI  
Foro di CATANIA  
Presente

**3) COCIMANO ORAZIO BENEDETTO**,  
nato a Catania il 10/01/1964  
(collegato in videoconferenza dalla C.C. Roma Rebibbia)  
Detenuto assente p.r.

Difensore di fiducia Avv. Salvatore CENTORBI  
Foro di CATANIA  
Assente

Sostituito da Avv. Giuseppina COCO

**4) ZUCCARO Maurizio**,  
nato a Catania il 25/08/1961  
(collegato in videoconferenza dalla C.R. Milano "Opera")  
Detenuto – presente

Difensore di fiducia Avv. Giuseppe RAPISARDA  
Foro di CATANIA  
Assente

Sostituito da Avv. Maria G. CIARAMITARO

Difensore di fiducia Avv. Maria Grazia CIARAMITARO  
Foro di CATANIA

Presente



## APPELLANTI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Catania, Sez. 4<sup>^</sup>, emessa in data 21/03/2017, con la quale veniva deciso come segue:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Madonia Giuseppe, Santapaola Vincenzo, Zuccaro Maurizio e Cocimano Orazio Benedetto colpevoli del delitto loro in concorso ascritto e li condanna alla pena dell'ergastolo.

Visti gli artt.29 e 32 c.p. dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena decaduti dalla potestà genitoriale.

Visto l'art. 36 c.p. ordina che la sentenza venga pubblicata, per estratto, mediante affissione nei comuni di Catania e Caltanissetta nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Visto l'art. 230 c.p. applica agli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle di propria custodia cautelare.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza e, durante la sua pendenza, dichiara sospesi i termini di durata della custodia cautelare, agli effetti dell'art. 304, primo comma, lett. C), c.p.p..

## IMPUTATI

Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575 e 577 nn. 3 e 4 c.p., D.L. n. 152/1991, perché, agendo in concorso tra loro, Madonia Giuseppe e Santapaola Vincenzo, quali mandanti, Zuccaro Maurizio e La Causa Santo (per il quale si procede separatamente) quali organizzatori, Cocimano Orazio Benedetto (unitamente a Signorino Maurizio e Giuffrida Piero successivamente deceduti) quale esecutore materiale, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco calibro 9 mm all'indirizzo di Ilardo Luigi provocavano la morte del predetto.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e per motivi abietti cioè al fine di unire l'Ilardo per aver svolto attività di confidente della P.G..

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra di cui essi indagati fanno parte ed avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dalla loro affiliazione al menzionato sodalizio mafioso.

Con l'ulteriore aggravante della recidiva specifica reiterata per tutti gli imputati.

In Catania il 10.05.1996

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke that loops back to the top.

## Premessa

Con sentenza del 21 marzo 2017 la Corte di Assise di Catania dichiarava gli imputati MADONIA GIUSEPPE, SANTAPAOLA VINCENZO, ZUCCARO MAURIZIO e COCIMANO ORAZIO BENEDETTO colpevoli del reato di omicidio pluriaggravato per avere, in concorso tra loro, Madonia e Santapaola quali mandanti, Zuccaro e La Causa (nei cui confronti si è proceduto separatamente) quali organizzatori, Cocimano quale esecutore materiale, cagionato la morte di ILARDO LUIGI, contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco cal. 9 mm, con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti (cioè al fine di punire l'Ilardo per aver svolto attività di confidente della P.G.) e di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa Cosa Nostra nella quale erano inseriti e avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione a detto sodalizio e, per l'effetto condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo.

La vicenda è stata ricostruita dal primo decidente nei seguenti termini.

In data 10.5.1996, intorno alle ore 21.00 circa, veniva segnalata dalla sala operativa della Squadra Mobile di Catania una sparatoria verificatasi in via Quintino Sella, all'incrocio con via Mario Sangiorgi. Il personale in servizio presso la Squadra Mobile - Sezione Omicidi, recatosi sul posto, rinveniva sul manto stradale, con la testa rivolta verso lo stabile ubicato al n. 22 della via Sangiorgi ed i piedi rivolti verso la via Quintino Sella, il cadavere di Ilardo Luigi. Nei pressi del cadavere, segnatamente in corrispondenza dello stabile posto al n. 29 della via Sangiorgi, si rinveniva, posteggiata con le portiere chiuse ma non assicurate, il finestrino anteriore sinistro abbassato, il motore spento ed il portabagagli aperto, la vettura "Mercedes 250" targata AD149PF di colore nero metallizzato di proprietà dello stesso Ilardo, che presentava lungo la fiancata destra due fori ed una estroflessione provocati da colpi di arma da fuoco. Sul luogo del delitto venivano altresì repertati nove bossoli calibro 9 *parabellum* esplosi dalla stessa arma ed un proiettile *lead* calibro 38/357, nonché due frammenti di incamicatura. Dalla consulenza necroscopica effettuata sul cadavere dell'Ilardo risultava come lo stesso era deceduto a seguito di "collasso

*cardio-respiratorio per gravi lesioni encefaliche associate a lesioni polmonari sin. ed epatiche con emotorace ed emoperitoneo prodotte da agenti balistici eiettati da arma da fuoco". L'epoca della morte veniva fatta risalire al lasso di tempo intercorrente tra le ore 20,30 e le ore 21,00 del giorno 10.5.1996. Precisava inoltre il consulente che la vittima era stata attinta complessivamente da nove agenti balistici, di grosso calibro.*

Accanto al corpo dell'Ilardo venivano infine rinvenute le chiavi di accensione della vettura.

Luigi Ilardo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Valledlunga Pratameno, facente capo all'odierno imputato Madonia Giuseppe, del quale era cugino, aveva ricoperto il ruolo di rappresentante provinciale all'interno di "cosa nostra" nissena.

Lo stesso, il 2.5.1996 si era recato a Roma per ufficializzare la sua collaborazione con la giustizia dopo oltre due anni di contatti, quale fonte confidenziale (la c.d. fonte Oriente), con il Col. Michele Riccio, in servizio prima presso la DIA e poi, nel corso del 1995, aggregato al R.O.S.

Il rapporto di collaborazione informale dell'Ilardo con il Riccio era iniziato dal momento in cui il primo, il 12.1.1994, era stato scarcerato dopo circa undici anni di detenzione.

Le informazioni fornite da Ilardo al Col. Riccio avevano consentito la cattura di una serie di soggetti apicali di "cosa nostra" della Sicilia Orientale (Aiello Vincenzo, arrestato il 2.8.1994, all'epoca reggente del clan Santapaola, Vaccaro Domenico, arrestato il 21.12.1994, capo della famiglia di "cosa nostra" di Campofranco e vice rappresentante provinciale, Tusa Lucio, nipote di Madonia Giuseppe e del quale Ilardo era quindi parente, arrestato il 13.1.1995) nonché di Fragapane Salvatore, all'epoca rappresentante provinciale di cosa nostra agrigentina, arrestato il 25.5.1995. Lo stesso aveva inoltre fornito precise indicazioni sul soggetto che, dopo l'arresto di Aiello Vincenzo, aveva assunto la reggenza del clan Santapaola, ossia Quattroluni Aurelio, consentendone l'individuazione, nonché sul luogo in cui si nascondeva il boss corleonese Bernardo Provenzano, detto "Binnu", all'epoca latitante.

Dopo la morte dell'Ilardo, il Col. Riccio redigeva l'informativa "Grande Oriente", a firma del Col. Mauro Obinu, dalla quale scaturì un procedimento penale a

Caltanissetta che si concludeva con la condanna per il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p. e reati connessi di numerosi esponenti dell'area nissena di "cosa nostra".

Le prime indagini svolte attraverso l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da familiari e conoscenti della vittima, l'acquisizione dei tabulati delle utenze in uso a quest'ultima, non avevano condotto ad alcun risultato utile all'individuazione degli autori dell'episodio delittuoso.

Le indagini sono state riaperte valorizzando il contributo di collaboratori di giustizia che avevano operato nelle diverse articolazioni territoriali di "cosa nostra", e che già avevano reso dichiarazioni in ordine all'episodio oggi all'esame (Brusca, Giuffrè, Di Raimondo) e acquisendo dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia i quali hanno consentito l'individuazione dei mandanti, degli organizzatori e degli esecutori del crimine. Di particolare rilievo sono stati il contributo offerto da La Causa Santo, già condannato per l'omicidio in argomento avendo preso parte alle fasi organizzative di esso, nonché di Eugenio Sturiale, che all'epoca del fatto militava nel clan Santapaola e che, successivamente, diveniva informatore confidenziale dell'Isp. Ravidà, in servizio presso la DIA di Catania. Lo Sturiale, che casualmente era stato testimone oculare dell'omicidio, rendeva dichiarazioni (sostanzialmente conformi alle indicazioni fornite fin dal 2001 all'Isp. Ravidà) che hanno consentito di individuare i componenti del gruppo di fuoco.

In ordine alla **posizione di MADONIA GIUSEPPE** il quadro probatorio posto dal primo decidente a fondamento del giudizio di colpevolezza è costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in primo luogo, dei collaboranti Brusca Giovanni, La Causa Santo e Di Raimondo Natale.

Il collaborante **Brusca**, che aveva avuto quale sua **fonte Quattroluni Aurelio**, riferiva che:

- l'ordine di uccidere Ilardo proveniva dai Santapaola con il mandato di Madonia;
- della questione, lo stesso Brusca aveva ritenuto di dover interessare Bernardo Provenzano, cosa che aveva fatto inviando a quest'ultimo una lettera;
- la missiva di risposta del Provenzano era pervenuta al Brusca solo dopo l'uccisione dell'Ilardo e conteneva un invito a temporeggiare;

- a carico della vittima vi erano sospetti di delazione in conseguenza di numerosi arresti di latitanti avvenuti dopo la sua scarcerazione, della presenza di forze di polizia nissene in occasione dell'arresto di Vaccaro Domenico, del fatto che Ilardo, durante una riunione con il reggente della famiglia di Mussumeli, avesse, contrariamente alle regole di "cosa nostra", tenuto il cellulare acceso sul tavolo, asserendo di essere in attesa di una chiamata, nonché in relazione alla libertà della quale egli godeva e alla mancanza di controlli da parte delle FF.OO. malgrado la sua condizione di sorvegliato speciale;

-Ilardo era altresì sospettato di appropriazione dei proventi dell'estorsione ai danni delle acciaierie Megara.

La Corte di Assise ha evidenziato che le dichiarazioni del Brusca trovano riscontro individualizzante in quelle del collaborante Santo La Causa, che ha avuto quali fonti Antonio Motta e Vincenzo Santapaola, figlio di Benedetto, insieme ai quali era stato detenuto presso il carcere di Bicocca tra il '96 e il '98.

Lo stesso ha riferito infatti:

- di avere appreso che l'omicidio, alle cui fasi organizzative aveva preso parte, era stato commissionato da Madonia e che l'ordine era pervenuto al clan Santapaola tramite Aldo Ercolano;

- che sia Madonia che Aldo Ercolano, pur essendo all'epoca detenuti e sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., riuscivano ugualmente a trasmettere messaggi ai sodali sia all'interno del carcere che nelle celle dell'aula bunker durante le udienze del procedimento "Orsa Maggiore" che si stava all'epoca celebrando;

- che Madonia aveva fornito un falso movente, comunicando che Ilardo era responsabile dell'omicidio dell'Avv. Famà, azione criminosa che non era mai stata autorizzata da alcuno degli esponenti dell'organizzazione mafiosa operante in territorio etneo e che, anzi, era avvenuta a loro insaputa;

- che, nel momento in cui era divenuto noto che Ilardo era stato informatore di un colonnello dei Carabinieri, si era compreso che era stato quello il reale motivo delle pressioni ricevute perché si procedesse alla sua eliminazione .

Il collaborante Di Raimondo Natale, ad ulteriore riscontro, ha dichiarato:

- che alcuni mesi prima dell'omicidio (marzo-aprile '96) Ilardo era stato improvvisamente isolato all'interno della famiglia di appartenenza;

- di avere appreso che il mandato omicidiario proveniva da Giuseppe Madonia;

- che le sue fonti di informazione erano state Aiello Vincenzo, Santo Battaglia e Marcello D'Agata;

- che Madonia aveva fatto sapere alla famiglia Santapaola che Ilardo era coinvolto nell'omicidio dell'Avv. Famà e, stante il collegamento che lo stesso collaborante e molti degli esponenti del suo gruppo criminale in quel periodo operavano tra gli omicidi Famà e Minniti, ciò equivaleva ad accusarlo dell'omicidio della Minniti, moglie di Santapaola Benedetto (ragione sufficiente per procedere alla sua eliminazione);

- che solo in seguito si era appreso che diversi erano gli effettivi autori di detti due omicidi e che Ilardo era stato un informatore delle forze dell'ordine in procinto di divenire collaboratore di giustizia, chiarendosi così quale fosse il reale movente della sua uccisione.

Inoltre, il quadro probatorio è costituito anche dalle dichiarazioni dei collaboranti Cosenza Giacomo, Vara Ciro Gaetano e Giuffrè Antonino.

Il Cosenza, appartenente all'epoca del fatto al gruppo del "Pigno" e vicino a Privitera Orazio, del quale è cugino, ha riferito, in particolare, dell'incontro a Raddusa, presso i Cutrona, in esito al quale Alfio Aiello aveva appreso che l'omicidio era "una cosa interna" alla famiglia Madonia, e di quanto, anni dopo, comunicatogli da Privitera Orazio in ordine alla provenienza dal Madonia della decisione di eliminare Ilardo.

I collaboratori Vara e Giuffrè, di area nissena e palermitana, hanno confermato che in certi ambienti mafiosi la notizia o il grave sospetto del tradimento dell'Ilardo si erano diffusi ben prima della uccisione del medesimo.

In particolare Ciro Vara ha riferito che, tra i mesi di maggio e giugno del '98, nel carcere di Caltanissetta, Salvatore Fragapane (capomafia agrigentino che era stato arrestato grazie alle indicazioni confidenziali dell'Ilardo) aveva rimproverato il collaborante perché erano stati loro e non la cosca di appartenenza dell'Ilardo (della quale faceva parte anche il Vara) a scoprire il tradimento del predetto.

Antonino Giuffrè ha riferito che già nei primi mesi del 1996, Bernardo Provenzano aveva avuto contezza del tradimento di Ilardo e che gli aveva altresì chiesto di trovare un posto riservato in cui attirare una persona da eliminare. In seguito, il collaborante aveva compreso che la vittima avrebbe dovuto essere

Ilardo poiché, quando aveva comunicato al boss corleonese di aver organizzato quanto gli era stato richiesto, questi aveva replicato che non era più necessario. Aveva quindi dedotto che la perdita di interesse manifestata dal Provenzano era dovuta al fatto che a Catania era stato appena eseguito l'omicidio dell'Ilardo.

In ordine alla posizione di **SANTAPAOLA VINCENZO** il quadro probatorio posto dal primo decidente a fondamento del giudizio di colpevolezza è costituito dalle dichiarazioni dei **collaboranti La Causa e Di Raimondo**.

Secondo quanto riferito da **Santo La Causa**, "Enzo" Santapaola aveva richiesto insistentemente a suo cognato la pronta esecuzione del mandato omicidiario, mentre a lui stesso era giunta, tramite Vincenzo Ercolano, fratello di Aldo Ercolano, la lettera, contenuta all'interno di un pacco di biscotti chiuso, con la quale il predetto Aldo Ercolano segnalava la particolare urgenza dell'omicidio.

Il collaboratore **Di Raimondo** riferiva che era stato Vincenzo Santapaola, dal carcere in cui si trovava ristretto in regime di art. 41 bis O.P., a dare mandato di uccidere Luigi Ilardo.

Di Raimondo che ha reso per primo, già nel '98, dichiarazioni sull'omicidio di Luigi Ilardo, nell'ambito del presente procedimento riferiva di avere appreso dallo stesso Santapaola Vincenzo che l'uccisione era stata da lui personalmente progettata, da ciò avendo poi il collaborante dedotto che delle fasi organizzative ed esecutive dell'omicidio si era occupato il cognato Maurizio Zuccaro. Il collaborante riferiva anche che il Santapaola non aveva partecipato alle udienze del processo Orsa Maggiore che si tennero in coincidenza o prossimità cronologica con l'esecuzione dell'omicidio (riscontrato dagli accertamenti presso il DAP) e ciò perchè era rimasto a Catania per occuparsi dell'omicidio.

Infine, nel procedimento Grande Oriente celebratosi presso il Tribunale di Gela e la Corte di Appello di Caltanissetta (le cui sentenze sono state acquisite in atti ex art. 238 bis c.p.p.), anche il collaborante **Mascali Angelo** descriveva il ruolo del Santapaola nell'omicidio in parola in termini analoghi a quelli offerti dal Di Raimondo nell'odierno processo e nella stessa direzione conducevano anche le dichiarazioni rese nel medesimo procedimento da **Lanza Giuseppe** e **Chiavetta Salvatore**, secondo i quali l'omicidio, inizialmente commissionato al gruppo di Monte Pò, cui entrambi i collaboranti all'epoca appartenevano, era stato poi

eseguito dal gruppo dello Zuccaro.

In ordine alla posizione di **ZUCCARO MAURIZIO** il quadro probatorio è costituito innanzitutto dalle dichiarazioni dei **collaboranti La Causa Santo e Brusca Giovanni**.

**La Causa** ha riferito che Zuccaro ricevette da Enzo Santapaola, all'epoca detenuto, l'ordine di eliminare Ilardo e che ebbe fretta di dargli esecuzione, al punto che, pur avendo incaricato esso collaborante dell'organizzazione del crimine, lo estromise poi dalle fasi esecutive, alle quali parteciparono i soli Cocimano, Signorino e Giuffrida (e, forse, Angelo Testa).

Quanto alle ragioni dell'accelerazione, La Causa ha ipotizzato che Zuccaro intendesse battere sul tempo Quattroluni Aurelio ed acquisire prestigio nell'organizzazione, pur sottolineando che lui stesso aveva ricevuto pressioni da Aldo Ercolano affinché fosse data pronta esecuzione al mandato omicidiario mediante un biglietto consegnatogli dal fratello di quest'ultimo.

Il collaborante **Brusca** ha riferito che Quattroluni Aurelio (che era il suo punto di riferimento a Catania) era stato incaricato di commettere l'omicidio, ma era rimasto in attesa degli esiti dell'interlocuzione al riguardo avviata con Provenzano tramite "pizzini". Nel frattempo Ilardo era stato ucciso. Il Quattroluni aveva quindi informato il collaborante del fatto che ad occuparsi dell'omicidio era stato Zuccaro che il collaborante non conosceva personalmente ma che sapeva essere un cognato di Salvatore Santapaola, fratello di Nitto, e che aveva difficoltà di deambulazione.

Il quadro probatorio è poi avvalorato dalle dichiarazioni di **Di Raimondo Natale** - il quale ha riferito di avere dedotto che lo Zuccaro si occupò della fase organizzativa dell'omicidio dal fatto che quella era la cellula criminale che faceva capo a Vincenzo Santapaola- di **Sturiale Eugenio** e di **Biondi Palma Maria** che hanno riferito in ordine agli esecutori dell'omicidio precisando che il gruppo di fuoco era quello dello Zuccaro.

Infine il collaborante **Cosenza Giacomo** riferiva di avere appreso da Privitera Orazio e da Mascali Sebastiano che ad eseguire l'ordine impartito da Madonia (ordine che il Privitera aveva ricondotto a contrasti concernenti la destinazione di

proventi estorsivi) erano stati "Zuccaro e gli altri" e che a commettere materialmente l'omicidio erano stati Cocimano e Signorino.

In ordine alla posizione di **COCIMANO ORAZIO BENEDETTO** il quadro probatorio è costituito principalmente dalle dichiarazioni dei **collaboranti Sturiale Eugenio e La Causa Santo**.

**Sturiale Eugenio**, vicino di casa di Luigi Ilardo, già qualche giorno prima dell'omicidio aveva appreso da Santo Patanè (che gli faceva da autista perché essendo sorvegliato speciale era privo di patente di guida) della presenza, sotto la sua abitazione, di componenti del gruppo dello Zuccaro, fra i quali il Cocimano, in atteggiamento di perlustrazione. Il giorno successivo aveva personalmente notato la vettura del Cocimano posteggiata lungo la via Martino Cilestri, quasi all'angolo con Corso Italia. La sera del 10.5.1996, nel rientrare a casa, aveva riscontrato la presenza di Signorino e Cocimano vicini al portone di casa sua. Temendo per la sua incolumità si era allontanato ma ritornato sui luoghi aveva visto che i due erano ancora lì e nel frattempo stava arrivando l'Ilardo a bordo della sua vettura. Il Cocimano, dunque, aveva atteso, con i complici, l'arrivo dell'Ilardo e si era posto alla guida di una delle moto con la quale, consumato l'omicidio, si era allontanato dai luoghi.

Lo stesso collaborante ha altresì riferito di avere appreso dopo alcuni giorni da Vacante Roberto che l'Ilardo era stato ucciso perché era divenuto "confidente".

**La Causa Santo**, partecipe del crimine per la fase organizzativa, ha dichiarato:

-che Zuccaro si informò con il Quattroluni per sapere dove abitasse l'Ilardo e quali fossero i luoghi da questi frequentati e che diede incarico ad esso collaborante di controllare se le notizie fossero corrette e di seguire i movimenti della vittima;

-che Quattroluni fornì, in particolare, tali indicazioni a Benedetto Cocimano, che le trasmise poi agli altri componenti del gruppo;

-che l'omicidio venne materialmente realizzato da Benedetto Cocimano, Maurizio Signorino e tale Piero, figlio di Grazia Zuccaro, sorella di Maurizio (Giuffrida), nonché da Angelo Testa, parente di Zuccaro (anche se della partecipazione di quest'ultimo non era certo);

-che aveva saputo da Cocimano che lo stesso era stato fermo in macchina vicino

alla stazione ferroviaria, nei pressi di una rivendita ambulante di panini, in attesa dei complici;

-che, il giorno successivo, Signorino, nel descrivergli l'azione delittuosa, gli aveva raccontato che Giuffrida era inciampato e che se non fosse intervenuto personalmente l'omicidio non sarebbe stato compiuto.

Il quadro probatorio è poi avvalorato dalle dichiarazioni rese dalla moglie di Sturiale Eugenio, **Biondi Palma Maria**, la quale ha riferito di essere a conoscenza diretta di alcune circostanze specifiche (arrivo presso la loro abitazione di Santo Patanè che li avvisava della presenza, sotto casa, di La Causa Santo, Piero Giuffrida, Signorino Maurizio e Cocimano Benedetto; la riscontrata presenza dei predetti negli stessi luoghi anche il giorno successivo, con un'auto bianca e due motorini) ed ha altresì riferito ulteriori circostanze apprese da altri (l'identità degli esecutori materiali dell'omicidio, riferitale da suo marito, nonché l'attività di confidente dell'Ilardo, come ebbe ad apprendere da Vacante Roberto).

Il collaborante **Cosenza Giacomo**, infine, riferiva di aver appreso da Orazio Privitera, in un periodo di comune detenzione, che a commettere l'omicidio erano stati Cocimano e Signorino.

### **Motivi di appello**

Avverso la sentenza propongono appello tutti gli imputati.

La Difesa dell'imputato **Madonia Giuseppe** invoca, in via principale, l'assoluzione dal reato ascrittogli, asserendosi l'inattendibilità, la non credibilità e la non univocità delle chiamate dei collaboranti. In particolare, si assume che:

-Di Raimondo Natale si limitava a fare deduzioni personali prive di riscontro e, tra l'altro, nel processo "Grande Oriente" non aveva riferito nulla in ordine al coinvolgimento del Madonia;

-Brusca Giovanni riferiva in termini non certi il coinvolgimento nell'omicidio del Madonia, prospettava un diverso movente (il mancato versamento dell'estorsione delle Acciaierie Megara) e non era credibile che il Madonia, fuori dalla propria competenza territoriale, non avesse comunicato nulla al Provenzano o a persone a lui vicine;



-La Causa Santo non riferiva con certezza quale era stato il coinvolgimento del Madonia ma si limita a fare delle mere deduzioni;

-Cosenza Giacomo non aveva mai riferito in precedenza del ruolo avuto dal Madonia ed era inattendibile visto che gli era stato pure revocato il programma di protezione;

-Vara Ciro Gaetano aveva escluso che il gruppo Madonia fosse a conoscenza del fatto che l'Ilardo fosse confidente di polizia e ciò non appare verosimile se realmente il mandante fosse stato Madonia Giuseppe.

Quanto ai testi Scuderi e Riccio, gli stessi non avevano fornito indicazioni utili per delineare il coinvolgimento del Madonia nell'omicidio Ilardo. In ogni caso doveva accertarsi se durante la detenzione a Cuneo il Madonia ed Aldo Ercolano si fossero mai incontrati (come affermato a pag. 113 della sentenza gravata) visto che, secondo il collaborante La Causa l'ordine omicidiario era stato inviato da Madonia ai Santapaola tramite l'Ercolano. Sul punto l'appellante chiedeva, in via di rinnovazione istruttoria, volersi accertare se l'appellante durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Cuneo aveva avuto modo ed occasione di incontrarsi con Ercolano Aldo, come ritenuto nella gravata sentenza.

In via gradata si invocava la rideterminazione della pena anche attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'imputato **Santapaola Vincenzo**, a mezzo dei suoi due difensori, invocava, in via principale, l'assoluzione dal reato ascrittogli, asserendosi l'inattendibilità, la non credibilità e la non univocità delle chiamate dei collaboranti. In particolare, si evidenziavano i contrasti del collaborante Sturiale con tutta la famiglia Santapaola e, specificamente, con Enzo Santapaola e Zuccaro Maurizio; che la sera dell'omicidio lo Sturiale non aveva visto le moto ma ne aveva solo sentito il rumore; che era inverosimile che Cocimano avesse continuato ad utilizzare dopo l'omicidio l'auto usata la sera del 10.5.96; che le dichiarazioni dello Sturiale sugli esecutori materiali non collimavano con quelle rese da La Causa Santo e non erano confermate dal teste Patanè che aveva negato in dibattimento che qualche sera prima dell'omicidio avvisò lo Sturiale della presenza di soggetti del gruppo dello Zuccaro sotto casa sua.



Secondo l'appellante, inoltre, le dichiarazioni accusatorie di Brusca Giovanni erano del tutto generiche e "de relato" in quanto provenienti da Quattroluni Aurelio (uomo del Di Raimondo e quindi ostile agli odierni imputati) mentre quelle rese da La Causa non tenevano conto dell'inimicizia del collaborante con l'imputato Santapaola Vincenzo e del fatto che lo stesso, come dichiarato da Di Raimondo, a volte agiva anche in piena autonomia.

Quanto alle dichiarazioni del collaborante Di Raimondo Natale si assumeva che le stesse erano del tutto congetturali limitandosi a formulare una supposizione circa gli esecutori materiali del delitto. Il collaborante, in particolare, in aperto contrasto con i vertici del clan mafioso di appartenenza, riferiva un movente (l'Ilardo doveva essere ucciso perché autore dell'omicidio dell'avv. Famà e della moglie di Santapaola Benedetto) che è smentito dalla circostanza che in tutti gli ambienti, anche carcerari, era noto che gli autori erano due collaboratori di giustizia che non avevano alcuna relazione con l'Ilardo.

In via gradata si invocava la rideterminazione della pena, la concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione della minima partecipazione e l'esclusione di tutte le aggravanti.

La Difesa dell'imputato **Cocimano Orazio Benedetto** invocava, in via principale, l'assoluzione dal reato ascrittogli, asserendosi che le dichiarazioni del collaborante Sturiale (e della moglie Biondi Palma) erano del tutto inverosimili ovvero in contrasto con quanto dichiarato da La Causa (per esempio, in ordine alla presenza dell'appellante sul luogo dell'agguato in quanto il collaborante La Causa riferiva che fu Signorino a raccontargli di avere ucciso poco prima l'Ilardo mentre Cocimano attendeva i complici in macchina: invece lo Sturiale riferiva circa la presenza sul luogo del delitto di Cocimano) e dalle stesse può desumersi che, in realtà lo Sturiale non vide i killers né assistette all'omicidio ma si limitò a fare supposizioni.

In via gradata si invocava la rideterminazione della pena, la concessione delle attenuanti generiche e della diminuzione della minima partecipazione e l'esclusione di tutte le aggravanti.



La Difesa dell'imputato **Zuccaro Maurizio** invocava, in via principale, l'assoluzione dal reato ascrittogli assumendo che il collaborante La Causa Santo nutriva evidenti ragioni di astio nei confronti dello Zuccaro per cui era inverosimile che il collaborante potesse essersi rivolto allo Zuccaro per chiedergli protezione così come - considerati i pessimi rapporti con Quattroluni Aurelio- era inverosimile che potesse essersi rivolto a questi per individuare l'Ilardo. Il collaborante sarebbe inattendibile anche quando dichiarava che il Cocimano avrebbe comunicato a lui, invece che allo Zuccaro, di avere eseguito l'omicidio di Ilardo.

Con riferimento alle dichiarazioni dello Sturiale la difesa evidenziava incongruenze e illogicità in ordine agli avvistamenti fatti sotto casa prima dell'omicidio ed all'avvistamento dei killers la sera del delitto, anche perché in contrasto con quanto dichiarato dal collaborante La Causa circa la presenza di quest'ultimo.

Si assume, ancora, che la valenza probatoria delle dichiarazioni di Biondi Palma era assai modesta in quanto la stessa è moglie dello Sturiale e senz'altro vi era stato tra i due uno scambio di informazioni.

In ordine alle dichiarazioni del collaborante Brusca Giovanni si lamentava che la sua attendibilità sarebbe minata dal fatto che la sua fonte di conoscenza, il Quattroluni, gli avrebbe riferito che a commettere l'omicidio sarebbe stato lo Zuccaro e ciò sarebbe inverosimile a causa delle forti tensioni sussistenti tra i due. In ordine, invece, alle dichiarazioni del Di Raimondo si evidenziava che detto collaborante aveva la sua fonte in Santapaola Vincenzo con la precisazione che le conclusioni cui era pervenuto circa la paternità della fase organizzativa del delitto erano frutto delle sue deduzioni.

In via gradata si censurava il trattamento sanzionatorio e si invocava la rideterminazione della pena e l'esclusione di tutte le aggravanti.

Emesso decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, all'udienza del 17.09.2018 si procedeva con la relazione ex art. 602 c.p.p., quindi, alla medesima udienza veniva rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa di Madonia Giuseppe.



All'udienza del 3/12/18 il P.G. chiedeva la sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità del dibattimento ai sensi dell'art. 304 co. 2 c.p.p. La Corte provvedeva in conformità. Quindi il P.G., dopo aver prodotto la sentenza definitiva emessa nei confronti di la Causa Santo in ordine al medesimo reato in contestazione e che veniva acquisita dalla Corte, pronunciava la requisitoria che proseguiva all'udienza del 14/1/2019 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Alle successiva udienza del 21/01/2019 l'avv. Centorbi effettuava la sua arringa difensiva nell'interesse di Cocimano Orazio Benedetto chiedendone l'assoluzione e, in via subordinata, quanto richiesto nei motivi di gravame; l'avv. Antille concludeva per l'imputato Madonia Giuseppe il quale, spontaneamente dichiarava che durante la sua detenzione carceraria in varie case di reclusione, compresa quella di Cuneo, non aveva mai potuto intrattenere rapporti con gli altri detenuti e in particolare con i "catanesi" in quanto ristretto in "area riservata", negando di avere mai spedito o inviato dal carcere scatole di biscotti.

All'udienza del 11/02/2019 concludeva l'avv. Sinatra in difesa di Madonia Giuseppe chiedendone l'assoluzione e, in via subordinata, quanto richiesto nei motivi di gravame, quindi l'imputato Cocimano spontaneamente dichiarava che i collaboranti avevano riferito circostanze non veritiere in quanto non era vero che, come riferito da Sturiale Eugenio, aveva incontrato La Rocca Aldo presso un rifornimento di benzina alla fine del 1998, inizio 1999 ed aveva incontrato il Cocimano presso un negozio di Acireale nel 2003/2004 in quanto in tali periodi temporali era detenuto. Evidenziava, altresì, che le dichiarazioni dei collaboranti Sturiale, Biondi e La Causa erano contraddittorie ed illogiche e, quindi, del tutto inattendibili e frutto di mere deduzioni personali e che esso imputato era giunto a siffatta conclusione confrontando i verbali dei collaboranti ed analizzandoli a fondo.

Con memoria, pervenuta in cancelleria dopo l'udienza, datata 12.2.2019 Cocimano Benedetto ribadiva il tenore delle dichiarazioni spontanee rese.

All'udienza del 18.02.2019 concludevano i difensori dell'imputato Zuccaro Maurizio, quindi l'imputato Santapaola Vincenzo spontaneamente dichiarava che non aveva mai dato alcun mandato omicidiario al collaborante Di Raimondo Natale il quale lo aveva accusato per ritorsione nei suoi confronti dopo che si era

opposto di dare esecuzione al progetto, deliberato a Palermo, di uccidere, dopo l'omicidio Minniti, il dr. Busacca, all'epoca Procuratore Generale di Catania. Dichiarava, altresì, di non avere avuto alcun interesse all'eliminazione dell'Ilardo, accusando di "falsità" tutti i collaboranti e protestando la propria estraneità a qualsivoglia contesto mafioso.

All'udienza del 13.03.2019 concludeva l'avv. Centorbi, codifensore dell'imputato Santapaola Vincenzo quindi, su richiesta difensiva di rinvio, veniva disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare fino alla successiva udienza.

All'udienza del 3/04/2019 effettuava l'arringa difensiva l'avv. Strano Tagliareni, codifensore dell'imputato Santapaola quindi, previa rinuncia alle repliche di parte, la Corte si ritirava in camera di consiglio e pronunciava sentenza come da dispositivo riservandosi di depositare la motivazione nel termine di quarantacinque giorni e provvedendo, al contempo, a dichiarare la sospensione dei termini di custodia cautelare per tale periodo, ai sensi dell'art. 304, comma I, lettera c) c.p.p., nei confronti degli imputati.

### **Motivi della decisione**

Ritiene la Corte che gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale in primo grado consentano di considerare conclamata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto.

Va premesso che la Corte di Cassazione con recenti e condivisi interventi, con riferimento al giudizio di appello ha affermato, da un lato, che anche quando si tratta di "doppia conforme", ossia di sentenza di secondo grado che conferma quella di primo grado, il giudice di appello può comunque motivare diversamente le proprie conclusioni, in ragione dell'effetto integralmente devolutivo dell'appello e dell'autonomia decisionale di tale giudice rispetto a quello di primo grado; così come, dall'altro, può anche semplicemente limitarsi a motivare *per relationem* agli argomenti del primo giudice, se e in quanto li condivide e li ritenga tali da reggere alle doglianze dell'appellante (cfr., tra le altre, Cass. Sez. IV, sentenza 21 maggio – 5 giugno 2008 n. 22643). Ancora, la Suprema Corte ha affermato anche che in tema di sentenza penale di appello, non sussiste

manca o vizio della motivazione allorché i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (tra le altre, Cass. Sez. II, sentenza 15 - 19 maggio 2008 n. 19947).

Ciò premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata resista alle censure mosse e merita, nei limiti di cui si dirà, piena conferma; il giudice di primo grado ha, infatti, affrontato con completezza ed adeguato approfondimento le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata pervenendo ad una decisione assolutamente logica e coerente con le acquisizioni probatorie a disposizione, oltre che giuridicamente corretta.

Preliminarmente ritiene la Corte che prima di procedere all'esame dei motivi di gravame formulati dagli appellanti sia doverosa una premessa in punto di diritto in ordine alla ricognizione del materiale probatorio.

Invero, le principali risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza degli imputati sono scaturite dalle **dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia**, escussi nel dibattimento del presente processo o in altri procedimenti penali a carico di imputati di reato connesso. Coticché, prima di procedere alla valutazione della posizione degli appellanti in ordine ai reati loro ascritti, e demandando alla trattazione della relativa imputazione la compiuta disamina degli elementi probatori utilizzati, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine generale sulla natura e i criteri di valutazione delle provalazioni rese dai collaboratori di giustizia che, facenti parte di consorterie mafiose, hanno reso dichiarazioni autoaccusatorie ed altresì eteroaccusatorie nei confronti degli imputati.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, le provalazioni dei collaboratori di giustizia, come ogni mezzo di prova, vanno innanzitutto sottoposte al vaglio del giudice, il quale, attraverso un approfondito esame intrinseco e critico, deve saggiarne, alla luce di tutte le altre emergenze processuali, la idoneità a

dimostrare la sussistenza dei fatti ipotizzati e la riconducibilità di questi al singolo imputato chiamato in reità (o correatà), illustrando l'iter logico seguito per raggiungere il convincimento affermato.

Va anzitutto premesso, quale preliminare considerazione di carattere generale, che non può inficiare la credibilità dei collaboranti la circostanza che essi siano stati spinti alla scelta di collaborare con la giustizia confidando di conseguire, in funzione della predetta scelta, i benefici previsti dalla legge, primi tra i quali quelli afferenti il trattamento sanzionatorio, e perfino taluni, sia pure indiretti, vantaggi di carattere economico.

Ed invero, il fatto che il collaborante possa sperare che dal suo comportamento processuale scaturiscano determinate conseguenze a lui favorevoli non offusca né tanto meno nega la genuinità delle dichiarazioni che lo stesso rende, non potendosi ragionevolmente pretendere, se non a costo di palesi ipocrisie, che chi assume un comportamento processuale positivo, possa depurare la mente da qualsiasi aspettativa di effetti premiali sulla propria condizione giuridica, restando impregiudicata, ovviamente, l'applicabilità in concreto – nella competente sede giudiziaria – di quanto richiesto. Peraltro, risulta essere dato di comune esperienza quello secondo il quale, al di là della peculiare disciplina dei collaboratori di giustizia, qualsiasi imputato [in questi casi di reato connesso e, comunque, in procedimenti collegati a quelli per i quali si procede], che abbia ammesso la propria responsabilità e abbia contribuito ad accertare i fatti in cui è coinvolto, ha fisiologicamente nutrito l'aspettativa che dal proprio comportamento derivino conseguenze positive sul piano della determinazione della pena sia sulla concedibilità delle attenuanti generiche.

Pertanto, la descritta "aspettativa" non può mai da sola, in mancanza di diversi elementi idonei a far dubitare della veridicità delle affermazioni compiute, suscitare nell'autorità decidente preconcepite valutazioni negative sulla credibilità dell'autore delle dichiarazioni accusatorie.

Anche la Corte di Cassazione ha puntualizzato che non può escludersi una concreta coesistenza tra interesse a profittare della occasione per trarre vantaggio e la certezza storica del fatto, unita alla convinzione assoluta di non incolpare una persona innocente (Cass. pen., Sez. II, 25 gennaio 1988, Nelli)

Per contro, proprio la possibilità, rigorosamente codificata in seno alla nuova normativa, di subire la revoca dei benefici connessi alla scelta collaborativa (ivi compresi quelli attinenti alla pena e quelli inerenti alla protezione personale) qualora le dichiarazioni rese si rivelassero, anche ex post, non veritiere, non può che dissuadere il collaboratore dal formulare accuse o, comunque, fare rivelazioni mendaci.

Inoltre, le dichiarazioni rese da ciascun collaboratore devono essere valutate autonomamente in ciascun processo e la valutazione delle une non può influire sulla concreta valutazione delle altre, pena quella distorsione del concetto di attendibilità, prima segnalata, alla stregua di un "abito" che il collaboratore, indossato una volta, vestirà in ogni successiva occasione.

Non può nemmeno assumere pregiudiziale valenza negativa la circostanza che le chiamate in reità o correati di cui al presente processo promanino da persone che hanno commesso reati, particolarmente gravi – quali omicidi o reati di criminalità organizzata –, quasi che dalla natura degli illeciti commessi si possa far discendere un'automatica e tendenziale attitudine del collaboratore stesso a frodare, con le proprie dichiarazioni, gli interessi della giustizia.

Un simile argomento risulta palesemente fallace e vanamente suggestivo. Basilari principi di eguaglianza e rigorosa concretezza nella valutazione delle prove impongono, infatti, di bandire criteri di apprezzamento che si soffermino esclusivamente, o in modo preponderante, sulle qualità morali del soggetto e che si spingano a codificare categorie di persone che, in virtù della loro condotta di vita o dell'attività abitualmente svolta, vadano etichettate senz'altro come inattendibili e di altre che viceversa, per il giudizio positivo sul loro stile di vita, vadano ritenute, senza necessità di più analitiche valutazioni, senz'altro meritevoli di credito.

Una aprioristica quanto scorretta etichetta di inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla base delle argomentazioni testé ricordate comporterebbe la impossibilità di acquisire elementi di prova in relazione al reato di associazione di tipo mafioso e ai reati che in seno alle consorterie di tale genere vengono consumati.

Ed invero, i soggetti che hanno intima e autentica conoscenza dell'esistenza, della struttura, degli organigrammi, dei componenti, dei rispettivi ruoli e delle

attività di un'associazione mafiosa non possono che essere gli appartenenti alla medesima; la natura e i metodi adoperati dai sodalizi di tal fatta ne impongono, infatti, ai fini della sopravvivenza e dell'opportunistico raggiungimento degli scopi la più rigorosa impermeabilità all'esterno e la segretezza dei suoi dati. Gli appartenenti al sodalizio non confidano se non ad altri elementi dello stesso, o di associazioni collegate da rapporti di interferenza territoriale, notizie di quel genere e non certamente a persone ad esse estranee. L'associazione mafiosa proietta all'esterno soltanto la forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, manifestandosi nei confronti dei terzi attraverso le attività tipiche (lecite e illecite) del sodalizio, ma certamente non esterna agli estranei le informazioni concernenti la propria vita e struttura.

Passando alla valutazione giuridica delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, va evidenziato che le medesime soggiacciono, ove detti soggetti assumano la veste processuale di imputati/indagati di reato connesso, ovvero in procedimento penale collegato, o, ancora – in forza della estensione del relativo statuto giuridico – di testimone assistito ex art. 197-bis c.p.p. (ex Legge 1 marzo 2001 n. 63), alla speciale regola di valutazione probatoria prevista dall'art. 192, 3° comma, c.p.p., secondo la quale *“le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso a norma dell'art. 12 [c.p.p.] sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”*.

Con la disposizione in parola – che rappresenta l'approdo finale di una lunga elaborazione giurisprudenziale tesa alla individuazione di criteri appaganti di verifica di una particolare tipologia di prova dichiarativa – l'ordinamento esprime l'esigenza di una forma più accentuata di prudenza nella disamina e nell'utilizzo delle dichiarazioni rese da soggetti coinvolti (in modo penalmente qualificato) nel fatto oggetto dell'imputazione, prescrivendo che le dichiarazioni dei chiamanti in correità o reità non possano autonomamente costituire prova piena della responsabilità del chiamato, dovendosi ad esse affiancare riscontri probatori esterni, desunti, cioè, da elementi esterni ed autonomi rispetto alle dichiarazioni del chiamante e alla sua stessa persona.

Non è consentita, dunque, l'affermazione di colpevolezza di un imputato sulla scorta di una mera chiamata in correità non suffragata da riscontri estrinseci.

Ma, prima ancora di appurare l'esistenza di riscontri cosiddetti "estrinseci" nei termini richiesti dalla suddetta disposizione, è doveroso sottoporre la chiamata in reità e/o correatà a un preliminare scrutinio, onde apprezzarne la credibilità soggettiva e la attendibilità intrinseca.

Sottolinea in proposito la giurisprudenza, ormai largamente consolidata sul punto, che *"ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correatà a mente del disposto dell'art. 192, commaterzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato"*, alla circostanza che essa promani da persone che possono conoscere la verità, in quanto siano state concorrenti nello stesso reato o, almeno, che abbiano fatto parte dello stesso contesto criminale nel quale gli episodi narrati sono maturati, ai rapporti con i chiamati in correatà e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; *"in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità"*, nonché del disinteresse che le ispira.

Ferma l'adesione ai criteri di ermeneutica appena enunciati, è doveroso puntualizzare che il criterio della credibilità soggettiva, non potendosi risolvere in una sorta di status – tanto più assoluto e permanente – del dichiarante, va sempre visto e ponderato in relazione a quanto da lui narrato, alla stregua di una qualità della dichiarazione e non già del dichiarante in quanto tale.

E ancora, giova rilevare che *"è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correatà, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro"* (Cass. pen., Sez. I, 21 aprile 1997, n. 4495, Di Corrado; Cass. pen., Sez. VI, 25 agosto 1995, Prudente). Ciò – precisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione – *"in quanto non esista una interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto*

*di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra*" (Cass. pen., Sez. I, 18 dicembre 2000 n. 468, Orofino).

Allo stesso modo, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico (Cass. n. 4495/1997, cit.; Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 1997 n. 5649; Dominante).

Infine devono essere esaminati i riscontri cosiddetti esterni.

Il suddetto esame *"deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato"* (da ultimo Cass. pen., Sez. II, 21 dicembre 2004 n. 2350, Rv. 230716, Papalia ed altri).

Va aggiunto che, quantunque per ragioni di ordine logico–sistematico e pratico il vaglio in ordine alla attendibilità intrinseca e quello relativo alla sussistenza di riscontri esterni vadano separatamente e rigorosamente condotti, non può revocarsi in dubbio come la verifica della sussistenza di questi ultimi refluiscano, positivamente o negativamente, anche sul primo profilo (in termini Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992 n. 80).

Peraltro l'esistenza di eventuali imprecisioni o inesattezze nella chiamata in reità o correità non appare di per sé sufficiente a negare o inficiare la credibilità del collaboratore né a negare rilevanza probatoria alle circostanze dallo stesso riferite, ove, alla stregua di ulteriori riscontri obiettivi, il giudice ponderi, con prudente apprezzamento, il materiale probatorio raccolto nella sua globalità e reputi, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che suffragano la attendibilità della accusa.

È altresì pacifico che può fungere da elemento di riscontro qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato per specie e qualità e, quindi, in linea di principio, avente qualsivoglia natura, sia logica sia rappresentativa, ivi comprese altre chiamate in reità e/o correità, elementi oggettivi ricavati da accertamenti tecnici (quali perizie ed esperimenti giudiziali o accertamenti documentali e di

Polizia Giudiziaria), testimonianze pure e – appunto – argomenti di ordine logico (Cass. pen., Sez. VI, 13 luglio 1990; Cass. pen., Sez. I, 16 giugno 1992 n. 6992, Altadonna; Cass. pen., Sez. IV, 11 maggio 1993, Ameglio; Cass. pen., Sez. I, 6 giugno 1996 n. 2784, Russo; Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 1995, n. 2540, Barbagli). Tali elementi, affinché possano assurgere a conferma probatoria, devono essere indipendenti dalla chiamata che devono corroborare, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata in esame, onde scongiurare che la verifica sia tautologica, autoreferenziale e “circolare”, ossia “che sia la chiamata medesima, in definitiva, a convalidare se stessa” (Cass. pen., Sez. VI, 31 marzo 1998 n. 6343, Avila; Cass. pen., Sez. I, 28 settembre 1998, n. 13008, Bruno e altri). Anche una pluralità di chiamate in correità, ciascuna delle quali riporti dati di esperienza diretta del dichiarante, e in quanto tra loro concordanti sul nucleo essenziale del fatto rappresentato, possono riscontrarsi reciprocamente così da condurre a una verifica positiva della responsabilità del soggetto chiamato in correità (Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2000 n. 9001, Madonia).

Ovviamente tale convergenza non deve intendersi quale totale e “completa sovrapposibilità degli elementi d'accusa forniti dai singoli dichiaranti, che sarebbe oltretutto sospetta, dovendo privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere” (ex plurimis, Cass. pen., Sez. II; 17 dicembre 1999 n. 3616, Calascibetta; Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2000 n. 9001, cit.).

Ed ancora può assumere valore probante anche una chiamata in correità che sia stata successivamente ritrattata, qualora, con congrua motivazione, si dia conto della natura mendace della “controdeklarazione” fatta dal dichiarante (Cass. pen., Sez. II, 22 giugno 1990, 9005, Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 19330, imp. Lo Cascio).

Occorre altresì svolgere alcune puntualizzazioni in ordine alle dichiarazioni accusatorie rilasciate dai collaboratori di giustizia aventi ad oggetto fatti e circostanze da essi appresi non già in virtù di conoscenza personale e diretta, bensì da fonte diversa, ovvero, secondo la espressione invalsa nel linguaggio pratico giuridico, “de relato”. Ricorre tale ipotesi allorché il teste, nel riferire una informazione, assume di esserne mero “nuncius” rispetto alla percezione altrui,

avendo partecipato alla sola narrazione del fatto, ma non anche allo svolgimento del fatto stesso.

Orbene, è costante affermazione giurisprudenziale quella secondo la quale la dichiarazione accusatoria "de relato," per concorrere ad integrare la prova della colpevolezza del chiamato in reità, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere. Infatti, a cagione della natura indiretta dell'accusa, avente ad oggetto accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante, è necessario un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Cass. pen., Sez. Un. 30 ottobre 2003 n. 45276, Andreotti e altro; già in tal senso: Cass. pen., Sez. I, 7 dicembre 2001 n. 17804, imp. Graviano; Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2002).

In questo caso il peculiare statuto normativo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia interferisce con la disciplina predisposta dal codice per la testimonianza indiretta. La norma dell'art. 195 c.p.p., codificando un atteggiamento di plausibile perplessità e prudenza nei confronti delle conoscenze di "seconda mano", privilegia e garantisce – a talune condizioni – la verifica diretta della fonte o della diversa fonte dalla quale è stata appresa la notizia.

Tuttavia, il fatto che tale fonte non possa essere identificata o identificabile o non possa essere sondata effettivamente, perché, ad esempio, deceduta o, ancora, possa anche non confermare la circostanza, non fa senz'altro perdere efficacia probatoria alla indicazione del collaboratore di giustizia, così da esaurire il compito del giudice, ma – piuttosto – impone una ancor più scrupolosa ricerca di ulteriori elementi di riscontro estrinseci desumibili "aliunde" e una disamina particolarmente penetrante degli stessi.

In particolare, sarebbe del tutto arbitrario destituire automaticamente di credibilità una provalazione accusatoria o comunque una circostanza dotata di valenza probatoria "de relato", rispetto al fatto da accertare, per il solo fatto che la fonte non ne dia puntuale conferma o ne offra una versione diversa, particolarmente ove ciò scaturisca dal fatto che tale fonte sia un coimputato o

addirittura la stessa persona accusata, che, per palesi ed evidenti ragioni, hanno interesse e facoltà di non rendere dichiarazioni a sé pregiudizievoli, o anche testimoni gravitanti in ambienti connotati da una opprimente e diffusa aura di omertà e timori.

Tali considerazioni trovano conforto in puntuali enunciazioni giurisprudenziali, laddove si afferma che: “in caso di contrasto tra quanto riferito dai testi “de relato” e dalla fonte da essi indicata, è legittima l'attribuzione, in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicità alle dichiarazioni dei primi, in quanto l'art. 195 c.p.p. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l'obbligo, a impulso di parte, di escussione giudiziaria della fonte diretta” (Cass. pen., Sez. I, 21 dicembre 1999 n. 1717, Modeo).

Nel caso specifico in cui il teste “de relato” riferisca dati di conoscenza acquisiti dallo stesso imputato chiamato in reità, deve anzitutto evidenziarsi che una tale dichiarazione accusatoria non viola il divieto posto dall'art. 62 c.p.p. (divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato), che si riferisce, già nel suo tenore letterale, alle sole dichiarazioni rese, in maniera formale, nell'ambito del procedimento e non certo alle confidenze stragiudiziali ricevute – per lo più “ante processum” – da altri imputati o testi (Cass. pen., 10 maggio 1991, Zimpano, Cass. pen., Sez. II, 4 maggio 1995 n. 478, Allegretto; Cass. pen., Sez. II, 18 febbraio 2000 n. 7255, Tornatore).

Ciò chiarito, è dato ormai consolidato quello per cui: “quando la testimonianza indiretta trova la sua fonte nello stesso imputato, poiché i testimoni (o i collaboratori di giustizia) riferiscono fatti asseritamene appresi dall'imputato, non trova applicazione lo schema previsto dall'art. 195 c.p.p. per sentire la fonte delle informazioni. Quest'ultima, infatti, non può essere citata, in quanto l'imputato non può essere costretto ad “edere contra se” ovvero a rilasciare dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione”. [Nondimeno in questo caso] “la ricerca di riscontri esterni deve essere particolarmente rigorosa, in quanto la chiamata in reità de relato [...] può integrare grave indice necessario ai fini della affermazione di colpevolezza soltanto se sorretta da adeguati riscontri esterni in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto della imputazione, ovvero obiettivi e individualizzanti” (Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 2002, n. 43464, Pinto; Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2004, n. 552, Attanasi).

Pertanto, in sintesi, l'ipotesi considerata si risolve in termini di attenta valutazione della attendibilità soggettiva e intrinseca del collaboratore, di puntuale ricerca di riscontri esterni e di scrupolosa disamina del riscontro medesimo.

Ora, allorché gli elementi di accusa a carico di un soggetto provengano esclusivamente da dichiarazioni tutte "de relato", la valenza probatoria di ciascuna chiamata va valutata con particolare rigore, sia sotto il profilo della credibilità intrinseca che sotto quello della attendibilità estrinseca (attinente cioè ai contenuti del narrato), nel senso che deve pretendersi che il singolo dichiarante "de relato" sia in grado di apportare elementi conoscitivi autonomi e originali rispetto a quelli ricavabili dalla chiamata principale idonei a avvalorare l'attendibilità di questa.

La chiamata "de relato", inoltre, deve avere origine autonoma rispetto alle ulteriori chiamate che essa intende suffragare (in tal senso Cass. pen., Sez. I, 22 giugno 1992, Alfano; Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 1997 n.1315, Schemmari; Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 1998 n. 6343, Avila; Cass. pen., Sez. V, 1 agosto 2003, n. 32692, Puglisi; Cass. Sez. VI, 10 gennaio 2002 n. 937, Agosta; Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2001, n. 468, Profeta).

Di talché, per esempio, laddove talune delle chiamate in reità "de relato" scaturiscano dalla medesima fonte (c.d. "chiamate "de relato ex unica fonte"), perché assurgano a elementi di prova rilevanti, è necessario che esse trovino ulteriori elementi di riscontro esterni, promananti da autonome fonti di accusa, quali possono essere le chiamate in correità di fonte autonoma, elementi oggettivi di convalida, purché – ovviamente – idonei a costituire riscontri di natura individualizzante e non attinenti semplicemente alle modalità oggettive del fatto.

Lo si evince, in modo particolare, dal corpo della motivazione delle sentenze che hanno affrontato il tema, quale, essenzialmente, Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 1998 n. 6343, Avila e altri, ove si è escluso che si fosse formata la prova, nel rispetto dei canoni di cui all'art. 192, 3° e 4° comma, c.p.p., nei confronti di diversi imputati, destinatari esclusivamente di più chiamate in reità "de relato ex unica fonte".



Diverso è il caso in cui una chiamata diretta in correità si congiunga a una chiamata "de relato", quest'ultima fondata su elementi appresi proprio dal dichiarante diretto.

Rileva in proposito la giurisprudenza che la dichiarazione "de relato" può ritenersi idonea ad integrare gli estremi del grave indizio di colpevolezza, alla stregua di un riscontro esterno, anche nel caso in cui il suo contenuto sia stato confermato (soprattutto se successivamente) da colui che l'ha resa al dichiarante (Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 1994, Stillitano; in termini Cass. pen., Sez. VI, 7 novembre 2001 n. 937, Agosta).

Ciò che rileva è, infatti, l'affidabilità del dichiarante "de relato" e del contesto e delle circostanze nelle quali questi ha ricevuto, naturalmente ante processum, le confidenze della fonte principale, e la autonomia e la originalità nel racconto fatto dal dichiarante principale. In altri termini, quel che conta è accertare se le confidenze ante processum del dichiarante diretto al dichiarante "de relato" siano effettivamente avvenute, in quali termini e se, per il contesto e le specifiche circostanze, anche successivamente accertate, quelle confidenze siano assistite da un giudizio di veridicità. In proposito può essere citata Cassazione penale, sez. II, 20 gennaio 2009, n. 6134, secondo cui, «la sentenza impugnata applica il principio più volte affermato da questa Suprema Corte secondo il quale non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune. Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia».

Inoltre, sempre sul punto, può essere citata la sentenza emessa dalla Cassazione penale, Sez. I, il 19 settembre 2008, n. 38321, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, non può definirsi de relato l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se - nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione - il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti»

Altra granitica enunciazione giurisprudenziale, che questa Corte condivide, è poi quella secondo la quale gli elementi di riscontro non devono possedere lo spessore di una vera e propria prova "autosufficiente", così da essere autonomamente idonei a dimostrare la colpevolezza della persona accusata, atteso che, diversamente opinando, la chiamata stessa non avrebbe alcun significato o utilità, in quanto la prova si fonderebbe esclusivamente su siffatto elemento estrinseco di riscontro (in tal senso Cass. pen., 13008/1998, cit.).

Deve inoltre ritenersi che gli elementi di riscontro debbano essere ricercati e individuati con riferimento tanto ai fatti di reato quanto ai soggetti indicati dai collaboratori quali partecipi degli stessi. Puntualizza, infatti, la giurisprudenza, al cui indirizzo sul punto la Corte aderisce, che ai fini della valutazione della prova (e ormai anche in tema di valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, in forza del rimando alle disposizioni in esame da parte del comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p.) che i committerzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impongono "che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso riscontri esterni che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante" (Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 1894, Sapia).

Tutto quanto sopra premesso vanno esaminati i singoli gravami.

### **L'appello di Madonia Giuseppe.**

Il quadro probatorio a carico dell'imputato Madonia è costituito innanzitutto dalle dichiarazioni dei collaboranti Brusca Giovanni, La Causa Santo e Di Raimondo Natale. Appare, pertanto, per completezza e comodità espositiva, non

ultroneo riportare la parte motiva della impugnata sentenza relativa alle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia.

**Le dichiarazioni rese da Causa Santo (28.4.2012; ud. 27.11.2015; 15.12.2015).**

La Causa Santo, tratto in arresto in data 8 ottobre 2009 nel corso di un summit tra diversi esponenti di primo piano del clan Santapaola (Puglisi Carmelo, Tripoto Rosario, Aiello Vincenzo Maria, Cristaldi Venerando, Botta Antonino, Platania Francesco, Barbagallo Ignazio)<sup>1</sup>, è divenuto collaboratore di giustizia il 28.04.2012, confessando il proprio coinvolgimento nell'azione delittuosa in parola. Lo stesso, con sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Catania il 19.5.2014, acquisita in atti, è già stato condannato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 159/91 e ritenuto altresì il vincolo della continuazione unificante tale delitto con quelli, di minore gravità, per i quali il predetto ha riportato condanna con sentenze rese dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 13 febbraio 2013 (irrevocabile il 18 ottobre 2004) e dalla Corte di Appello di Catania il 4 luglio 2005, alla pena complessiva di anni tredici e mesi quattro di reclusione.

Il collaborante ha chiamato in correità Giuseppe Madonia, Santapaola Vincenzo, Zuccaro, Maurizio e Cocimano Orazio, assegnando ai primi due il ruolo di mandanti, allo Zuccaro il ruolo di organizzatore, al Cocimano il ruolo di partecipe della fase organizzativa e di quella esecutiva, anche se in funzione di solo supporto ai sicari, indicati in Piero Giuffrida e Maurizio Signorino, entrambi ormai deceduti.

Ha riferito, in particolare, di avere conosciuto Zuccaro Maurizio nel 1996, a seguito dell'uccisione di Vito Licciardello. In quel periodo, aveva da poco tempo riacquisito la libertà (era uscito nel '95 dal carcere del P. Asinara, ove era stato detenuto unitamente ad Ercolano Aldo) e, al suo rientro a Catania, aveva trovato l'organizzazione criminale in uno stato di "fibrillazione". Erano stati infatti commessi due omicidi dei quali nessuna delle organizzazioni mafiose operanti sul territorio aveva rivendicato la paternità: l'omicidio dell'Avvocato Serafino Famà e l'omicidio di Carmela Minniti, moglie di Benedetto Santapaola<sup>2</sup>. Era stato poi ucciso Vito Licciardello (scomparso il 16 settembre 1995), il quale, insieme a Quattroluni Aurelio, aveva in quel periodo assunto la reggenza del clan. L'omicidio in pregiudizio del Licciardello - ha proseguito il La Causa - era stato realizzato su indicazione dello stesso Quattroluni e di Venerando Cristaldi, i quali, per giustificare il loro gesto criminale, avevano falsamente attribuito alla vittima un coinvolgimento nell'omicidio della Minniti; verosimilmente, invece, le ragioni dell'omicidio andavano ricercate in questioni di rivalità interna, poiché Licciardello, pur provenendo dal gruppo dei Ferrera (come lo stesso collaborante), godeva della fiducia

<sup>1</sup> V., sul punto, sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Catania al l'udienza del 10.5.2013, a conclusione del procedimento penale c.d. Revenge 3.

<sup>2</sup> L' Avv. Serafino Famà fu ucciso per ordine dell'allora reggente dei Laudani Giuseppe Di Giacomo, come si apprese solo nel 1997, con la collaborazione con la giustizia di Alfio Giuffrida.

Grazia Minniti fu invece uccisa, nel settembre del '95, per ordine dell'allora collaboratore di giustizia Giuseppe Ferone, ma ciò lo si apprese circa un anno dopo grazie a soggetti che intrapresero la collaborazione con la Giustizia.

dei vertici del clan ed era stata conseguentemente a lui affidata la gestione di interessi economici di rilievo per la consorteria mafiosa.

Ha spiegato il La Causa che, in quel periodo, aveva temuto anche per la propria vita. Era stato, infatti, molto legato al Licciardello in quanto provenivano entrambi dal gruppo dei Ferrera, con il quale negli anni '80, i santapaoliani avevano avuto feroci contrasti. Inoltre Licciardello stesso, prima di morire, lo aveva avvertito del fatto che non era ben visto dai predetti Cristaldi e Quattroluni, i quali dicevano di temere che, con la sua scarcerazione, potesse nuovamente formarsi il gruppo dei Ferrera. Attraverso Chiavetta Salvatore, che era stato l'autista del Licciardello, era quindi entrato in contatto con lo Zuccaro per cercare protezione e, vista la disponibilità che questi gli aveva immediatamente manifestato, era entrato a far parte della cellula da lui capeggiata. Del gruppo facevano parte Cocimano Benedetto, Maurizio Signorino, Sergio Signorino (quest'ultimo nel periodo in esame detenuto in carcere), Angelo Testa, cugino di Maurizio Zuccaro, e Piero Giuffrida, detto "u Pisciaru", che all'epoca era convivente di una nipote di Maurizio Zuccaro (figlia, in particolare, di Grazia Zuccaro, sorella di Maurizio).

Il gruppo - ha spiegato il collaborante - faceva in realtà capo a Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore Santapaola e cognato dello Zuccaro. Quest'ultimo ne aveva assunto la direzione allorché il Santapaola, all'epoca detenuto presso il carcere di Bicocca, era stato tratto in arresto. Quanto alla sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale, il La Causa ha chiarito che lui era in quel periodo un semplice "soldato", ma in posizione privilegiata poiché aveva "alle spalle" Aldo Ercolano, fautore di una sua promozione a "uomo d'onore".

Il collaborante ha ribadito di avere preso parte, in particolare, alle fasi organizzative dell'omicidio Ilardo. Ciò aveva fatto su incarico di Maurizio Zuccaro, che, verosimilmente per battere sul tempo Quattroluni Aurelio ed acquisire prestigio all'interno dell'organizzazione criminale, voleva a tutti i costi dare prontamente esecuzione al mandato omicidiario che aveva ricevuto da suo cognato Enzo Santapaola.

Analogo ordine era comunque contenuto in un messaggio che era stato direttamente recapitato allo stesso La Causa tramite Ercolano Vincenzo, figlio di Giuseppe Ercolano (cognato, quest'ultimo, del capo clan Benedetto Santapaola). Questi gli aveva consegnato un pacco di biscotti dicendogli che glielo mandavano i coaffiliati Motta, Ercolano Giuseppe e Santapaola Vincenzo, figlio di "Nitto". All'interno del pacco aveva trovato un biglietto con il quale gli si chiedeva di uccidere Ilardo<sup>3</sup>.

Il biglietto recapitatogli, come ha meglio chiarito il collaborante nel corso del controesame, più che un'ordine autonomo, conteneva una sorta di sollecitazione ad accelerare i tempi di esecuzione del progetto omicidiario e faceva quindi riferimento implicito alla richiesta che già era pervenuta allo Zuccaro (*Avv. Difensore, Antille — Sì, cosa c'era scritto? Imputato, La Causa S. - Era una conferma a dare una mossa diciamo a commettere questo omicidio di Gino Ilardo.*": p. 9 del verbale dell'udienza del 15.12.2015; ed ancora, alla p. 10: "*Imputato, La Causa S. - C'era scritto il nome di Gino, Gino che già*

---

<sup>3</sup> nella nota del DAP datata 12.11.2016 - v. fase, dell'ud. del 29.11.2016 - si dà conto del fatto che Motta, Ercolano

*sapevamo, perché era già arrivata, già era arrivata l'ambasciata a Maurizio Zuccaro, non era che se ne parlava che ambasciata ne arriva una, c'era sempre in continuazione, ogni colloquio che faceva Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, non faceva altro che chiedere com'è finita, com'è finita. Quella era un ennesimo ordine, come arrivò l'ennesimo ordine pure Aurelio Quattroluni, insomma arrivavano, le insistenze erano da tutte le parti). Verosimilmente, ha spiegato il La Causa in controsame, la necessità della conferma da parte di esponenti di più alto grado rispetto a Vincenzo Santapaola, nasceva dalla tendenza di quest'ultimo - nota nell'ambiente - ad agire di sua iniziativa e serviva pertanto a far capire agli affiliati che l'eliminazione dell'Ilardo interessava effettivamente i vertici dell'organizzazione ("Avv. Difensore, Antille — E quindi il biglietto a che cosa le serviva se i discorsi erano avanzati? Imputato, La Causa S. - Il biglietto le serviva per dare una convalida in un certo senso da parte della famiglia in se stesso perché? Perché di solito, di solito Enzo Santapaola, io parlo..., così, le faccio un esempio per farle capire meglio. Avv. Difensore, Antille - Mi dica il fatto. Imputato, La Causa S. - Sto arrivando al fatto. Di Solito Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, mandava a dire diverse cose a suo cognato, ammazza a quello, ammazza a quell'altro, a volte erano anche cose di sua iniziativa, cose che scaturivano nella sua mente. E quindi ora non lo so se ebbero bisogno in tal senso, dice, vedevano che ancora non si commetteva l'omicidio di Gino Ilardo; fatto sta che ripeto arrivò e la conferma da parte di questo bigliettino e la conferma anche attraverso Aurelio Quattroluni, insomma vi fu una conferma da più parti di questa situazione di Gino Ilardo, di proseguire con una certa urgenza, con una certa celerità" : p. 12 e 13 del verbale di udienza del 15.12.2015).*

Quanto alle fasi organizzative, il collaborante ha affermato che era stata essenziale, per il gruppo dello Zuccaro, la collaborazione di Quattroluni Aurelio e del suo braccio destro Scalia Orazio, con i quali vi era stato un incontro presso l'abitazione di Maurizio Zuccaro. Il Quattroluni che - ha precisato il La Causa - era stato anche lui destinatario di analogo ordine di uccidere Ilardo, era infatti la persona che lo conosceva e che era quindi in grado di fornire informazioni sulle sue abitudini di vita e sui luoghi da lui frequentati. Dette informazioni erano state infatti successivamente trasmesse al Cocimano da Orazio Scalia, mentre, nel corso dell'incontro, si era invece ventilato il progetto di un'azione congiunta del Quattroluni e dello stesso La Causa (progetto poi abbandonato poiché irrealizzabile atteso il livello di compromissione dei loro rapporti e di reciproca sfiducia dopo l'omicidio di Vito Licciardello). Esso collaborante aveva quindi effettuato sopralluoghi sia presso l'azienda agricola dell'Ilardo, in Lentini, che presso la sua abitazione di via Quintino Sella (ha ricordato, in particolare, di un sopralluogo effettuato di mattina, in cui riuscì ad individuare l'Ilardo). Non essendo tuttavia convinto sulle ragioni del mandato omicidiario, aveva cercato di temporeggiare. Nel riferire della fase esecutiva del delitto, il La Causa ha affermato di esserne stato inspiegabilmente estromesso, verosimilmente per sfiducia da parte di Zuccaro. L'omicidio era stato quindi commesso a sua insaputa e, solo successivamente, per primo il Cocimano, gli aveva rivelato che avevano ucciso Ilardo mentre tornava a casa e stava per posteggiare l'autovettura in garage e che, ad eseguire l'omicidio, erano stati Signorino e Giuffrida, mentre lui, su disposizione di Zuccaro Maurizio, avrebbe atteso i

predetti nei pressi della Stazione ferroviaria di Catania. Qualche giorno dopo Zuccaro, Cocimano e Signorino gli avevano riconfermato negli stessi termini il racconto delle fasi esecutive dell'episodio delittuoso.

17  
Durante la sua detenzione a Bicocca tra il '96 e il '98 Antonio Motta e Vincenzo Santapaola, figlio di Benedetto<sup>4</sup>, anche loro detenuti presso lo stesso istituto, gli avevano detto che l'omicidio era stato commissionato da Madonia che aveva fatto sapere che Ilardo era coinvolto nell'omicidio Famà. L'ordine di ucciderlo era pervenuto tramite Aldo Ercolano. Sia Madonia che Aldo Ercolano erano detenuti in regime di 41 bis O.P., ma i messaggi venivano ugualmente trasmessi sia all'interno del carcere che nelle cellette dell'aula bunker durante il procedimento Orsa Maggiore che si stava all'epoca celebrando.

Il movente riferitogli lo aveva lasciato perplesso e i suoi dubbi si erano rafforzati ulteriormente allorché, solo successivamente, aveva appreso che Ilardo era stato informatore del Col Riccio.

La Rocca Francesco, ha proseguito il collaborante, era un avversario della famiglia Madonia e di Gino Ilardo, e il suo commento all'omicidio, espresso durante un incontro a casa di Maurizio Zuccaro, era stato *"sta spina 'nto ciancu v 'a livasturu"* (questa spina nel fianco ve la siete tolta).

Il collaborante ha inoltre ricordato che lo Zuccaro era subentrato in un'estorsione ad un commerciante di carni all'ingrosso con esercizio nella zona industriale, in precedenza gestita da Gino Ilardo.

Aveva inoltre appreso, durante uno dei periodi di detenzione successivi all'omicidio, che Ilardo aveva rapporti con Provenzano e che era lui che aveva fatto arrestare Aiello Vincenzo e Eugenio Galea (ciò gli era stato detto dallo stesso Vincenzo Aiello). Sempre, forse, da Vincenzo Aiello, ma a distanza di molti anni dal fatto, aveva appreso che su Ilardo pendeva anche l'accusa di essersi appropriato di denaro proveniente dalle Acciaieria Megara di Catania.

Si riporta stralcio delle dichiarazioni rese dal La Causa all'udienza del 27 novembre 2015 (pp. 33 ss. del relativo verbale stenotipico).

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Sì, poi come ho detto, alla mia scarcerazione del 1995 ed all'arresto del 1996, dopo l'arresto di Gino Ilardo, perché ripeto, nonostante vi fu questo incontro con Aurelio Quattroluni riguardo l'omicidio di Gino Ilardo, questa fiducia io non ce l'avevo in questa persona, al punto che continuavo a girare armato, ad essere accompagnato da Benedetto Cocimano e Maurizio Signorino, mi fu trovata la pistola che io di solito..., mi fu trovata nella cassetta della posta di casa mia, perché non portavo armi in casa, perché la mia famiglia non ha mai saputo niente delle mie situazioni, né tanto meno io sono mai stato propenso a far sapere le mie situazioni a mia moglie, quindi lasciavo la pistola nella cassetta della buca della posta prima di salire a casa e l'indomani mattina quando scendevo la

<sup>4</sup> L'adesione del Santapaola Vincenzo, figlio di Benedetto e cugino di Aldo Ercolano, al sodalizio criminale diretto da suo padre è stata anch'essa accertata già nel procedimento "Orsa Maggiore", definito con la citata sentenza della Corte di Assise di Catania n. 20/96.

riprendevo e fu trovata questa pistola e fui arrestato. A seguito di questo arresto ricordo che transitai dal carcere di Bicocca, non mi ricordo adesso esattamente l'anno, però stiamo parlando sempre dal '96 al '98, perché feci per quell'arma due anni e mezzo, quindi transitai dal carcere di Bicocca dove mi incontrai con Antonio Motta, con Enzo Santapaola figlio di Benedetto e con lo stesso Pippo Ercolano e tanti altri della stessa famiglia. In quel contesto Antonio Motta, in presenza di Vincenzo Santapaola figlio di Benedetto, entrambi, in presenza entrambi, perché si parlò, eravamo tutti e tre, mi dissero che l'omicidio di Gino Ilardo era stato commissionato da Piddu Madonia di Caltanissetta, dal suo proprio cugino. L'insistenza venne da lui con la motivazione, ripeto, sempre la stessa motivazione che ci fecero pervenire, dice che aveva ucciso lui, era stato responsabile dell'uccisione dell'Avvocato Fama. Onestamente questa cosa mi lasciò un po' perplesso perché dissi: mah, tutta quella pressione, quella cosa. Che poi successivamente negli anni, qualche tempo dopo, quando si venne a sapere, o forse fu poco tempo dopo, non mi ricordo adesso esattamente, quando si venne a sapere che Gino Ilardo era confidente di un maresciallo, di un colonnello dei Carabinieri vi fu un commento nella stessa famiglia Santapaola come per dire "Piddu Madonia ha messo una motivazione per nascondere un'altra, allora cos'è, era invischiato pure lui nella situazione di essere confidente Gino Ilardo e allora nel momento in cui aveva deciso di collaborare veniva fuori anche il ruolo nascosto di Piddu Madonia?", questo fu un commento di qualche familiare di Santapaola. Comunque sia...

Pubblico Ministero - Questa cosa fu discussa, questo commento che lei ha riferito da ultimo è un commento che avvenne in carcere?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, questo non lo ricordo adesso dove avvenne questo commento.

Pubblico Ministero - Non se lo ricorda.

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, no, no. Io ricordo solamente che, il ricordo chiaro diciamo che ho, quando fui arrestato della pistola che si parlò che Antonio Motta e Vincenzo Santapaola mi spiegarono che l'ordine arrivò dal 41, da Madonia, ma a loro gli arrivò però da Aldo Er col ano non direttamente da Madonia, e che Madonia, da quello che capì, fu di transito o a Bicocca o l'ha incontrato di transito in un altro carcere, non mi ricordo, ma se non ricordo male fu di transito al carcere di Bicocca il Madonia.

Pubblico Ministero - Ma mi scusi Madonia all'epoca era detenuto in che regime, lei lo sa?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Se non ricordo male era al 41 bis pure lui.

Pubblico Ministero - Ed Ercolano?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Perché all'epoca la sezione di 41 bis a Bicocca era situata in un primo momento in una sezione di sotto del lato destro, se non ricordo male; poi fu spostata nel reparto infermeria, chiamiamolo reparto infermeria, diciamo per renderla più isolabile, ma non era isolabile niente, perché le comunicazioni avvenivano in tempi celeri. A parte che le comunicazioni avvenivano anche nelle cellette dell'aula bunker durante il procedimento Orsa Maggiore, se non ricordo male.

Pubblico Ministero - Quindi si stava celebrando il procedimento Orsa Maggiore all'epoca? Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Se non ricordo male sì.

Pubblico Ministero - Lei in questo procedimento non era imputato, in Orsa Maggiore?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, no.

Pubblico Ministero - Le volevo chiedere una precisazione, lei ha detto che quindi sostanzialmente quando fu arrestato e discusse con Motta e con Santapaola Vincenzo di questo omicidio, si parlò ancora una volta che la motivazione era legata alla vicenda dell'omicidio Famà, è così?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Sì.

Pubblico Ministero - La circostanza invece di questa attività di confidente che svolgeva l'Ilardo e quindi che ci potesse essere un'altra motivazione lei come la apprende e quando la apprende? Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, quando ripeto è passato tanto tempo e non lo ricordo esattamente, ma si apprese dalle notizie dei giornali, quando La Sicilia portò questa notizia, vi fu un commento più che altro, un commento nel senso di deduzione, dicendo "allora tutta quella fretta era motivata da questo, perché Gino Ilardo, si sapeva allora che Gino Ilardo stava andando a diventare collaboratore di giustizia, non si voleva che fosse confidente", insomma ci fu tutta una serie di commenti.

Pubblico Ministero - Questi commenti con chi furono fatti, lei con chi la commentò questa circostanza, se lo ricorda?

imputato procedimento connesso, La Causa S. - Non ricordo dottor Pacifico, è passato tanto tempo, non lo ricordo.

Pubblico Ministero - Questi commenti furono fatti comunque mentre lei era detenuto in carcere o successivamente alla sua scarcerazione?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Non mi ricordo se furono fatti in entrambi i casi, non ricordo adesso bene, perché ripeto, ero preso tanto da quella situazione di Vito Licciardello che non..., non mi ci applicavo così a memorizzare queste dinamiche interne della...

Pubblico Ministero - Ho capito. Lei ha detto poc'anzi che in questa discussione in carcere venne fuori che sostanzialmente in effetti omicidio era stato, mi dica lei, richiesto o comunque autorizzato anche dal Madonia, è così?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Sì, sì l'avevo detto poco fa.

Pubblico Ministero - Le volevo chiedere un'altra cosa, innanzitutto se era necessaria diciamo l'autorizzazione del Madonia per la commissione di questo omicidio, secondo quelle che erano le vostre regole interne a "cosa nostra" e se era necessaria perché?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Ma il discorso, il discorso di..., come ho detto poc'anzi, Gino Ilardo non era un soldato ma aveva un ruolo apicale, non mi ricordo se era vice

rappresentante, comunque era una persona di peso nella famiglia di Madonia, non era una persona di Catania, non si poteva fare questo omicidio se non si doveva chiedere il permesso, ammesso che venisse la motivazione da Catania, se non si chiedeva il permesso a Madonia, che era il capo famiglia, nonché parente, perché diciamo a Catania ci sono anche i Tusa che sono cugini di questo Luigi Ilardo, sono nipoti del Madonia, quindi in ogni caso se la motivazione sarebbe dipesa per qualsiasi altro motivo dalla famiglia catanese, in ogni caso doveva passare sempre l'ordine, Madonia doveva dare lo stabbene, senno non potrebbe essere fatto. Ma in quel caso non è stata la famiglia Santapaola a chiedere l'autorizzazione a Madonia di uccidere Ilardo per questioni interne a Catania; è stato il Madonia a chiedere al Santapaola di uccidere il proprio cugino.

Pubblico Ministero - Con quale motivazione inizialmente, le fu detto?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Per quello che si seppe era la motivazione che dice che si era reso responsabile dell'omicidio Fama "senza aver passato l'ordine a ne nessuno, senza aver passato l'ordine a me, a nessuno e quant'altro", questa era la motivazione almeno che avevano messo in giro, per motivare questa decisione di ucciderlo.

Pubblico Ministero - Lei è a conoscenza se in ordine alla vicenda della commissione di questo omicidio se ne sia discusso anche a Palermo, con soggetti palermitani?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Non ricordo, non ricordo perché in quel periodo c'era Lello Quattroluni che aveva il rapporto diretto attraverso, Ciccio La Rocca di Caltagirone, con Brusca, quindi non ricordo se in quella dinamica dei contrasti che vi erano fra noi, Maurizio Zuccaro e Lello Quattroluni riguardo all'uccisione di Vito Licciardello, non ricordo se Quattroluni ne parlò con Brusca. Ricordo che ne parlò, ce lo disse La Rocca, Ciccio La Rocca a seguito di un incontro che ebbe con Quattroluni e Brusca, che Quattroluni si lamentò di Maurizio Zuccaro, si lamentò che non lo facevano girare; Brusca gli dette l'ordine di uccidermi, di togliere di mezzo tutte queste situazioni, di andare avanti senza guardare in faccia nessuno, ma non ricordo adesso esattamente se parlarono pure dell'omicidio di Gino Ilardo. Con Ciccio La Rocca sì, ne parlarono, perché Ciccio La Rocca era un avversario della famiglia Madonia e di Gino Ilardo non li poteva soffrire e quindi lui fu...

Pubblico Ministero - Chi ne parlò con La Rocca, lei direttamente?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, no si parlò quando..., perché con La Rocca abbiamo avuto diversi incontri e con La Rocca ed assieme anche a Maurizio Zuccaro, uno dei pochi incontri me lo fece fare anche Enzo Er colano vicino alla ditta Avimec della zona industriale, a fianco, in una tenuta di un'altra persona, mi incontrai con Ciccio La Rocca, non mi ricordo se in quella occasione parlammo anche di Gino Ilardo. Ma si parlò da Maurizio Zuccaro dove lui alla fine quando fu ucciso Gino Ilardo, La Rocca andò a casa di Maurizio Zuccaro, ci incontrammo a casa di Maurizio Zuccaro e vi fu una battuta che si fece a La Rocca "Finalmente 'sta spina 'nto ciancu v 'a livasturu ", " questa spina nel fianco ve la siete tolta ", perché lui non poteva soffrire la famiglia di..., perché erano, come dire, si disputavano la provincia di

Enna, almeno a quello che diceva La Rocca, la provincia di Enna fra la famiglia Madonia ed i La Rocca.

Pubblico Ministero - Quindi lei sta dicendo che sostanzialmente con La Rocca ci fu questa battuta a casa di Maurizio Zuccaro, è così?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Sì, sì.

Pubblico Ministero - E dopo quanto tempo rispetto all'omicidio, se lo ricorda?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Stiamo parlando sempre in quei dieci mesi, in quei dieci mesi che io fui scarcerato, quindi dopo l'omicidio, stiamo parlando dopo l'omicidio di Gino Ilardo, io non credo che fui arrestato dopo molto tempo.

Pubblico Ministero - Quindi prima del suo arresto dico?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, prima del mio arresto, certamente, prima del mio arresto. Prima del mio arresto e dopo l'omicidio di Gino Ilardo.

Pubblico Ministero - Ho capito, in questo frattempo, in questo periodo.

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Sì

Pubblico Ministero - Senta, lei prima ha fatto riferimento alla circostanza che alcune notizie diciamo in merito a questo omicidio provenivano anche attraverso i colloqui di Maurizio Signorino. Maurizio Signorino era libero all'epoca?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Sì, Maurizio Signorino era libero ed andava a trovare...

Pubblico Ministero - Con chi faceva i colloqui?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Con suo fratello Sergio Signorino.

Pubblico Ministero - Si ricorda dove era detenuto, questi colloqui in quale carcere si sono svolti? Imputato procedimento connesso, La Causa S. - A Bicocca.

Pubblico Ministero - E chi c'era detenuto più dei soggetti coinvolti in questa vicenda all'epoca, al carcere di Bicocca?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Benedetto Santapaola figlio di Salvatore.

Pubblico Ministero - Non ho capito, scusi, ha detto?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Vincenzo Santapaola figlio di Salvatore, ho sbagliato avevo detto Benedetto.

Pubblico Ministero - Aveva detto Benedetto.

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Vincenzo Santapaola figlio di Benedetto.

Pubblico Ministero - Aspetti, lo ripeta perché non si è sentito bene, quindi era detenuto ha detto Vincenzo Santapaola?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Vincenzo Santapaola figlio di Salvatore.

Pubblico Ministero - Senta, successivamente a questa fase di questo omicidio nell'ambito della vostra organizzazione si è ancora discusso o poi la cosa insomma è finita lì, è una discussione che non si è più presa?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, non..., non ricordo che si prese più una discussione del genere. Ricordo solamente che Maurizio Zuccaro si appropriò di un'estorsione di carne all'ingrosso della zona industriale dove, se non ricordo male, prendeva i soldi Gino Ilardo e quindi poi subentrò Maurizio Zuccaro su questa situazione.

Pubblico Ministero - E si ricorda qual era questa estorsione, che attività commerciale era, che tipo di estorsione?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Era un'attività di ingrosso di carne, di macellazione, attività di distribuzione carne di vitello, era alla zona industriale, che tra l'altro ve n'era un'altra sempre a Gela, che non so se era lo stesso proprietario di questa qua di Catania, che vi era sempre Gino Ilardo che prendeva i soldi, era sotto estorsione, un'altra attività di ingrosso di carne di vitello.

Pubblico Ministero - Non si ricorda come si chiamasse il titolare di questa attività sottoposta ad estorsione?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, non lo ricordo perché poi di questo Maurizio Zuccaro incaricava o Benedetto Cocimano o Maurizio Signorino. Che tra l'altro forse, se non ricordo male, gli agganci con questa ditta, se non ricordo male, non vorrei adesso sbagliare, furono presi anche attraverso un altro che era sottoposto ad estorsione di San Giuseppe la Rena, uno che vendeva formaggi all'ingrosso, formaggi e salumi, sempre sottoposto ad estorsione da Maurizio Zuccaro, che gli fece prendere l'aggancio con questo qua della zona industriale, se non ricordo male, un appuntamento vi fu anche attraverso questo, questa persona di San Giuseppe la Rena, questo imprenditore.

Pubblico Ministero - Senta, lei è a conoscenza se Gino Ilardo avesse rapporti diretti con Bernardo Provenzano?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, a conoscenza in quel periodo no.

Pubblico Ministero - E quando è che ne viene a conoscenza?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Successivamente, nelle detenzioni che si parlava, si parlava che era..., che aveva un rapporto un po' con tutti e particolarmente con Provenzano, Enzo Aie llo mi parlò di cui lui con parole poco piacevoli, dice: "E lui che mi ha fatto arrestare quando ero latitante, ha fatto arrestare Eugenio Galea", riferendosi a Gino Ilardo.

Pubblico Ministero - Quando glielo disse Enzo Aiello questo fatto: "È stato Gino Ilardo che mi ha fatto arrestare"?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Non mi ricordo se ne parlammo alla mia scarcerazione del 2006, 2007, comunque nell'arco 2006 - 2009, in quell'arco temporale che fui scarcerato e poi riarrestato nel 2009. Non ricordo se vi fu anche, mi scusi, vorrei fare una parentesi, è un affioramento di pensiero, perché credo che non l'abbia detto nemmeno nelle dichiarazioni dei centottanta giorni e non vorrei magari ricordare male, ma vi fu un commento su Gino Ilardo, non ricordo se fu da Enzo Aiello o da qualcun altro, su Gino Ilardo, sul fatto che una volta Gino Ilardo ebbe anche un'accusa di essersi appropriato dei soldi di Ferrara Accardi, cioè quello della acciaieria di Catania, acciaieria Me gara, se non ricordo male, però non so che rapporti avessero, se ci fossero rapporti e che rapporti avessero, solo questo piccolo commento. Pubblico Ministero - E questo commento si ricorda da chi fu fatto, cioè questa circostanza a lei...? Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Non mi ricordo se fu fatto da Enzo Aiello o da qualcun altro perché fu un commento così, buttato così, Ora mi è affiorato in questo momento e, ripeto, forse non l'ho detto nemmeno nei centottanta giorni.

Pubblico Ministero - Infatti non l'aveva detta questa cosa. Quindi è un commento fatto con Enzo Aiello, ma a distanza di quanto tempo rispetto ai fatti?

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, stiamo parlando rispetto ai fatti a distanza di..., i fatti avvennero nel '96, stiamo parlando a distanza di dieci anni, ammesso che ricordo bene che sia stato lui a fare il commento.

Pubblico Ministero - Non ne ha certezza diciamo.

Imputato procedimento connesso, La Causa S. - No, no.

### **Di Raimondo Natale.**

Di Raimondo Natale è stato esponente dal 1980 della famiglia malavitosa Santapaola, al cui interno è stato investito, a partire dal 1996, di compiti di reggenza. Tratto in arresto nel 1993, ha iniziato a collaborare con la giustizia nell'ottobre del 1998. Nel corso della sua collaborazione si è autoaccusato di gravi delitti (estorsioni e omicidi) per i quali ha riportato condanne ormai definitive con riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione.

Il collaborante, nell'inquadrare il contesto criminale dell'epoca, ha confermato che quando era stato commesso l'omicidio in pregiudizio di Luigi Ilardo, a reggere le fila dell'organizzazione all'esterno del carcere vi era Quattroluni Aurelio e ha brevemente ricostruito le tensioni interne al clan tra la cellula di Monte Po e i transfughi del gruppo dei Ferrera; tensioni sfociate, dopo l'omicidio della Minniti, nell'uccisione di Vito Licciardello (torturato e ucciso perché accusato da Quattroluni e Cristaldi Salvatore di avere avuto un coinvolgimento in quell'omicidio: v. sentenza della Corte di Assise di Catania del 28.6.2003, nel procedimento penale c.d. Orione 5, versata in atti, con la

quale furono condannati per tale omicidio Cristaldi Salvatore, Giuffrida Alfio Lucio, Giustino Carmelo, Quattroluni Aurelio e Scalia Orazio).

Quanto all'omicidio dell' Ilardo, che aveva personalmente conosciuto essendogli stato presentato come cugino del Madonia presso il carcere dell'Ucciardone nel marzo del 1988, il Di Raimondo ha riferito di avere percepito che questi era ormai isolato all'interno della famiglia di appartenenza verso i mesi di marzo-aprile del 1996, allorché Tusa Francesco, detenuto anch'egli a Bicocca, gli aveva detto, testualmente, *"Vedi che noi non corrispondiamo di mio cugino, anzi facci sapere ad Aurelio Quattroluni, a Lello, che la persona nostra che lui si deve incontrare è Vaccaro Lorenzo, anzi gli devi dire anche se tramite sempre Vaccaro c'è u zu Binu che lo vuole conoscere. Ciò già appariva preludio alla decisione di procedere alla sua eliminazione fisica ("che non ci interessa più, che è una brutta storia per chi riceve una cosa di questa, è una persona... niente, cioè non è che mettiamo mi ha detto: "Sai mio cugino è posato ", posato vuol dire che se uno, porto un esempio, a volte fanno degli sbagli dentro "cosa nostra", viene posato, viene messo fuori, ma è raro che succede una cosa del genere perché dentro "cosa nostra" si può uscire solo o con la morte o per come ho fatto io che ho collaborato con la giustizia ")*. Sempre colloquiando con il Tusa, aveva inoltre avvertito i segnali della spaccatura che stava maturando all'interno di cosa nostra, poiché questi gli aveva detto che Bernardo Provenzano, che pure aveva già un filo diretto con Quattroluni per il tramite di Brusca, voleva conoscere il predetto Quattroluni (*"Senti qua "* - aveva risposto il collaborante comprendendo che Provenzano voleva affrancarsi dal l'intermediazione di Brusca - *"ma se u zu Binu voli canusciri a Lello la sa la strada che deve fare "*). Nella stessa circostanza, il Tusa gli aveva altresì rappresentato l'esistenza di un contrasto tra i Madonia e i Cammarata di Riesi, appoggiati da Francesco La Rocca, "patriarca" della famiglia calatina di "cosa nostra".

Aveva riportato tali informazioni, per lui di particolare interesse poiché Ilardo era solito incontrarsi con Quattroluni Aurelio, componente del gruppo di Monte Po, a Aiello Vincenzo e Marcello d'Agata, che aveva incontrato per la celebrazione del processo Orsa Maggiore, e Aiello, storico esponente del clan Santapaola, aveva commentato il fatto dicendo che la decisione era giunta in ritardo, dopo che l'Ilardo si era già appropriato del denaro proveniente dall'estorsione alle acciaierie Megara (*"Ah - dice - ora non ci interessa più dopo che si è mangiato i soldi dell'acciaieria Megara?"*; ed ancora *"Enzo Aiello, dice: "Si mangiarunu cinquecento, settecento milioni dell'acciaieria Megara " e là è la prima volta che sento parlare io della situazione della acciaieria Megara. E questa è stata tutta la base di Gino Ilardo"*).

Circolavano inoltre, all'interno del clan Santapaola, lamentele per la formazione dell'autonomo gruppo dell'autonomo gruppo con il quale Ilardo faceva rapine agli autotrasportatori.

Aveva appreso dell'omicidio mentre si trovava a Roma, nell'aula bunker di Rebibbia, per un'udienza del processo Orsa Maggiore (ha precisato il collaborante che dovevano essere sentiti i collaboranti Avola e Samperi), ed era rimasto colpito dall'indifferenza dei

Madonia, parenti della vittima.

In quella sede non vi erano stati commenti; solo al ritorno a Catania Enzo Santapaola, che era stato assente all'udienza, gli aveva spiegato che era rimasto lì proprio per occuparsi dell'omicidio (Testimone, Di Raimondo N. - No, in quella sede completamente, poi dopo quando ritornai io giù, scendemmo tutti, scendiamo tutti qua perché è finita la trasferta, ho saputo da mio compare che se Vera..., Enzo Santapaola mi ha detto che... Pubblico Ministero - Enzo Santapaola lei ha saputo? Testimone, Di Raimondo N. - Si, non era venuto su a Roma perché si era sbrigato questa cosa. Pubblico Ministero - Che significa " si era sbrigato questa cosa " ? Testimone, Di Raimondo N. - Che si era sbrigato per fare uccidere questo qua. Gino Ilardo. Pubblico Ministero - Santapaola era detenuto ed era imputato nel processo Orsa Maggiore? Testimone, Di Raimondo N. - SI eravamo imputati nello stesso processo. Pubblico Ministero - Però lui non partecipò alla trasferta? Testimone, Di Raimondo N. - No, ma ci stava anche imputato sia Tusa Lucio, sia Tusa Francesco, sia suo zio Madonia Giuseppe, ci stavamo tutti. Pubblico Ministero - E quindi che cosa le disse Santapaola esattamente? Testimone, Di Raimondo N. - Enzo mi ha detto che non era venuto a farsi la trasferta a Roma perché si è sbrigato questa cosa per questo omicidio qua.). Santapaola Vincenzo - ha precisato il Di Raimondo - riusciva a comunicare agevolmente con i sodali in libertà poiché all'epoca, presso il carcere di Bicocca, era detenuto anche Sergio Signorino, fratello di Maurizio, ed era quindi sufficiente organizzare insieme i colloqui con i familiari.

Vincenzo Santapaola non gli aveva riferito chi fossero stati gli esecutori materiali, ma lui aveva supposto che potesse trattarsi del gruppo dello Zuccaro (Testimone, Di Raimondo N. - lo dottore non ho mai chiesto, però le persone fuori che aveva lui erano suo cognato, Maurizio Signorino, Cocimano Benedetto, un nipote loro, erano questi il gruppo. Pubblico Ministero - Suo cognato chi è innanzitutto? Testimone, Di Raimondo N. - Maurizio Zuccaro. Pubblico Ministero - Poi ha detto? Testimone, Di Raimondo N. - Poi ci stava Maurizio Signorino, Cocimano o Cusimano Benedetto, un nipote suo, non so neanche, sentivo parlare di un nipote suo però non sapevo e non so neanche chi era, se era marito della nipote, non lo so. Pubblico Ministero - Queste erano le persone diciamo più vicine a Enzo Santapaola? Testimone, Di Raimondo N. - Sì, in questo gruppo, questo gruppetto così. Pubblico Ministero - Tra questi soggetti lei sa se... Testimone, Di Raimondo N. - Ah, scusi, c'era anche Santo La Causa..;

Marcello D'Agata, Aiello Vincenzo e Santo Battaglia - ha proseguito il collaborante - gli avevano altresì riferito che Ilardo era ritenuto coinvolto nell'omicidio Famà. Detta informazione, particolarmente grave e idonea a provocare la violenta reazione degli esponenti del clan Santapaola poiché, in quel periodo, era tra loro diffuso il convincimento che l'omicidio delPAw. Famà e l'omicidio della Minniti avessero un'identica matrice, proveniva da Madonia Giuseppe (Testimone Di Raimondo N.: Mi è stato detto che era stato lui ad ammazzare l'avv. Famà". Pubblico Ministero - Da chi le fu detta questa cosa, se lo ricorda? Testimone, Di Raimondo N. - Noi parlavamo sempre..., sii stretti eravamo io, Marcello D'Agata, Enzo Aiello, questi. Santo Battaglia eravamo queste le strette persone che a volte si parlava, soprattutto in quel periodo, l

'ho detto poco fa, era un periodo capiscimi di confusione, ma sempre per tutto quello che era successo.(...) Pubblico Ministero - E questa notizia che sarebbe stato diciamo l'Ilardo a commettere l'omicidio dell'Avvocato Famà da chi proveniva, cioè loro da chi l'avevano saputa questa cosa? Testimone, Di Raimondo N. - Dal cugino al cento per cento, è stato lui. Pubblico Ministero - Chi è il cugino? Se può fare sempre nome e cognome. Testimone, Di Raimondo N. - Madonia Giuseppe - (...) Pubblico Ministero - Da Madonia Giuseppe. Quindi sostanzialmente lei mi sta dicendo che Madonia Giuseppe avrebbe dato questa notizia alle persone che lei ha citato e questi poi la commentarono con lei? Testimone, Di Raimondo N. - Sì, non so a chi, però a noi c'è arrivata questa notizia che questo qua, allora essendo che, come ho detto poc 'anzi, facevamo tutto un filo diretto sull 'omicidio della moglie di Benedetto Santapaola e l 'omicidio Famà, abbiamo fatto tutto un filo diretto noi, allora uno più uno fa due invece poi gli sviluppati dopo sappiamo chi è stato)<sup>5</sup>.

Solo successivamente, dopo la collaborazione con la giustizia di Giuffrida Alfio, esponente di spicco del clan Laudani che aveva rivelato come la responsabilità dell'omicidio dell'Avv. Famà dovesse ricondursi al suo gruppo criminoso, e dopo l'avvenuta diffusione, a seguito delle rivelazioni del Col. Riccio nel processo a carico di Salvo Andò, del ruolo di informatore delle FF.OO. che Ilardo aveva svolto, facendo arrestare numerosi latitanti di cosa nostra fra i quali lo stesso Aiello e l'agrigentino Fragapane, si era compreso il reale motivo dell'uccisione che Madonia aveva, evidentemente, preferito nascondere.

Al delitto - ha precisato il collaborante - gli risultava che fosse rimasto estraneo Quattroluni Aurelio, che, pur essendo all'epoca, insieme a Zuccaro e a Mangion Giuseppe<sup>6</sup>, responsabile del clan soprattutto sul piano militare, era invisito ad Aldo Ercolano per via dell'omicidio di Vito Licciardello.

Il collaborante ha poi offerto conferma del fatto che, nel periodo in esame, Santo La Causa appartenesse al gruppo dello Zuccaro, nel quale era entrato per volere di Aldo Ercolano, affermando che lo stesso era "all'apice" dei loro obiettivi "per essere ucciso" poiché aveva militato nel gruppo dei Ferrera ed era inoltre ritenuto responsabile dell'omicidio di affiliati santapaoliaani ( Garasi Franco e tale "Enzo Caudullo, detto Enzo u turcu, che era affiliato a Calogero Campanella di Picanello"); temendo per la propria vita, soprattutto dopo l'uccisione di Vito Licciardello con il quale aveva avuto

---

<sup>5</sup> convincimento che, peraltro, lo stesso Ilardo esplicito al Riccio affermando di averlo appreso dal Quattroluni: si vedano le trascrizioni - acquisite in atti - delle dichiarazioni del Ilardo registrate dal Riccio.

<sup>6</sup> Mangion Giuseppe, detto Enzo, figlio di Mangion Francesco, quest'ultimo uomo d'onore di vecchia data ed esponente di vertice della famiglia catanese di cosa nostra, essendo stato prima vice rappresentante della famiglia e poi consigliere, nonché braccio destro del capo della famiglia, ovvero Santapaola Benedetto.

La sua affiliazione al clan è stata riconosciuta già con sentenza n. 20/96 della Corte di Assise di Catania (proc. Orsa Maggiore), con la quale è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Mangion Giuseppe era inoltre cognato di Aldo Ercolano, all'epoca dei fatti vice rappresentante in carica della famiglia catanese.

uno stretto legame in quanto entrambi avevano militato nel gruppo dei Ferrera, La Causa si era quindi avvicinato allo Zuccaro, con il quale, con tutta probabilità, progettava di uccidere Quattroluni (*"Testimone, Di Raimondo N. - ... che dovevano uccidere ad Aurelio Quattroluni, allora c'era questa spaccatura, chiamata spaccatura, dentro l'organizzazione che questa spaccatura si stava portando a peggiorare in quel contesto lì, ripeto a dire, la confusione che c'era della morte di Santapaola, quest'altra era un'altra confusione che ci stava dentro la nostra organizzazione, loro cercavano Aurelio Quattroluni per ammazzarlo, Aurelio... Pubblico Ministero - Loro chi? Testimone, Di Raimondo N. : il gruppo di Maurizio Zuccaro, cioè Santo La Causa.*).

Negli anni successivi era invece maturato un allontanamento del La Causa dallo Zuccaro, poiché, quando nel '97 si erano rivisti nel carcere di Bicocca (il La Causa - ha correttamente precisato il collaborante - era stato tratto in arresto per detenzione di arma da fuoco), si era lamentato dell'inadeguato sostegno economico che questi gli offriva e dei maltrattamenti che gli infliggeva Enzo Santapaola (ha precisato Di Raimondo che lui stesso era dovuto intervenire, segnalando il fatto ad Aldo Ercolano, affinché Santapaola Vincenzo smettesse di vessare il La Causa).

Il collaborante ha infine precisato che, per la posizione che Ilardo rivestiva all'interno di cosa nostra, era indubbiamente possibile che egli si incontrasse con Provenzano, avendo contatti con una serie di esponenti di spicco delle varie articolazioni territoriali dell'organizzazione criminale, fra i quali Antonio Gargano, *"consigliere di Bagheria"*, e *"Peppino"* Farinella, della zona di Barcellona Pozzo di Gotto. Provenzano, del resto - ha proseguito il Di Raimondo - era una sorta di *"santo protettore di Madonia"*.

Quanto alla possibilità, per gli affiliati detenuti, di trasmettere e ricevere informazioni e direttive, comunicando tra loro e con i sodali in libertà, il Di Raimondo ha riferito che Quattroluni, Scalia e tale Carmelo "u gufu" riuscivano, pur non essendo suoi familiari, a partecipare ai colloqui con lui presso il carcere di Cosenza. Ha inoltre aggiunto che tra detenuti riuscivano a comunicare senza particolari difficoltà durante le udienze, alle quali presenziavano anche gli imputati sottoposti al regime dell'art. 41bis dell'O.P. non essendosi ancora diffusa la partecipazione in videocollegamento (*Collaboratore, Di Raimondo N. - Enzo Scalia, Carmelo 'u gufu... tutti questi... tutti ragazzi... questi due erano quelli che venivano sempre. Pubblico Ministero - Venivano dove? Collaboratore, Di Raimondo N. - In carcere a farmi... là, a Cosenza, oppure qua nell'aula bunker oppure nei vari processi che avevo io, a raccontarmi tutte le cose. Pubblico Ministero - Quindi venivano a farle anche dei colloqui in carcere. Collaboratore, Di Raimondo N. - Sì, anche al carcere, a Cosenza. Sì, sì. Pubblico Ministero - E come facevano a farle i colloqui in carcere? Collaboratore, Di Raimondo N. - A Cosenza... a Cosenza è venuto Quattroluni. Quando io... quando è successo l'omicidio di Vito Licciardello, che era morta prima la moglie di Santapaola, poi la scomparsa di Vito Licciardello, mi è venuto colloquio... tramite sempre... tramite quel coso che le ho detto io: il... quel... il pomeriggio ci stava quel... ci facevano uscire all'aria, però nel... sempre nella sezione e c'era 'sto cancellone. E più una volta è venuto... è entrato direttamente Quattroluni. E entrato a colloquio con la scusa che si era dimenticato il documento, come se era un parente mio, e l'hanno fatto*

*entrare. E la là dice lui che è andato... il Vito Licciardello era partito in America, cioè che era stato ucciso. (...) Presidente - A lei personalmente? Come ha saputo che proveniva da Madonia? Collaboratore, Di Raimondo N. - Perché ne parlavamo in cella che ce lo diceva D'Agata Marcello, vuol dire che D'Agata, essendo consigliere D'Agata Marcello, qualcuno aveva detto; dal 41, perché il 41 all'epoca, Presidente, non era in video... stavamo attaccati quasi, non... Allora qualcuno del 41 l'ha detto a Marcello e con Marcello si è aperto 'sto discorso e ne abbiamo parlato io, Santo Battaglia, Enzo Santapaola stesso, eravamo tutto 'sto gruppo che parlava, Enzo Aie Ilo. Si parlava di 'sta cosa di Madonia che aveva mandato a dire che l'avvocato Famà l'aveva ucciso suo cugino. (...) Presidente - Con chi era in cella o comunque con chi aveva la possibilità di incontrarsi? In carcere dico, non in aula. Collaboratore, Di Raimondo N. - In aula mi incontravo, come lei sa, con tutti quanti la maggior parte perché non c'era distinzione: "Tu avevi quella cella...", avevamo tutti... "Dove ti metti?", "Ci mettiamo qua", perché dove ci conveniva i cinque, sei a parlare ci mettevamo, non c'era 'sto problema. Nella sezione dove stavo io, prima di passare dall'altra parte, stavo con i ragazzi miei, coi Mascali, con tutti i ragazzi del gruppo... Poi c'erano altre persone, Cappello... non è che... Però non era la sezione dove ci stavano tutte le persone che facevano parte a "cosa nostra", che stavano la maggior parte nell'altra sezione, dove poi a giugno sono stato costretto, per volere... per volere di Aldo e di altre persone, a mettermi in quella sezione, a prendermi tutte le redini in mano e portare benessere all'organizzazione, sia economico e sia nell'ambito delle cose più gravi).*

Di Raimondo ha infine spiegato che Quattroluni, che aveva militato in precedenza nel gruppo del Castello Ursino capeggiato da Natale D'Emanuele ed era poi transitato nel gruppo di Monte Po, divenendo "uomo d'onore" e assumendo compiti di reggenza dell'organizzazione, era dipendente delle poste Italiane, aggiungendo che non era però soprannominato il "postino".

#### **Le dichiarazioni di Brusca Giovanni (ud. 10.11.2015)**

Brusca Giovanni, capomafia di area palermitana, coinvolto nella strage di Capaci per la quale è stato condannato con sentenza definitiva, già reggente della famiglia e del mandamento di S. Giuseppe Jato dal 1989 al 20 maggio 1996, data in cui fu tratto in arresto, divenendo collaboratore di giustizia poco dopo la cattura, ha riferito che verso la fine del mese di aprile del 1996 aveva appreso da Quattroluni Aurelio, che all'epoca era suo referente per l'area etnea, che Madonia aveva dato ordine di uccidere Ilardo. Di tale ordine, trasmesso dai Santapaola, era destinatario lo stesso Quattroluni.

A quel punto, esso collaborante, tramite un biglietto, si era messo in contatto con Bernardo Provenzano per cercare di capire il motivo dell'iniziativa. Mentre attendeva la risposta di Provenzano, Ilardo era stato ucciso. Aveva poi appreso, sempre da Aurelio Quattroluni, che ad occuparsi dell'omicidio era stato un cognato di Salvatore Santapaola, fratello di Nitto, di nome Zuccaro che aveva difficoltà di deambulazione e camminava su sedia a rotelle. Il "pizzino" con il quale Provenzano aveva risposto al suo messaggio, invitandolo a temporeggiare per meglio approfondire le ragioni della decisione presa da Madonia di uccidere il cugino, gli era stato recapitato solo dopo la morte dell'Ilardo (il documento, sequestrato al Brusca allorché fu tratto in arresto nel maggio del 1996, è

stato acquisito in copia agli atti: l'autore dello scritto diceva di non essere in grado di fornire risposte sul fatto riguardante il "cugino di Pillo", non riuscendo ad orientarsi nella "situazione", e, viste le incertezze - incertezze, sembra potersi concludere, sulle sorti del "cugino di Pillo" invitava il Brusca - v. punto n. 19 della lettera - a "lentare di lavorare" su una questione verosimilmente concernente un'impresa alla quale era interessato anche il predetto "cugino di Pillo").

Si riporta stralcio delle dichiarazioni rese dal Brusca (pp. 15 ss. verbale dell'udienza del 10/11/2014):

*Pubblico Ministero - Sì. Senta, le volevo chiedere una cosa prima di arrivare diciamo al momento poi del suo arresto. Quando Quattroluni le viene a dire che c'era stato quest'ordine per commettere quest'omicidio, le disse quest'ordine da chi proveniva e su indicazione di chi?*

*Imputato. Brusca G. - Ma credo, se non ricordo male, qualcuno dei Santapaola, in particolar modo mi faceva il nome di un certo Zuccherò, uno che aveva difficoltà motorie, che camminava su una sedia a rotelle, una cosa del genere, io non lo conosco, non l'ho mai visto, comunque arrivava dalla famiglia Santapaola.. in particolar modo di questo... un cognato di uno di questo signor Zuccherò. che io non conosco.*

*Pubblico Ministero - Che lei non conosce. Le fu data anche l'indicazione da parte..., su altri soggetti che potevano avere dato questa disposizione di commettere quest'omicidio?*

*Imputato, Brusca G. - Se non ricordo male che arrivava la richiesta da Giuseppe Madonia. dal carcere, però, ripeto, quali canali, come arrivava, questo non glielo so dire.*

*Pubblico Ministero - Senta, lei ha detto che una volta..., innanzitutto questa richiesta, questa informazione e questa richiesta da parte del Quattroluni rispetto alla data in cui viene commesso l'omicidio, che è il maggio del 1996, quanto tempo prima le arriva questa richiesta del Quattroluni, quindi quanto tempo prima rispetto al 10 maggio 1996?*

*Imputato. Brusca G. - Guardi dottore, saranno stati dieci, quindici, venti giorni, non glielo so dire, comunque poco tempo prima ed i tempi..., comunque e poi i tempi di comunicazione, perché non è che subito prendevo il telefono e comunicavo, dopo che avevo scritto a Bernardo Provenzano e poi Bernardo Provenzano mi dava risposta, parliamo di una decina di giorni, diciamo tutto.... tempi vicini in sostanza.*

Per quanto riguarda le causali del delitto, Brusca ha chiarito che era già diffuso il sospetto che Ilardo fosse confidente delle FF.OO., precisando che, dopo l'arresto di Vaccaro Domenico, i sospetti di delazione caddero su De Caro che per tale ragione fu ucciso. Dopo l'omicidio di De Caro si ritenne però che il confidente fosse Ilardo, sul conto del quale già gravavano dicerie perché, malgrado fosse sottoposto alla sorveglianza speciale, si muoveva liberamente, guidava l'automobile senza patente e non subiva controlli a casa. Il collaborante ha inoltre riferito, quali ulteriori ragioni di sospetto, che era apparso anomalo che all'arresto del predetto Vaccaro fossero

intervenute forze di polizia nissene e che Ilardo, durante una riunione con il reggente della famiglia di Mussimeli, non aveva spento il cellulare, come imponevano le loro regole interne, ma lo aveva lasciato acceso e lo aveva appoggiato sul tavolo, asserendo di essere in attesa di una chiamata. A carico di Ilardo, secondo il racconto di Brusca, vi erano anche accuse circa l'indebita appropriazione di una notevole somma di denaro (trecento o quattrocento milioni delle vecchie lire) versati dai responsabili delle acciaierie Megara. Ilardo aveva detto di aver consegnato la somma ad Antonio Tusa e la famiglia catanese non era comunque riuscita a recuperare il denaro.

Il collaborante ha aggiunto che solo dopo la morte di Ilardo erano venuti a sapere, con certezza, che egli collaborava con le Forze dell'ordine e che non sapeva se la realizzazione dell'agguato proprio alla vigilia della decisione della vittima di collaborare in forma ufficiale con la Magistratura fosse ascrivibile a casualità o se, come portava a ipotizzare l'urgenza con la quale era stata richiesta e eseguita l'uccisione, vi fosse stata una fuga di notizie.

Era comunque sua convinzione che Madonia avesse delle certezze sul conto di Ilardo, al contrario di Provenzano che aveva invece chiesto di approfondire meglio la questione.

Osserva, dunque la Corte che:

**1)** il collaborante La Causa Santo –che ha avuto quali fonti Antonio Motta e Vincenzo Santapaola, figlio di Benedetto , insieme ai quali era stato detenuto presso il carcere di Bicocca tra il '96 e il '98- ha riferito:

- di avere appreso che l'omicidio, alle cui fasi organizzative aveva preso parte, era stato commissionato da Madonia e che l'ordine era pervenuto al clan Santapaola tramite Aldo Ercolano;

- che sia Madonia che Aldo Ercolano, pur essendo all'epoca detenuti e sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., riuscivano ugualmente a trasmettere messaggi ai sodali sia all'interno del carcere che nelle celle dell'aula bunker durante le udienze del procedimento Orsa Maggiore che si stava all'epoca celebrando;

- che Madonia aveva fornito un falso movente, comunicando che Ilardo era responsabile dell'omicidio dell'Avv. Famà, azione criminosa che non era mai stata autorizzata da alcuno degli esponenti dell'organizzazione mafiosa operante in territorio etneo e che, anzi, era avvenuta a loro insaputa;

che, nel momento in cui era divenuto noto che Ilardo era stato informatore di un colonnello dei Carabinieri, si era compreso che era stato quello il reale motivo delle pressioni ricevute perché si procedesse alla sua eliminazione ;

**2)** il collaborante Di Raimondo Natale ha dichiarato:

- che alcuni mesi prima dell'omicidio (marzo-aprile '96) Ilardo era stato

improvvisamente isolato all'interno della famiglia di appartenenza;

- di avere appreso che il mandato omicidiario proveniva da Giuseppe Madonia;

- che le sue fonti di informazione erano state Aiello Vincenzo, Santo Battaglia e Marcello D'Agata;

- che Madonia aveva fatto sapere alla famiglia Santapaola che Ilardo era coinvolto nell'omicidio dell'Avv. Famà, e, stante il collegamento che lo stesso collaborante e molti degli esponenti del suo gruppo criminale in quel periodo operavano tra gli omicidi Famà e Minniti ciò equivaleva ad accusarlo dell'omicidio della Minniti, moglie di Santapaola Benedetto (ragione sufficiente per procedere alla sua eliminazione);

- che solo in seguito si era appreso che diversi erano gli effettivi autori di detti due omicidi e che Ilardo era stato un'informatore delle forze dell'ordine in procinto di divenire collaboratore di giustizia, chiarendosi così quale fosse il reale movente della sua uccisione;

**3)** il collaborante Brusca Giovanni, che aveva avuto quale sua fonte Quattroluni Aurelio, riferiva che:

- l'ordine di uccidere Ilardo proveniva dai Santapaola con il mandato di Madonia;

- della questione, lo stesso Brusca aveva ritenuto di dover interessare Provenzano, cosa che aveva fatto inviando a quest'ultimo una lettera;

- la missiva di risposta del Provenzano era pervenuta al Brusca solo dopo l'uccisione dell'Ilardo e conteneva un invito a temporeggiare;

- a carico della vittima vi erano sospetti di delazione in conseguenza di numerosi arresti di latitanti avvenuti dopo la sua scarcerazione, della presenza di forze di polizia nissene in occasione dell'arresto di Vaccaro Domenico, del fatto che Ilardo, durante una riunione con il reggente della famiglia di Mussumeli, avesse, contrariamente alle regole di "cosa nostra", tenuto il cellulare acceso sul tavolo, asserendo di essere in attesa di una chiamata, nonché in relazione alla libertà della quale egli godeva e alla mancanza di controlli da parte delle FF.OO. malgrado la sua condizione di sorvegliato speciale;

-Ilardo era altresì sospettato di appropriazione dei proventi dell'estorsione ai danni delle acciaierie Megara.

Il consistente quadro probatorio a carico dell'imputato Madonia Giuseppe è ulteriormente arricchito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Cosenza Giacomo, Vara Ciro Gaetano e Giuffrè Antonino.

Anche in ordine alle dichiarazioni rese da detti collaboranti appare opportuno, per completezza e comodità espositiva, riportare la parte motiva della impugnata sentenza relativa alle dichiarazioni rese dai medesimi.

#### **Cosenza Giacomo.**

Cosenza Giacomo, che ha fatto parte del gruppo Sciuto-Tigna, facente capo a Biagio Sciuto e, al suo interno, è stato vicino a Privitera Orazio<sup>7</sup>, del quale è cugino, ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2001. Nel 2008, a seguito della revoca del programma di protezione, lo stesso era tornato a vivere a Catania, e, come ha ammesso, aveva riallacciato i rapporti con ambienti criminali, ritrattando le sue precedenti dichiarazioni. Il suo percorso collaborativo è ripreso nel 2011.

Il collaborante, sentito all'ud. del 22.3.2016, ha riferito di avere conosciuto Gino Ilardo, presentatogli da Privitera Orazio e Alfio Aiello nel dicembre 1995. In quel periodo Orazio Privitera era latitante tra Scordia e Militello e aveva affari in comune con Ilardo nelle rapine agli autotrasportatori e, forse, nel traffico di sostanze stupefacenti. Il Cosenza era da poco uscito dal carcere e Privitera lo aveva invitato a stare vicino a Ilardo e ad Alfio Aiello, quest'ultimo già componente del gruppo dell'Ilardo (ha spiegato il Cosenza che i rapporti tra Privitera Orazio e Ilardo erano buoni: il Privitera, in particolare, che aveva una "guerra interna" con Biagio Sciuto per questioni concernenti le guardiane nella zona industriale di Catania, aveva in mente di formare un gruppo autonomo con lo stesso). Si incontravano nell'azienda agricola di Lentini, ove, alle volte, lui stesso, con Biondo Giuseppe o con Alfio Aiello, lo accompagnava dopo averlo prelevato a casa, in via Quintino Sella.

Per conto di Ilardo facevano usura, traffico di stupefacenti con fornitori di Reggio Calabria, rapine ad autotrasportatori sulla Catania - Lentini e sulla Catania - Gela, alcune delle quali avevano fruttato proventi per circa un miliardo. Il materiale veniva poi venduto "ai calabresi" e di ciò si occupava lo stesso Ilardo. Questo aveva ingenerato malcontento nella cosca facente capo a Nitto Santapaola e i fratelli "catena" (ossia i Mascali) pretendevano una quota dei proventi.

---

<sup>7</sup> Privitera Orazio ha a lungo militato nel gruppo facente capo a Sciuto Biagio, gruppo facente parte della galassia riconducibile a Cappello Salvatore, per poi transitare nel clan Cappello-carateddu intorno al 2008 : V. sentenza n. 512/2013 del GUP del Tribunale di Catania ("Revenge III, emessa in esito a giudizio abbreviato e relativa ad una serie di omicidi commessi in seno al clan Cappello - Carateddu tra il 2001 e il 2010; in particolare il Privitera è stato in detto procedimento imputato, in concorso con componenti del clan del "carateddu", facente capo a Bonaccorsi Ignazio, dell'omicidio aggravato nelle persone di Gianguzzo Matteo, Spalletta Giacomo e Maugeri Raimondo ascritti ai capi f), p) e t), e connessi reati ascritti ai capi e), g), ed h). Dai suddetti reati è stato assolto in grado di appello.

Ilardo utilizzava una Mercedes blu (l'autovettura che conduceva la sera dell'omicidio) e una Golf blindata blu, intestata forse a Biondo Giuseppe. Aveva inoltre un camion in proprietà con il predetto Biondo e con Alfio Aiello. Pur avendolo incontrato quotidianamente - ha proseguito il collaborante - non aveva avuto modo, nei giorni precedenti la sua uccisione, di percepire preoccupazioni da parte sua. Ricordava invece che aveva *"avuto un po' di pensieri"* quando, due o tre mesi prima che venisse fatto oggetto dell'agguato, aveva subito un furto nell'abitazione di via Quintino Sella. Nella circostanza, aveva sospettato che gli autori andassero ricercati tra gli amici delle figlie. Per questo avevano *"preso un paio di ragazzi"*, ma senza ottenere alcun risultato.

Risultava poi al collaborante che vi fossero attriti con Quattroluni Aurelio, sia per rivalità all'interno di cosa nostra, sia per il fatto che non venivano tollerate le attività illecite che Ilardo gestiva in modo autonomo. Sapeva comunque che si incontravano frequentemente, ma mai ciò avveniva nell'azienda agricola di Lentini poiché erano al corrente del fatto che quell'area era controllata, avendo effettuato delle bonifiche e avendo rinvenuto microspie fino ad un mese prima dell'omicidio.

Ha ricordato il collaborante che il giorno della sua uccisione, Ilardo nel pomeriggio, si era recato presso l'azienda, ove si trovava anche suo padre. Per quella sera avevano programmato di compiere una rapina ad un Tir carico di bestiame. Egli, improvvisamente, aveva però addotto un impegno ed era andato via. Prima che si allontanasse, lo stesso Cosenza aveva caricato dei fusti di olio, frutto anch'essi di una rapina, nella Mercedes (effettivamente rinvenuti all'interno del bagagliaio dell'auto nel corso del sopralluogo eseguito sul luogo e nell'immediatezza del fatto). Erano presenti anche Alfio Aiello e tali Gullotta, Giovanni Parisi, Giovanni Privitera, nipote di Alfio Aiello e figlio del collaborante *"Turi Privitera"*, e *"Pippo u biondo"*.

Il collaborante, con altri componenti del gruppo, si era quindi recato a Militello in Val di Catania per compiere un furto di rame. Ad un certo punto, Giuseppe Biondo li aveva avvisati telefonicamente, sull'utenza in uso ad Alfio Aiello, del fatto che era *"caduto Gino Ilardo"*. Sempre il Biondo, che avevano poi incontrato alla guida della Golf blindata, aveva loro confermato l'accaduto, avvertendoli di non tornare presso l'azienda agricola perché vi erano le forze dell'ordine ad effettuare controlli.

Mentre si recavano nel quartiere San Giorgio di Catania, presso l'abitazione di Alfio Aiello, un'altra telefonata li aveva avvertiti di restare lontani poiché era *"scattato"* un *"blitz"* che coinvolgeva il predetto Aiello.

Nei giorni seguenti, avevano incontrato il fratello di Gino Ilardo, ma questi non era riuscito a fornire indicazioni utili su causale o autori dell'omicidio.

Successivamente, avevano partecipato ad un incontro a Raddusa con Alfio Aiello e tale Turi Gullotta. L'incontro si era tenuto presso i Cutrona, titolari di un allevamento di bestiame, ed erano presenti persone di Gela e di Caltanissetta. Erano entrati Gullotta ed Alfio Aiello che, in quella circostanza, avevano appreso che si trattava di *"una cosa interna"* alla famiglia Madonia e avevano ricevuto l'invito a *"lasciare perdere"*.

In seguito, il collaborante era uscito dal gruppo, rientrando a far parte di quello di Orazio Privitera.

Era stato quest'ultimo a dirgli che l'ordine era partito da Madonia e che, ad eseguirlo, erano stati "Zuccaro e gli altri". Non gli aveva invece rivelato le reali ragioni sottese all'omicidio, che aveva ricondotto a contrasti concernenti la destinazione di proventi estorsivi (" *Gino si mangiava soldi delle entrate delle estorsioni e di queste cose qua*": p. 18 del verbale dell'udienza 22 marzo 2016). Orazio Privitera, in un periodo di comune detenzione, gli aveva anche riferito che a commettere l'omicidio erano stati Cocimano e Signorino.

Solo nel 2001 il collaborante aveva appreso che l'Illardo era stato un informatore delle forze dell'ordine.

Nel 2002 o nel 2003, ultimato il periodo di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione con la giustizia, era stato per alcuni periodi detenuto a Bicocca e collocato nella stessa stanza di Sebastiano Mascali. Questi gli aveva riferito sia del problema dell'estorsione alle acciaierie Megara (il collaborante ha ammesso, in relazione a tale attività di estorsione, di avere per due volte svolto la finizione di esattore per conto di Illardo), sia che il delitto era stato commesso con l'appoggio del gruppo catanese di cosa nostra facente capo alla famiglia Zuccaro (che il collaborante, inserito in diversa area criminale, ha erroneamente ritenuto essere il gruppo di Picanello, spiegando tuttavia che trattavasi di gruppo distinto da quello nel quale, da affiliato, era inserito Mascali Sebastiano, ossia il gruppo di Monte Po, e aggiungendo che, in ogni caso, in quel periodo tutti facevano capo ad Aurelio Quattroluni, il cui "luogotenente" era Orazio Scalia. Ha altresì precisato che gli risultava che anche il gruppo di Monte Po era in contrasto con Gino Illardo, ma che, alla fine, era stato il gruppo di "Picanello" - più correttamente, quello facente capo allo Zuccaro- ad eseguire l'omicidio).

#### **Vara Ciro Gaetano.**

Vara Ciro Gaetano, inserito dal 1980, anche con posizione di vertice, nella cosca mafiosa di Vallelunga Pratameno, si è costituito, dopo un periodo di latitanza, il 26 aprile 1996 e ha iniziato a collaborare con la giustizia dal 5 dicembre 2002, autoaccusandosi di gravissimi fatti delittuosi, quali il sequestro del piccolo Di Matteo. Quanto alla spinta a collaborare con la giustizia, lo stesso ha riferito che era una decisione maturata progressivamente e che una ragione decisiva era stata il desiderio di dare alla sua famiglia un futuro diverso.

Lo stesso, dopo aver sommariamente descritto il momento della sua affiliazione, avvenuta alla presenza del Madonia, ha riferito di essere stato, già nel novembre dell'82, designato capo della famiglia di Vallelunga, carica rivestita fino al 2001; di avere inoltre, dall'83 all'88, rivestito la carica di capo mandamento; di essere stato dall'89 - '90 vice rappresentante provinciale. Ha inoltre precisato che, prima di costituirsi, non aveva compiti di reggenza dell'organizzazione, rivestendo solo il ruolo di capo mandamento, ma era comunque ritenuto personaggio di spicco e veniva interpellato sulle questioni che rischiavano di far esplodere conflitti.

“Gino” Ilardo, che aveva conosciuto come parente dei Madonia e i rapporti con il quale si erano rinsaldati dopo la morte “dello zio” (Francesco Madonia), era stato affiliato alla medesima famiglia subito dopo l’omicidio di Giuseppe Calderone<sup>8</sup>, avvenuto a Catania nel settembre del ‘78, avendo dato appoggio e partecipato a tale episodio delittuoso, Gli risultava che alla cerimonia avevano partecipato “Piddu” Madonia, “Tano” Pacino<sup>9</sup>, Privitera Vincenzo, Calogero Sinatra, Giuseppe Cipolla, Peppino Trabona.

Ha ricordato il collaborante che Ilardo aveva avuto precedenti problemi con la giustizia per un sequestro di persona e che era stato latitante in territorio di Vallelunga Cammarata, finché era stato catturato a Roma nel dicembre ‘83, nell’abitazione di un uomo d’onore originario di Cammarata, provincia di Agrigento. Nella medesima vicenda, ha precisato il collaborante, erano coinvolti il gruppo di Gianni Chisena, all’epoca fidanzato di Clementina Ilardo, e “Piddu” Madonia, che aveva finanziato il sequestro. Il Chisena, che aveva partecipato anch’egli all’omicidio di Calderone, era stato poi ucciso nel carcere di Fossombrone, ove si trovava contemporaneamente detenuto anche Luciano Liggio. Ricordava che aveva fatto sapere, poco tempo prima, di essere preoccupato per la propria sorte.

Ilardo, dopo alcuni anni dalla cattura, aveva comunque avuto la concessione di permessi che gli avevano consentito di recarsi in Sicilia, ed era stato poi scarcerato, forse tra la fine di del ‘93 e l’inizio del ‘94. Dopo qualche settimana, era andato a trovarlo a Vallelunga, in compagnia di Loreto Insinna, uomo d’onore di Vallelunga, in quel momento reggente del mandamento. In tale circostanza, lui lo aveva informato dei contrasti di Madonia con gli agrigentini e del fatto che, all’interno di “cosa nostra”, si era creata una spaccatura che vedeva, dopo la cattura di Riina avvenuta nel gennaio 93, una fazione rappresentata a Palermo dal gruppo di Bagarella e Brusca, a Catania da Santo Mazzei, ad Agrigento da Fragapane e Antonio De Caro, a Trapani da Matteo Messina Denaro, contrapposta ad altra, rappresentata a Palermo da Provenzano, Benedetto Spera, Pietro Aglieri, a Catania da “Nitto” Santapaola, a Canicattì dai Ferro, a Caltanissetta da Madonia, che era un fedelissimo di Provenzano, dai Rinzivillo e da Vaccaro Domenico.

Su Caltanissetta, poi, come ha spiegato il collaborante, la spaccatura vedeva altresì contrapposti Cammarata Giuseppe, che si era avvicinato, tramite Francesco La Rocca, al gruppo di Bagarella - Brusca, e gli Emmanuello, che intendevano indebolire la posizione di Madonia.

L’Ilardo, in tale situazione, era vicino a suo cugino “Piddu” Madonia, ma curava anche i rapporti con il gruppo degli Emmanuello, tanto che aveva avuto incontri con Daniele Emmanuello e, nel ‘95, ne aveva voluto, con l’accordo di Madonia, l’affiliazione.

Già nel giugno del ‘94 - ha precisato il Vara - lo stesso era stato, unitamente a Vaccaro Domenico e sempre per volere di Madonia, eletto vice rappresentante provinciale e aveva chiesto di potersi occupare del mandamento di Gela. Alla cattura di Domenico

---

<sup>8</sup> Fratello del collaboratore di giustizia Calderone Antonino, Calderone Giuseppe diveniva segretario interprovinciale di cosa nostra dalla metà degli anni ‘70.

<sup>9</sup> Uomo d’onore della famiglia di Vallelunga Pratameno.

Vaccaro, nel '95, aveva poi ottenuto la reggenza provinciale insieme a Lorenzo Vaccaro (il Vara, nella circostanza, aveva invece rifiutato la co-reggenza).

... ..

Quanto alla posizione in seno al clan di appartenenza in epoca più prossima alla sua uccisione, Ilardo, secondo quanto comunicato al collaborante da Filippo Di Cataldo, imprenditore di Enna e socio di Madonia, era preoccupato per contrasti avuti con i suoi parenti ed era stato *“messo da parte”*. Il Di Cataldo gli aveva anche riferito dell'intenzione, manifestata da Ilardo, di trasferirsi all'estero<sup>10</sup>. Inoltre sapeva, per averlo appreso da Loreto Insinna, che, a causa di tali tensioni, Ilardo lo aveva cercato a Valledlunga. In quel periodo, che il collaborante ha collocato tra l'inverno e la primavera del '96, egli era tuttavia latitante e l'Insinna non era riuscito a rintracciarlo poiché non era ancora stato messo al corrente del luogo in cui si trovava. Con Insinna il collaborante ha riferito di essersi invece incontrato qualche settimana prima del 26 aprile 1996 (data che ricordava perché era quella in cui si era poi costituito, venendo poi condotto presso il carcere di Enna), per la precisione qualche settimana prima delle festività pasquali. In quella circostanza, parlando di Luigi Ilardo, Insinna gli aveva detto che *“lo stavano cercando i catanesi”*, fra i quali Aurelio Quattroluni, allora reggente di Catania e provincia con “Ciccio” La Rocca, poiché ritenevano che fosse coinvolto nell'omicidio della Minniti e in quello dell'avv. Famà. Lo stesso collaborante, come ha affermato, era del resto convinto del coinvolgimento dell'Ilardo nei due suddetti omicidi, e soprattutto in quello dell'Avv. Famà, poiché gli risultava che qualcuno, forse lo stesso Madonia, avesse avuto dei problemi con il predetto legale.

Ilardo, inoltre, *“creava anche dei problemi lì a Catania perché si era avvicinato ad un gruppo di malavitosi che non erano tanto ben accetti diciamo da Santapaola, dagli amici di Santapaola, erano dei rapinatori* Lorenzo Vaccaro stesso aveva commentato negativamente il fatto che egli si fosse avvicinato a questi personaggi dopo un incontro avvenuto a Catania, in un capannone nel quale aveva notato merce di provenienza delittuosa.

Il collaborante ha altresì riferito che il giorno in cui i media avevano divulgato la notizia dell'uccisione dell'Ilardo, Pietro Balsamo, “uomo d'onore” di S. Cono legato a Francesco La Rocca, detenuto anch'egli presso il carcere di Enna, nel reparto di alta sicurezza, aveva mostrato soddisfazione e aveva pronunciato frasi quali *“Scoppierà la bomba”*. Nella circostanza, lui aveva pensato che tali frasi fossero riferite all'omicidio della Minniti. Neppure erano apparsi addolorati i *“gelesi”* (il collaborante ha fatto riferimento a Pasquale Trubia, Salvatore Burgio ed altri, all'epoca vicini ai Rinzivillo, come si evince dalla lettura della sentenza del Tribunale di Gela acquisita in atti), i quali rimproveravano ad Ilardo di essersi avvicinato agli Emmanuello, responsabili dell'omicidio perpetrato nel dicembre del '95 ai danni di Maurizio Morreale.

Prima di tale momento non si erano invece avuti nei loro ambienti, per quanto a sua

---

<sup>10</sup> Non si è proceduto all'esame di Filippo Di Cataldo, che la difesa del Madonia non ha citato pur essendone stata su sua richiesta ammessa l'audizione ex art. 195 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni del Vara (ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.10.2015).

conoscenza, sospetti di collaborazione dell' Ilardo (quantomeno non negli ambienti vicini a Madonia).

Solo dopo qualche mese, aveva appreso, da notizie di stampa, del *"doppio gioco"* di Ilardo e aveva capito a cosa si riferissero i commenti di Pietro Balsamo, il quale appariva sempre molto informato sulle vicende catanesi (*"sapeva i blitz che dovevano succedere, quante persone dovevano arrestare e questo me lo diceva Totò La Placa, dice: "Come fa u zu ' Pietro - che lo chiamava così a Pietro Balsamo - a sapere sempre in anticipo tutto quello che succedeva su Catania)*). Della vicenda aveva anche discusso con Fragapane, nel periodo tra il 10 maggio ed il 10 giugno del 1998, presso il carcere di Caltanissetta. Si conoscevano dai tempi della *"guerra di Agrigento, dei primi anni ottanta"*, ed era stato il Fragapane a coinvolgerlo nella vicenda del piccolo Di Matteo. Il Fragapane, che era stato tratto in arresto proprio grazie alle indicazioni di Ilardo, dopo avergli chiesto se si fosse incontrato con Provenzano, aveva detto *"Dovevamo essere noi ad essere a conoscenza del doppio gioco di Ilardo!?"*, dolendosi dell'inerzia dei Tusa e mostrando di ritenere che era stato il gruppo Bagarella - Brusca a venire a conoscenza *"di questo doppio gioco*. Nel 2000, presso il carcere di Trapani, Giovanni Napoli, anche lui detenuto presso la stessa struttura dall'ottobre di quell'anno (il collaborante ha precisato che questi aveva lavorato come veterinario nella zona di Caltanissetta negli anni settanta), gli aveva poi raccontato i particolari dell'incontro con Provenzano, al quale Ilardo, insieme a Lorenzo Vaccaro, era stato accompagnato dal dottore Ferro, aggiungendo che Provenzano sembrava non volere dare credito alla notizia, diffusa tramite stampa, della collaborazione dell'Ilardo con le forze dell'ordine (*"Guarda qua, quello che era confidente "* e Provenzano dice: *" Lascia perdere, sono tragedie degli sbirri, sono tragedie degli sbirri")* e che era stato quindi lui a decidere di adottare una serie di cautele per evitare che venissero scoperti i luoghi in cui questi trascorrevava la latitanza (*"Senti, io a questo punto, da questo momento cambieremo strategia, non faremo più gli stessi movimenti, cambieremo posto, cambieremo posto per gli incontri")*. A volte, peraltro, Benedetto Spera portava Provenzano nella sua zona (Bagheria) per incontri con i sodali.

In ordine alla deliberazione e all'esecuzione dell'omicidio, il collaborante ha affermato di sapere soltanto che *"su Catania era..., lo cercava questo Aurelio Quattroluni che era un impiegato delle poste"* ed era l'allora reggente di *"cosa nostra"* catanese.

Quanto ai rapporti tra La Rocca e Ilardo, Vara ha riferito che c'erano contrasti anche perché Pietro Balsamo gestiva delle attività estorsive a Piazza Armerina e alcune delle vittime avevano chiesto appoggio ad Ilardo.

Risultava al collaborante che "Nino" Giuffrè intorno all' '87 aveva preso la reggenza del mandamento di Caccamo e che era in contatto con Provenzano, tanto che nel 1994, per avere un incontro con quest'ultimo e parlargli della situazione di *"cosa nostra"* nissena, si era rivolto proprio al predetto Giuffrè.

... ..

Il collaborante ha anche ricordato che Vaccaro Lorenzo, ucciso a Catania insieme a Carruba nel 1998, si incontrava con Provenzano e che settimanalmente il Carruba, suo

braccio destro, si recava da Giovanni Napoli a prendere i messaggi del boss latitante (“bigliettini”), spiegando che l’eliminazione dei predetti Vaccaro e Carruba si inquadrava, a differenza di quella dell’Ilardo, in una logica di indebolimento proprio del Madonia, poiché era in atto “una guerra” all’interno di “cosa nostra”, che vedeva, sul fronte contrapposto al loro, l’allora reggente catanese Intelisano Giuseppe, succeduto al Quattroluni dopo l’arresto di quest’ultimo, e il gruppo catanese di Santo Mazzei che avevano stretto alleanza con la Rocca di Caltagirone, i Cammarata e gli Emmanuello . Ha inoltre precisato il Vara che, oltre ai più recenti contrasti riferitigli da Di Cataldo, era a conoscenza anche di precedenti contrasti deH’Ilardo con Madonia per questioni concernenti la spartizione del provento del sequestro di persona per il quale il primo aveva riportato condanna. Nel 94- 95, tuttavia, fino a quando aveva avuto modo di incontrarlo, egli non gli aveva confidato nulla sulle tensioni di quel periodo con i suoi parenti, delle quali il collaborante era stato informato per la prima volta da Di Cataldo.

#### **Giuffrè Antonino.**

Antonino Giuffrè, all’epoca dei fatti capo del mandamento di Caccamo, tratto in arresto il 16 aprile 2002, ha iniziato a collaborare il 16 giugno 2002 mentre era sottoposto al regime carcerario previsto dall’art. 41-bis O.P.

Sulla vicenda in esame ha reso dichiarazioni il 30/10/2002 e il 7/10/2009 (nel procedimento nei confronti di Mario Mori + 1, n. 1760/08 R.G. del Trib Palermo); inoltre, dinanzi al P.M. di Catania, il 13/11/2010 e il 4 dicembre del 2014 (i verbali di dette dichiarazioni sono stati acquisiti all’udienza del 23.10.2015).

In particolare, sentito il 30.10.2002, Giuffrè riferiva di non avere conosciuto personalmente Ilardo, ma di sapere che lo stesso, parente di “Piddu” Madonia, era stato il punto di riferimento di Bernardo Provenzano nella provincia di Catania ed era solito incontrarsi con quest’ultimo nella zona di Mezzojuso; di avere intuito, da discorsi che venivano fatti in ambito associativo, che l’Ilardo era divenuto confidente delle Forze dell’Ordine e che per tale ragione era stato ucciso; che a suo avviso l’omicidio era avvenuto con l’assenso del Provenzano e con l’avallo del Madonia; di non essere in grado di indicare chi avesse materialmente eseguito il delitto né se nello stesso fossero coinvolti affiliati della “famiglia” di Catania; che, in ogni caso, ricordava che, ad un certo punto “la macchina” si era “bloccata”, Provenzano gli aveva capite che c’era “qualche problema” e che sospettava un tradimento dell’Ilardo e che ciò era avvenuto poco tempo prima che questi fosse ucciso (P.M.: ... Vorremmo sapere invece se lei era informato di fatti delittuosi commessi a Catania, ad esempio se lei conosceva o sentito parlare di Luigi Ilardo, se ha sentito parlare di Vaccaro o di altri soggetti che sono stati eliminati, così, per volontà o per mano dei catanesi? Giuffrè A.: Diciamo che Ilardo dovrebbe trattarsi di una persona vicino a Piddu Madonia, addirittura si dovrebbe trattare di un suo parente ed era una persona, Ilardo, appositamente che aveva dei contatti con persone di Palermo e in modo particolare, diciamo che, aveva un contatto indiretto con Bernardo Provenzano. ... P.M. : Di

Ilardo che cosa mi sa dire specificamente? Giuffrè A. : In modo specifico, diciamo che, le posso tranquillamente dire che era il punto di riferimento nostro per quanto riguarda la provincia di Catania e, nostro, quando dico nostro mi intendo riferire a Bernardo Provenzano. So che si facevano degli appuntamenti, avevano degli incontri tra di loro, questo lo so a detta del Provenzano e poi il discorso, diciamo, è andato com'è che è andato perché era... a quanto pare, cioè a quanto pare, un collaboratore, collaborava cioè con le forze dell'ordine e il discorso è venuto fuori ed è stato... ed è stato ucciso. P.M. : Senta una cosa, però Ilardo in effetti, come lei già ha fatto capire, collaborava sia pure come confidente dei carabinieri, delle forze dell'ordine, ha fatto catturare delle persona, ma il nome di Provenzano non l'ha mai fatto, non l'ha mai indicato il luogo in cui poteva incontrare Provenzano. Provenzano ha temuto che Ilardo potesse fare rivelazioni sulla sua persona o sul suo conto? Giuffrè A. : Per averlo ucciso si vede che c'è il motivo signor Procuratore, cioè ha avuto dei problemi e aveva paura che il discorso o era uscito o era in procinto di uscire. P.M. : Quindi il Provenzano ha saputo di queste sue rivelazioni e ha incaricato qualcuno, lei lo sa se ha incaricato qualcuno delle eliminazione, se ha chiesto l'approvazione di Pippu Madonia dato che era suo parente? Giuffrè A. : Veda, il discorso indubbiamente che trattandosi di una persona, di un parente, di una persona di fiducia di Piddu Madonia mi sembra giusto, cioè il discorso se c'è la possibilità di farglielo sapere glielo dovevano fare sapere, se c'era... P.M. : Questa è una sua deduzione o le consta personalmente... Giuffrè A. : Discorsi di "'cosa nostra'" per quello... per quello che vale. P.M. : Nella regola di "'cosa nostra'". Giuffrè A. : La regola, diciamo, che... se invece non c'era possibilità e c'era una certa certezza, il discorso doveva essere avallato anche altre persone e in modo particolare poteva essere avallato, dato che sono, Piddu Madonia e Mimi o Lorenzo Vaccoro, diciamo, tra entrambe... entrambe le parti. Poi fra l'altro, signor Procuratore, quando si è... c'è la certezza di un discorso di... "sbirritudine", una persona si può uccidere senza dire... P.M. : Chiedere autorizzazione. Giuffrè A. : Poi dopo se ne parla... P.M. : Sì, però io non ho capito se questa è una sua intuizione, cioè mi sta enunciando una regola che viene osservata, oppure se lei poi parlò con Provenzano o con qualcuno che gli confermò il fatto. Giuffrè A. : Cioè, diciamo, in... non è che siano stati fatti dei discorsi belli aperti, perché difficilmente, signor Procuratore, cioè sono a volte dei discorsi un pochino "sibilline" che vengono fatti dal Provenzano e giustamente noi capiamo un pochino tutto l'andazzo della cosa, d'altronde, diciamo, che siamo all'interno e in collaborazione con il Provenzano, perciò capire certe cose non ci viene assolutamente difficile. P.M. : ... lei ha incontrato mai Ilardo? Giuffrè A. : No. P.M. : No. Ha saputo di un incontro tra Provenzano e Ilardo o più incontri e come li doveva fare o quando, dove, eccetera, eccetera, se sa, se può dare qualche particolare? Giuffrè A. : Sì, sì, questo... questo ero a conoscenza che si incontrava. ... Cioè io sapevo che Ilardo era il punto di riferimento di Provenzano, lo sapevo perché nel momento in cui, io, diciamo, non io personalmente, ma, diciamo, nel mio mandamento altre persone a me vicine, se avessimo avuto bisogno di Catania sapevo che aveva un punto di riferimento che appositamente, non so se era cugino o nipote di Piddu Madonia, cioè una persona perfettamente, cioè, di fiducia di Piddu Madonia. Giustamente sapendo questo, io tutte le notizie che mi arrivavano o dal mio mandamento o da altre... da altre parti le passavo al Provenzano e poi se la vedeva lui per portare avanti i discorsi, perché appositamente con lui si vedevano. Le posso tranquillamente dire altrettanto che si vedevano nella zona di Mezzojuso, su questo non... con estrema... Successivamente, invece, nel dare, questo veda...

veda mi vanno venendo ora questi discorsi, nel dare, portare notizie, cioè di favori, arrivato ad un certo punto la macchina di è bloccata, ecco il discorso sibillino, perché dice: "C'è qualche problema", gli ho detto: "Ma fino ad ora le cose sono andate... sono andate bene", "Sì, ora c'è qualche problema perché questo pezzo di...", cioè mi ha fatto capire che ... di "sbirro". P.M. : Di "sbirro". Giuffrè A. : "Stu pezzu di curnutu", insomma... P.M.: Parlando di llardo, no? Giuffrè A. : I termini... sì. P.M.: Questo dopo gli incontri a Mezzojuso? Giuffrè A. : Dopo tutti i discorsi che giustamente non è mi ricordo più se sia avvenuto questo discorso nell'86 o nel '91, o nel... P.M.: Va beh, comunque questi si possono cronologicamente ricostruire. Giuffrè A. : E il meccanismo si è bloccato. Subito dopo non c'era più bisogno di domandare, dalla stampa apprendo che è stato ucciso, perciò il discorso era abbastanza chiaro, perché dalle parole appositamente sibilline, "ddu curnutu" e quel discorso, già automa... scusatemi l'espressione. P.M. : Non si preoccupi. Si può dire. Giuffrè A. : Già il discorso era abbastanza... P.M. : Chiaro. Giuffrè A. : Abbastanza chiaro, non c'era più bisogno di... e non solo, da quel momento in poi Provenzano non aveva più un contatto a Catania, tant'è vero che poi, questa è storia... è storia recente, diciamo, che i contatti con Catania li ho portati avanti io. Spero di essermi, diciamo... P.M. : E dopo l'uccisione di llardo c'è stato qualche commento, c'è stata qualche occasione... Giuffrè A. : Cioè, diciamo che quando viene appreso il discorso, ci siamo guardati in faccia, il discorso era abbastanza chiaro, diciamo, scusatemi se... P.M. : Ma lui aveva, Provenzano, altri rapporti con i catanesi, perché per eseguire quest'omicidio che avvenne nel maggio del '96 di chi si servì tramite il Madonia o direttamente con i catanesi? Giuffrè A. : Io posso... io posso esprimere in questo... quello che penso io, se vi può essere... per quello che può essere... P.M.: Lei deve sempre distinguere quello che sa direttamente da quello che è sua deduzione. Giuffrè A. : Se da un lato successivamente non ha più contatti con Catania, si vengono ad interrompere, ragion per cui penso che una riflessione abbastanza semplice si possa fare che tutto il discorso è passato tramite di Vaccaro e il discorso è stato fatto da Vaccaro appositamente e il discorso si è chiuso, diciamo... P.M. : Cioè ci va per esclusione, dice... Giuffrè A. : Una conseguenza logica, un pochino... esatto signor Procuratore. Perché poi non ha avuto più contatti, cioè il discorso questo è importante anche a volte in "cosa nostra" per non fare trapelare le cose e tenerle... e tenerle salde, cioè il discorso si chiude nel cerchio stesso, cioè llardo nel cerchio di Piddu Madonia, signor Procuratore, e non si dà confidenza ad altri, poi, certo, successivamente i discorsi escono, però il discorso viene chiuso là. Perché c'è un discorso importante, perché la persona responsabile di llardo è Piddu Madonia, nelle sue veci è Mimmo Vaccaro, il discorso se lo devono andare a chiudere loro. P.M. : Ma a Catania? Giuffrè A. : Questo signor Procuratore non posso... non posso dirlo, può anche darsi, cioè, no può anche darsi, i Vaccaro avevano altrettanto dei punti, dei punti di riferimento, giustamente un appoggio logistico per fare un omicidio ci vuole... ci vuole sempre, cioè hanno circoscritto il discorso nell'ambito loro. P.M. : Posso fare una domanda? Quanto tempo passò dal momento in cui lei seppe da Provenzano che llardo era, "un pezzo di sbirro", questo commento, al momento in cui lei apprese dal giornale che llardo era morto? Giuffrè A. : Ma... cioè non è che sia io in grado di andare oggi a quantificare perfetto... P.M. : No, perfetto no, però nell'ordine... Giuffrè A. : Un bel po' di mesi sono passati, cioè un sei mesi, quattro mesi, sei mesi, dottoressa, un discorso del genere).

Nel successivo esame, reso dinanzi all'A.G. di Palermo nel procedimento penale a carico di Mori e Obinu, il Giuffrè ha ribadito di essere stato per diversi anni e fino al suo

arresto (il 6 aprile 2002) molto vicino al Provenzano, con il quale si incontrava periodicamente, e che dal 1994 e fino all'arresto di Benedetto Spera (capomafia di Belmonte Mezzagno tratto in arresto nel gennaio 2001) gli incontri con il Provenzano avvenivano quasi sempre in territorio di Mezzojuso, ove quest'ultimo teneva riunioni tra affiliati.

Ha inoltre ribadito che Luigi Ilardo era un punto di riferimento per il Provenzano, in quanto curava gli affari cui era interessato su Catania e, a seconda dei soggetti che si trovavano in libertà, anche su Caltanissetta, Aveva altresì appreso dal Provenzano di un incontro tra lui e l'Ilardo avvenuto in Mezzojuso nel 1994 o nel 1995. A condurre gli affiliati dal Provenzano nei covi ove questi si nascondeva erano Cola La Barbera o i suoi figli. La Barbera, insieme a Giovanni Napoli, curava la latitanza del boss corleonese.

Il Giuffrè ha inoltre dichiarato che in periodo precedente l'omicidio di Luigi Ilardo, Provenzano aveva avvertito i suoi sodali del fatto che le Forze dell'Ordine, a causa di una soffiata, avevano ormai scoperto i luoghi che loro frequentavano a Mezzojuso. Alcune riunioni, erano state, pertanto, tenute in luoghi diversi, tutti comunque riconducibili a La Barbera e ai suoi familiari.

Provenzano gli aveva inoltre rivelato che la notizia della soffiata era pervenuta da Caltanissetta.

Era stato quindi incaricato dal Provenzano, tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996, di cercare un luogo adeguato per eseguire l'omicidio del soggetto ritenuto responsabile della soffiata (che, come aveva poi capito, si identificava in Luigi Ilardo). Ciò era accaduto due o tre mesi prima della uccisione dell'Ilardo.

Il Provenzano, nel frattempo, aveva comunque continuato a trascorrere la sua latitanza nella zona di Mezzojuso, dove egli lo incontrava. La situazione di allerta era progressivamente rientrata quasi del tutto, benché Provenzano continuasse a temere la collocazione di microspie e telecamere e ad invitare i co-affiliati alla prudenza. Dopo l'arresto dello Spera, Provenzano si era invece trasferito nei territori dei Comuni di Vicari e di Ciminna.

Ha precisato il collaborante che fin dall'inizio degli anni '90 vi erano voci, provenienti da Catania (ha citato, in proposito, l'esponente mafioso Eugenio Galea, del clan Ercolano - Santapaola), secondo cui il Provenzano era un confidente dei Carabinieri. Tali voci, più tardi, erano arrivate anche da Palermo, in uno a quelle che indicavano altri soggetti, tra i quali la moglie del Provenzano e Vito Ciancimino, come tramiti fra il boss ed i Carabinieri. In seno al gruppo di sodali del Giuffrè era quindi maturato il convincimento che proprio la delazione del Provenzano poteva avere consentito l'arresto di Salvatore Riina.

Aveva poi saputo che Ilardo era stato ucciso nel maggio 1996 .

Il 13.12.2010 il collaborante ribadiva sostanzialmente quanto in precedenza dichiarato, aggiungendo solo che il Provenzano, dopo avergli chiesto di procurargli un luogo isolato, senza richiedere che vi fosse un caseggiato e dicendogli che si trattava di una cosa estremamente "delicata" e che su essa andava mantenuta la massima riservatezza (da tali particolari il collaborante deduceva che il luogo sarebbe dovuto servire per



l'omicidio e non per trascorrere la latitanza), aveva improvvisamente desistito dall'intento, rappresentando l'avvenuta risoluzione del problema sotteso a tale esigenza; contestualmente lui aveva appreso dell'avvenuto omicidio dell'Ilardo, che era stato ucciso a Catania da esponenti della locale "famiglia" (GIUFFRÈ: *non ho mai conosciuto di persona Ilardo Luigi, tuttavia so che lo stesso era un parente dei Madonia e che era collegato alla famiglia Catanese di "cosa nostra" rappresentata dai Santapaola. Sono a anche a conoscenza che VUardo nel periodo tra il '94 ed il '95 si incontrava con il Provenzano nella zona di Mezzojuso, zona che noi spesso utilizzavamo per porre in essere incontri tra gli esponenti di vertice dell'organizzazione denominata "cosa nostra". Di tale circostanza sono a conoscenza perché direttamente il Provenzano mi informò della stessa; già nel periodo tra la fine del '95 e l'inizio del '96 nell'ambito della nostra organizzazione si iniziò a diffondere il sospetto che l'Ilardo potesse essere un confidente della polizia giudiziaria tanto che iniziammo ad adottare tutta una serie di cautele in relazione ai nostri incontri cambiando anche i luoghi in cui eravamo soliti incontrarci. Addirittura se ben ricordo vi furono diversi arresti di alcuni latitanti tanto su Catania che, se ben ricordo anche ad Agrigento; verso l'inizio del '96 il Provenzano chiese direttamente a me di procurare un luogo abbastanza sicuro e riservato nel mio mandamento, dicendomi che si trattava di una cosa estremamente delicata tanto che non dovevo parlarne con altri ma riferire direttamente a lui. Preciso che addirittura nel momento in cui venni informato di questa circostanza da parte del Provenzano non era presente nemmeno Benedetto Spera. Provenzano mi disse che per eventuali appoggi logistici potevo contare solo su Michele Provata e se ne avessi avuto bisogno sui suoi fratelli, ai quali potevo rivolgermi per individuare il posto più adatto. Dopo circa qualche mese, poiché si andava già verso la stagione primaverile, io individuai un luogo adatto, preciso che non vi era sul posto nessun caseggiato, anche perché il Provenzano non lo aveva richiesto. Detto luogo si trovava nella zona ricompresa tra Valle d'Olmo Caltavuturo e Alia. Condussi anche dei sopralluoghi sul posto che, peraltro io già conoscevo e poi avvisai direttamente il Provenzano di aver individuato questo luogo adatto. Passò ancora qualche tempo e successivamente il Provenzano mi disse che non necessitava più quel luogo che avevo individuato, poiché il problema era già stato risolto, nello stesso contesto temporale io ebbi ad apprendere la notizia che l'Ilardo era stato ucciso a Catania e che se ne erano occupati i Catanesi, dunque, la vicenda si chiuse qua; come ho in precedenza riferito l'omicidio di Ilardo era una vicenda estremamente delicata per la nostra organizzazione sia per il ruolo dello stesso che per il fatto che si trattasse di un parente di Madonia. Devo anche precisare che una volta che c'era stato lo star bene di Madonia e di Provenzano, l'omicidio poteva essere anche eseguito in autonomia dai Catanesi; non ho mai saputo se oltre a questo sospetto di essere confidente, Ilardo, fosse stato anche intenzionato o, addirittura avesse intrapreso una qualche forma di collaborazione con V.A.G.; devo anche precisare che sul conto dell'Ilardo si vociferava che lo stesso avesse già fatto arrestare anche altri soggetti latitanti sia nel contesto Catanese che anche se ben ricordo su Agrigento).*

Sentito, infine, il 4.12.2014, Giuffrè ha riferito che Provenzano ebbe a riferirgli che da ambienti giudiziari con i quali Madonia era in contatto era giunta la notizia dell'imminente collaborazione e, a specifica richiesta di chiarimenti sulla crescita dei dettagli forniti sull'omicidio, affermava di avere "messo a fuoco tutti i passaggi solo



dinanzi al dott. Scarpinato che lo aveva “sollecitato più volte sulla vicenda” nel corso dell’interrogatorio reso il 24.7.2014.

Osserva, dunque la Corte che:

**1)** Il Cosenza, appartenente all’epoca del fatto al gruppo del “Pigno” e vicino a Privitera Orazio, del quale è cugino, ha riferito, in particolare, dell’incontro a Raddusa, presso i Cutrona, in esito al quale Alfio Aiello aveva appreso che l’omicidio era “una cosa interna” alla famiglia Madonia, e di quanto, anni dopo, comunicatogli da Privitera Orazio in ordine alla provenienza dal Madonia della decisione di eliminare Ilardo;

**2)** i collaboratori Vara e Giuffrè, di area nissena e palermitana, hanno confermato che in certi ambienti mafiosi la notizia o il grave sospetto del tradimento dell’Ilardo si erano diffusi ben prima della uccisione del medesimo. In particolare: a) Ciro Vara ha riferito che, tra i mesi di maggio e giugno del ‘98, nel carcere di Caltanissetta, Salvatore Fragapane (capomafia agrigentino che era stato arrestato grazie alle indicazioni confidenziali dell’Ilardo) aveva rimproverato il collaborante perché erano stati loro e non la cosca di appartenenza dell’Ilardo (della quale faceva parte anche il Vara) a scoprire il tradimento del predetto; b) Antonino Giuffrè ha riferito che già nei primi mesi del 1996, Bernardo Provenzano aveva avuto contezza del tradimento di Ilardo e che gli aveva altresì chiesto di trovare un posto riservato in cui attirare una persona da eliminare. In seguito, il collaborante aveva compreso che la vittima avrebbe dovuto essere Ilardo poiché, quando aveva comunicato al boss corleonese di aver organizzato quanto gli era stato richiesto, questi aveva replicato che non era più necessario. Aveva quindi dedotto che la perdita di interesse manifestata dal Provenzano era dovuta al fatto che a Catania era stato appena eseguito l’omicidio dell’Ilardo.

Tutto ciò premesso, osserva la Corte che i motivi di appello relativi alla posizione di Madonia Giuseppe sono infondati.

Specificamente, in ordine alle censure inerenti la chiamata in reità di Di Raimondo Natale si rivela infondato il rilievo difensivo secondo cui le



dichiarazioni del collaborante sarebbero frutto di mere deduzioni personali scaturite da un colloquio in carcere con Marcello D'Agata, Enzo Aiello e Santo Battaglia e, in ogni caso, prive di costanza e genuinità in quanto il collaborante non aveva riferito nulla in ordine all'omicidio in contestazione allorchè veniva sentito nell'ambito del processo cd. Grande Oriente.

Sotto il primo profilo va evidenziato che il ruolo rivestito dal Di Raimondo nel clan Santapaola ovvero organizzativo e direttivo (sin dal 1980 aveva rivestito ruoli di rilievo e a partire dal 1996 era stato reggente del gruppo di Montepò) rende plausibile che lo stesso abbia ricevuto le confidenze su argomenti delicati da altri affiliati che pure rivestivano posizioni di vertice nella famiglia, affiliati con i quali ha avuto contatti e ha condiviso periodi di detenzione.

Invero, il Di Raimondo dopo avere assunto la reggenza del gruppo di Monte Po (1996) apprendeva che l'Ilardo – che aveva conosciuto come uomo d'onore al carcere Ucciardone e che sapeva preposto alla cura degli interessi del Madonia-gestiva un gruppo di persone del quartiere Pigno dedito alla commissione di rapine ai danni di Tir. Ad un certo punto il collaborante apprendeva da Francesco Tusa (cugino dell'Ilardo) che *“noi non corrispondiamo di mio cugino, anzi facci sapere ad Aurelio Quattroluni, a Lello, che la persona nostra che lui si deve incontrare è Vaccaro Lorenzo, anzi gli devi dire anche se tramite sempre Vaccaro c'è u zu Binu che lo vuole conoscere”*. Prosegue il collaborante riferendo che tale circostanza la riferì a Vincenzo Aiello e Marcello D'Agata, in occasione di un'udienza del processo cd. Orsa Maggiore (in questa occasione Enzo Aiello gli rispondeva: *“A sì dopo che si è mangiato i soldi dell'acciaieria Megara non ci interessa più ?”*).

Ebbene, come riferito dal Di Raimondo, l'anno in questione (1996) rappresentò un momento difficile e confuso per la famiglia Santapaola per via del susseguirsi di tre omicidi eccellenti (quello di Carmela Minniti, moglie di Santapaola Benedetto, del sodale Vito Licciardello e dell'avvocato Serafino Famà). Tuttavia, mentre per l'omicidio di Vito Licciardello il gruppo riusciva ad individuarne il mandante (Quattroluni Aurelio) per gli altri due omicidi non era altrettanto ma vi era la convinzione diffusa che gli stessi fossero da ricondurre ad un'unica matrice per via della anomalia di siffatti tipi di delitti nel territorio etneo.



Ebbene, come sopra evidenziato il giorno in cui si consuma l'omicidio di Ilardo Luigi, con Di Raimondo erano imputati nel processo "Orsa Maggiore" anche Vincenzo Aiello, Marcello D'Agata e Santo Battaglia nonché Tusa Francesco, Tusa Lucio e Madonia Giuseppe.

In tale occasione Di Raimondo aveva modo di constatare una circostanza apparentemente strana ovvero che né Madonia né i Tusa sembravano addolorati o arrabbiati per l'omicidio dell'Ilardo, loro sodale e parente. Riferisce, inoltre, che con Aiello, Battaglia e D'Agata aveva saputo proprio da Madonia Giuseppe -che aveva diffuso questa notizia-, che l'Ilardo era l'autore dell'omicidio dell'Avvocato Famà sicchè, considerato che per il clan Santaopaola l'omicidio Famà era considerato collegato a quello della Minniti ne scaturiva che unico era l'autore di entrambi (lo stesso Ilardo aveva manifestato tale convincimento al Col. Riccio per averlo appreso da Quattroluni Aurelio).

In buona sostanza, il collaborante Di Raimondo non ha espresso alcuna convinzione personale ma si è limitato a riferire la confidenza fattaglia da altri affiliati in quanto legittimato, per il ruolo di responsabilità rivestito nel clan mafioso, ad avere siffatto genere di informazioni delicate e, specificamente l'isolamento dell'Ilardo secondo quanto riferitogli direttamente da Tusa ("*noi non corrispondiamo di mio cugino*") e l'indicazione da parte di Madonia dell'Ilardo quale autore dell'omicidio Famà .

Del resto, la circostanza che il Madonia fosse stato colui che aveva diffuso la notizia del coinvolgimento di Gino Ilardo nell'omicidio Famà non è frutto di deduzione ma di conoscenza specifica e diretta. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nel corso della requisitoria, semmai oggetto di deduzione (in altro contesto ovvero dopo l'udienza per il processo Andò in cui venne esaminato il colonello Riccio: "*queste cose qua, e quel giorno abbiamo scoperto che questo qua stava a fare il collaboratore, il confidente, aveva fatto arrestare tutte queste cose qua ed allora abbiamo in quelli lì, che eravamo io, Enzo Aiello, Marcello D'Agata, non mi ricordo se ci stava Eugenio Galea, abbiamo fatto le nostre... Dissi: "Allora questo ci ha giocato, coi ha..."*).

*Pubblico Ministero - Questo qua chi?*

*Testimone, Di Raimondo N. - Madonia, non ci ha detto la verità, allora era per questo scopo che ha voluto che questo qua venisse ucciso. Ci ha portato quella*

*tesi che era la tesi dell'Avvocato Famà:* pag. 33 verbale 15-4-2016) è il movente ovvero la circostanza che era stata montata una “tragedia” (attribuire l’omicidio Famà e, quindi anche della moglie di Santapaola, all’Ilardo per screditarlo, secondo prassi diffusa negli ambienti mafiosi) e non certamente il mandante ovvero l’indicazione della fonte – Madonia Giuseppe- della notizia all’origine della tragedia vale a dire il coinvolgimento di Ilardo nell’omicidio Famà.

Quanto alla circostanza che, secondo quanto palesato dalla difesa nell’arringa difensiva, la frase pronunciata da Francesco Tusa (cugino dell’Ilardo) (“*noi non corrispondiamo di mio cugino, anzi facci sapere ad Aurelio Quattroluni, a Lello, che la persona nostra che lui si deve incontrare è Vaccaro Lorenzo, anzi gli devi dire anche se tramite sempre Vaccaro c’è u zu Binu che lo vuole conoscere*”) si riferirebbe all’allontanamento dell’Ilardo in quanto si era avvicinato agli Emmanuello e commetteva rapine ai TIR recando fastidio ai catanesi e non al fatto che fosse divenuto confidente di polizia, osserva la Corte che detta circostanza non assume rilievo decisivo: come verrà appresso meglio esplicito, la circostanza che i soggetti vicini a Madonia non fossero a conoscenza dell’attività di collaborazione dell’Ilardo appare plausibile e non equivale ad escludere che Madonia, invece, ben sapesse dei reali motivi attinenti l’ “infedeltà” del cugino.

Analogamente infondata è la censura difensiva attinente il requisito della costanza delle dichiarazioni accusatorie sul rilievo che il Di Raimondo non riferì alcunché sull’omicidio Ilardo quando venne escusso nel procedimento cd. Grande Oriente.

Premesso che nessuna domanda sul punto venne mai posta al collaborante nell’ambito del processo nisseno, la fragilità del rilievo difensivo emerge dalla circostanza che il Di Raimondo aveva già riferito in ordine a detti fatti nei verbali del 28 ottobre 1998 e del 12 novembre 1998 ovvero solo due anni dopo l’omicidio dell’Ilardo e prima della celebrazione del processo Grande Oriente.

Quanto alla circostanza, censurata dalla difesa, che le dichiarazioni del Di Raimondo erano già state ritenute insufficienti a fondare un valido quadro probatorio a carico del Madonia tanto da determinare la precedente archiviazione, va evidenziato che non è mai stata espressa alcuna valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Di Raimondo ma soltanto di insufficienza del compendio probatorio; insufficienza che è stata poi superata

dall'acquisizione di altre prove che, unitariamente valutate, hanno fondato la tesi accusatoria.

Anche le dichiarazioni accusatorie di Brusca Giovanni sono state oggetto di specifica censura.

La difesa addebita al collaborante i termini di incertezza con cui riferisce i fatti (per quanto ne so, credo...) trascurando di considerare che Brusca è fonte *de relato* e, dunque, si limita a riferire ciò che gli era stato narrato da Quattroluni Aurelio (che all'epoca era il suo referente per l'area etnea e che gli disse che Madonia aveva dato ordine di uccidere Ilardo) così evidenziando che si tratta di fatti di cui non ha conoscenza diretta. Invero, Brusca riferisce di avere appreso direttamente da Quattroluni dell'ordine dato da Madonia di uccidere Ilardo. Dunque, al di là dell'espressione utilizzata (*"se non ricordo male la richiesta arrivava da Giuseppe Madonia dal carcere"*), il Brusca dopo la comunicazione del Quattroluni si attiva per verificarne la fondatezza e l'opportunità scrivendo a Provenzano Bernardo un biglietto (il "pizzino" di risposta è tra quelli sequestrati in occasione dell'arresto di Provenzano: *Pubblico Ministero – Per comprendere e per facilitare l'identificazione, è quel bigliettino in cui ad un certo punto si parla della vicenda del cugino di Pillo? Imputato, Brusca G. – Precisamente. Pubblico Ministero – Quindi quando voi fate riferimento in questo bigliettino alla vicenda del cugino di Pillo, a che cosa intendevate fare riferimento? Imputato, Brusca G. – A Gino Ilardo*).

Non è condivisibile nemmeno la censura difensiva che mette in evidenza un diverso movente omicidiario prospettato dal Brusca (appropriazione dei proventi dell'estorsione ai danni delle Acciaierie Megara).

Brusca Giovanni, invero, a proposito del movente si è espresso in tali termini: *"Imputato, Brusca G. – Prevalentemente c'era questo fatto di essere sospettato di confidente, poi c'era questa appropriazione di soldi da parte dell'acciaieria Megara e poi c'era una sorta di invasione del Gino Ilardo nel territorio catanese, nel senso che si intrometteva in fatti catanesi che non lo riguardavano"*.

Dunque, il collaborante si è limitato a riferire i sospetti nutriti dai sodali nei confronti dell'Ilardo ovvero quello di essere un confidente di polizia (perché,



malgrado fosse sottoposto alla sorveglianza speciale, si muoveva liberamente, guidava l'automobile senza patente e non subiva controlli a casa; inoltre era apparso anomalo che all'arresto del Vaccaro fossero intervenute forze di polizia nissene e che Ilardo, durante una riunione con il reggente della famiglia di Mussomeli, non aveva spento il cellulare, come imponevano le loro regole interne, ma lo aveva lasciato acceso e lo aveva appoggiato sul tavolo, asserendo di essere in attesa di una chiamata), quello di appropriarsi dei proventi estrorsivi senza rendere il conto alla "famiglia" di appartenenza (trecento o quattrocento milioni delle vecchie lire) versati dai responsabili delle acciaierie Megara (Ilardo aveva detto di aver consegnato la somma ad Antonio Tusa e la famiglia catanese non era comunque riuscita a recuperare il denaro) e, infine, la sua ingerenza nelle "questioni catanesi". Il collaborante ha aggiunto che solo dopo la morte di Ilardo erano venuti a sapere, con certezza, che egli collaborava con le Forze dell'ordine ed era sua convinzione che Madonia avesse delle certezze sul conto di Ilardo, al contrario di Provenzano che aveva invece chiesto di approfondire meglio la questione.

Osserva, dunque, la Corte che la versione del Brusca in ordine al movente non è in contrasto con quella fornita dagli altri collaboranti nè generica essendosi il collaborante limitato a prospettare i sospetti nei confronti di Ilardo che potevano determinare la commissione dell'omicidio decretata dal Madonia nonché a riferire il movente principale (*"Prevalentemente c'era questo fatto di essere sospettato di confidente"*), quello relativo alla collaborazione della vittima con le Forze dell'Ordine.

Quanto, infine, alla censura che nega la consistenza probatoria delle dichiarazioni del Brusca sul rilievo che non sarebbe plausibile che il Madonia abbia potuto ordinare l'omicidio di Ilardo al di fuori della propria competenza territoriale senza avvisare Provenzano è sufficiente osservare che non può escludersi con certezza che il Madonia abbia interessato della vicenda il Provenzano; che non è previsto da alcuna delle regole di Cosa Nostra l'obbligo di siffatta comunicazione dal momento che, come chiarito dallo stesso Brusca *"No, no, stavo spiegando questo, no, le regole ci sono, nel momento in cui cento per cento che uno è confidente di Polizia, questa fra virgolette una delle regole, appena uno sa cento per cento che è confidente di Polizia, lo uccide e poi dice per*

*quale motivo lo ha ucciso, il problema è risolto. Nessuno poi ti viene a dire per quale motivo hai ucciso a Ilardo a tutti gli Ilardi del mondo”; dal “pizzino” inviato da Provenzano in risposta a quello in cui Brusca gli comunicava il progetto omicidiario, cui sopra si è fatto cenno, si coglie l’invito a temporeggiare, ad approfondire meglio la situazione, circostanza che non esclude affatto che il Provenzano non fosse già stato messo a conoscenza dei fatti anche in considerazione dei rapporti diretti che intratteneva con Ilardo.*

*Infine, non va trascurato che a domanda esplicita infine della difesa se, considerate le regole di Cosa Nostra e considerato che Ilardo rivestiva una posizione di rilievo (verb. ud. 10-11-2015 pag. 22 e 49) seppure con il consenso di Provenzano , la sua eliminazione potesse essere decisa dalla sua famiglia di appartenenza in autonomia, nel caso di specie da Madonia, rispondeva che “per il ruolo che rivestiva Gino Ilardo sì, lo poteva fare la stessa famiglia perché era un subordinato e quindi lo potevano eseguire direttamente”.*

*Ed ancora, la circostanza evidenziata dalla difesa che del progetto omicidiario non venne messo a conoscenza Ciro Vara è del tutto influente e non incide in alcun modo sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaborante in quanto il Vara non soltanto non era gerarchicamente sovraordinato al Madonia ma, altresì, era più vicino alla frangia di Brusca e Bagarella piuttosto che a quella di Provenzano.*

*Inconducenti sono anche i rilievi difensivi sull’inattendibilità del collaborante La Causa Santo del quel vengono evidenziate discrasie attinenti il coinvolgimento del Madonia nell’omicidio *de quo*.*

*La prima delle doglianze rassegnate, relativa alle modalità con cui avrebbe appreso del progetto omicidiario (con un bigliettino all’interno di un pacco di biscotti consegnatogli da Ercolano Vincenzo che gli riferiva che il pacco glielo mandavano Motta, Santapaola Vincenzo ed Ercolano Giuseppe), è del tutto irrilevante stante che la difesa si limita a definire “surreale” la circostanza poiché “fermo restando lo stato di detenzione (cosa avrebbe mai potuto fare dal carcere?) dai pizzini non emerge il nome del mandante, non trova riscontro e sarebbe smentita dallo stesso La Causa nelle dichiarazioni rese il 28.4.2012” (pag. 6 atto di appello).*

Premettendo che La Causa all'epoca non era detenuto in carcere, sicchè sul punto il rilievo difensivo è del tutto privo di pregio, va osservato, in primo luogo, che, dalla nota DAP del 12.11.2016 risulta che Motta, Santapaola Vincenzo ed Ercolano Giuseppe negli anni 1995 e 1996 non erano sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P. e, detenuti a Bicocca, potevano ricevere pacchi durante in colloqui con i familiari; risulta anche che il Madonia, detenuto a Bicocca dal 3.1.1996 al 8.2.1996, poteva incontrarsi con altri detenuti ristretti nello stesso reparto di detenzione e presso i locali passeggi (sottoposti ad art. 41 bis P.O.), tra i quali, come risulta dall'elenco allegato a detta nota, vi era Ercolano Aldo. Va anche aggiunto che il collaborante Di Raimondo ha precisato che era possibile lo scambio di informazioni durante i processi anche con detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P. *“perché il 41 all'epoca, Presidente, non era in video... stavamo attaccati quasi...”*.

Va, altresì, osservato che l'organizzazione del progetto omicidiario era iniziata ben prima dell'invio del bigliettino in questione in quanto La Causa ha riferito che già Enzo Santapaola ripetutamente aveva sollecitato lo Zuccaro ad eseguire l'omicidio al più presto così come venne sollecitato più volte Aurelio Quattroluni (riscontrando quanto riferito sul punto dal collaborante Brusca). L'invio del bigliettino nel pacco di biscotti era, dunque, il momento culminante di un progetto delittuoso da tempo programmato e sollecitato.

Inoltre, La Causa Santo riferiva di avere appreso che il mandante era il Madonia durante la successiva detenzione a Bicocca tra il 1996 ed il 1998 da Antonio Motta e Santapaola Vincenzo figlio di Benedetto. In tale occasione veniva reso edotto anche del fatto che Madonia aveva fatto sapere del coinvolgimento dell'Ilardo nell'omicidio dell'avv Famà e l'ordine di ucciderlo era arrivato attraverso Aldo Ercolano, effettivamente detenuto nello stesso periodo in cui vi si trovava Madonia a Bicocca in regime di 41 bis. *“mi dissero che l'omicidio di Gino Ilardo era stato commissionato da Piddu Madonia di Caltanissetta, dal suo proprio cugino. L'insistenza venne da lui”*). Dunque, anche se nel bigliettino inviato a La Causa non si indica il nome del mandante ma solo la vittima *“proseguire nel discorso di Gino il più presto possibile”*), La Causa ha riferito il nome del mandante “de relato” per averlo appreso da Motta e Santapaola Vincenzo senza che sia ravvisabile in ciò alcuna discrasia o anomalia.

Non va, del resto, sottaciuto che La Causa è stato condannato in via definitiva per l'omicidio in contestazione e, dunque, in quanto osservatore privilegiato già ritenuto attendibile con sentenza passata in giudicato, tutte le deduzioni difensive in ordine all'incertezza e contraddittorietà interna delle sue propalazioni non meritano alcuna condivisione.

Analogamente inconducente è l'argomento difensivo secondo cui La Causa "doveva per forza sapere" con certezza del coinvolgimento del Madonia se veramente fosse stato reso partecipe della vicenda. Non va, invero, trascurato che La Causa era un "soldato" nel clan santapaoliano, anche se spalleggiato e protetto da Aldo Ercolano, sicchè appare del tutto logico ritenere che in considerazione del suo *status* rimaneva estraneo a momenti decisionali o alla condivisione di vicende molto delicate della vita del sodalizio mafioso. In quest'ottica si comprende il motivo per cui nel corso dell'interrogatorio del 28.04.2012 innanzi al P.M. riferisce di non sapere che tipo di evoluzione ha avuto il progetto omicidiario. In buona sostanza, il collaborante La Causa ha riferito con chiarezza ed in maniera congrua ciò di cui era a conoscenza, anche *de relato*, in ordine al coinvolgimento del Madonia ovvero del mandante nisseno che distingue nettamente da quello catanese (*Pubblico Ministero - Le volevo chiedere un'altra cosa, innanzitutto se era necessaria diciamo l'autorizzazione del Madonia per la commissione di questo omicidio, secondo quelle che erano le vostre regole interne a cosa nostra e se era necessaria perché? Imputato procedimento connesso, La Causa S. - Ma il discorso, il discorso di..., come ho detto poc'anzi, Gino Ilardo non era un soldato ma aveva un ruolo apicale, non mi ricordo se era vice rappresentante, comunque era una persona di peso nella famiglia di Madonia, non era una persona di Catania, non si poteva fare questo omicidio se non si doveva chiedere il permesso, ammesso che venisse la motivazione da Catania, se non si chiedeva il permesso a Madonia, che era il capo famiglia, nonché parente, perché diciamo a Catania ci sono anche i Tusa che sono cugini di questo Luigi Ilardo, sono nipoti del Madonia, quindi in ogni motivo dalla famiglia catanese, in ogni caso doveva passare sempre l'ordine, Madonia doveva dare lo stabbene, sennò non potrebbe essere fatto. Ma in quel caso non è stata la famiglia Santapaola a chiedere l'autorizzazione a Madonia di uccidere*



Ilardo per questioni interne a Catania; è stato il Madonia a chiedere al Santapaola di uccidere il proprio cugino).

Assume, ancora, l'appellante l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante Cosenza Giacomo con argomentazioni che già sono state esaminate in primo grado e che, in ogni caso, sono del tutto infondate. In primo luogo, inconducente si rivela la censura di inattendibilità a cagione della controverse vicissitudini processuali che lo hanno riguardato.

Va osservato che il giudice di prime cure non ha affatto trascurato il comportamento poco trasparente ed ondivago tenuto dal Cosenza in altre vicende processuali (vicenda emersa nel proc. pen. Revenge relativa alle false accuse di collusioni con altri collaboratori e verosimile attribuibilità allo stesso Cosenza della lettera minatoria ai danni di un sostituto procuratore della D.D.A. di Catania) evidenziando, tuttavia, che l'ambiguità del soggetto è emersa in tutt'altri ambiti criminali e in diversi contesti cronologici.

Invero, va rammentato che le dichiarazioni rese da ciascun collaboratore devono essere valutate autonomamente in ciascun processo e la valutazione delle une non può influire sulla concreta valutazione delle altre, pena quella distorsione del concetto di attendibilità alla stregua di un "abito" che il collaboratore, indossato una volta, vestirà in ogni successiva occasione. Invero, è doveroso puntualizzare che il criterio della credibilità soggettiva, non potendosi risolvere in una sorta di status – tanto più assoluto e permanente – del dichiarante, va sempre visto e ponderato in relazione a quanto da lui narrato, alla stregua di una qualità della dichiarazione e non già del dichiarante in quanto tale.

Ciò significa che occorre valutare le propalazioni del collaborante alla stregua degli ordinari principi in tema di chiamata in reità al fine di valutare –tenuto conto dei rapporti con l'accusato-se sia stato animato da intenzioni calunniatorie.

Ebbene, ritiene la Corte che alla stregua dei principi in tema di chiamata in reità, le dichiarazioni rese dal Cosenza appaiono genuine, logiche, coerenti, in definitiva attendibili.

Non emergono, invero illogicità o contraddizioni nel narrato del collaborante che ha trovato riscontri oggettivi nell'attività investigativa: le attività di intercettazione svolta sull'utenza dell'Ilardo, infatti, hanno riscontrato i suoi

rapporti, quale componente del gruppo del Pigno, con Ilardo e con Aiello Alfio sicchè deve, conseguentemente, ritenersi attendibile il riferito incontro dopo l'omicidio tra il gruppo del Pigno, il fratello dell'Ilardo ed esponenti della famiglia Madonia (come condivisibilmente evidenziato dal primo decidente "*quali sodali dell'Ilardo nell'autonomo gruppo criminale finalizzato ad eseguire rapine ai danni di autotrasportatori, gli stessi avevano infatti interesse ad assumere informazioni sulle ragioni dell'uccisione per comprendere se corressero a loro volta dei rischi; così come la famiglia Madonia, interpellata, aveva interesse a rassicurarli per evitare di scatenare reazioni poi difficilmente controllabili*").

Ed ancora, dal contenuto di una conversazione tra presenti intercettata il 2.2.98, ore 21.10, nell'autovettura targata AK 114WS in uso a Tusa Antonio trova riscontro la circostanza che l'omicidio Ilardo maturò in seno alle due famiglie - catanese e nissena - di cosa nostra e che gli esponenti del gruppo del Pigno, cui apparteneva il Cosenza (definiti nella conversazione gli "ex tigna"), erano di ciò al corrente.

L'osservazione difensiva relativa alla mancanza del requisito della costanza delle provalazioni (in quanto il Cosenza non avrebbe riferito nel processo Grande Oriente di aver appreso da Privitera Orazio del coinvolgimento di Madonia) omette di dare rilievo alla circostanza che il collaborante, sentito il 6 marzo del 2012, aveva riferito che le informazioni delle quali disponeva provenivano da Alfio Aiello e "*tanti autri*", fra i quali espressamente includeva "*Araziu Privitera*" (verbale dell'interrogatorio prodotto all'udienza dell'8.3.2016: "*Affiu Àiellu ca mu cuntatu e poi tanti auttri ca mi l'ano cuntatu ... macari mi chiamau di Araziu Privitera e mi fa: tu fatti i cazzi toi, non ti mentiri na pistola ne manu pi fari guacchi cosa, picchi tipigghiu e ti scannu iu a tia*").

Non inficia l'attendibilità del collaborante Cosenza la circostanza che Mascali Angelo non abbia confermato di avere discusso dell'omicidio con Cosenza. Sul punto il primo giudice si è esaustivamente e condivisibilmente espresso disattendo la relativa doglianza con considerazioni che vanno integralmente confermate posto che nulla di ulteriore e diverso rispetto a quanto già sottoposte alla Corte di primo grado viene aggiunto nell'atto di appello. Il primo decidente ha, invero, evidenziato che: 1) il Mascali ha ammesso di essersi effettivamente incontrato con il Cosenza durante una comune detenzione carceraria quando



entrambi erano collaboratori di giustizia; 2) il Mascali, sentito nell'ambito del proc. Grande Oriente ha riferito le medesime circostanze poi riferite dal Cosenza (ovvero che aveva appreso da Enzo Santapaola che l'omicidio Ilardo era stato eseguito dal gruppo dello Zuccaro e curato dallo stesso Santapaola e che il discorso non aveva riguardato i mandanti) sicchè non vi è ragione concreta per ritenere che il Cosenza abbia mentito allorchè ha riferito che in parte la vicenda gli venne riferita dal Mascali.

Si assume, ancora, nell'atto di appello l'inattendibilità delle dichiarazioni di Vara Ciro che viene desunta dalla inverosimiglianza della circostanza, riferita dal collaborante, secondo la quale il gruppo di Madonia non fosse a conoscenza della collaborazione avviata da Ilardo con le forze di polizia.

Ciro Vara ha riferito che, tra i mesi di maggio e giugno del '98, nel carcere di Caltanissetta, Salvatore Fragapane (capomafia agrigentino che era stato arrestato grazie alle indicazioni confidenziali dell'Ilardo) lo aveva rimproverato perché erano stati loro e non la cosca di appartenenza dell'Ilardo (della quale faceva parte anche il Vara) a scoprire il tradimento del predetto. Va, tuttavia, evidenziato che non soltanto il Vara, come dallo stesso riferito, era a conoscenza del fatto che il clan di appartenenza dell'Ilardo lo aveva "messo da parte" ma lo stesso aveva già appreso -da Insinna Loreto, uomo d'onore di Valledlunga- che Ilardo era ricercato dai catanesi perché convinti del suo coinvolgimento negli omicidi di Minniti Carmela, moglie di Santapaola, e dell' Avv Famà.

Inoltre il Vara riferisce di un contrasto tra Ilardo e Madonia.

Alla luce di quanto riferito dal collaborante e considerato che in quel momento storico si era creata una frattura all'interno di Cosa Nostra palermitana (da un lato Bagarella e Brusca e dall'altro Provenzano e Aglieri, gruppo al quale era vicino Madonia), la circostanza che i soggetti vicini a Madonia non fossero a conoscenza dell'attività di collaborazione dell'Ilardo appare plausibile e non equivale ad escludere che Madonia, invece, ben sapesse della "infedeltà" del cugino. A ciò aggiungasi che proprio per la particolarità della vicenda (si trattava, invero, di eliminare un affiliato in quanto confidente di polizia e che, per di più, era parente del referente nisseno) è verosimile che la verità non venisse diffusa e che circolasse la notizia di un diverso movente (Ilardo quale killer della moglie di Santapaola). Trattasi della cd. tragedia che in ambiente mafioso consiste nel

diffamare la vittima per rendere accettabile agli occhi degli affiliati in posizione subordinata l'omicidio di un associato.

Con riferimento ai testi Isp. Scuderi Alessandro e Col. Riccio Michele l'appellante lamenta l'irrilevanza del loro contributo ai fini probatori non avendo fornito indicazioni utili per delineare il coinvolgimento del Madonia nell'omicidio di Ilardo Luigi e sottolineando, in senso contrario, che il Col. Riccio aveva riferito dell'assegnazione di importanti incarichi a Ilardo da parte del Madonia così confermando la piena fiducia nei confronti del medesimo.

Osserva la Corte che la deposizione testimoniale dell'Isp. Scuderi ha riguardato le indagini svolte dopo l'omicidio di Ilardo Luigi, i contatti e le frequentazioni della vittima nonché la individuazione dei possibili covi dei latitanti del clan Madonia (rimasti privi di riscontro) per cui la censura difensiva non assume alcuna rilevanza specifica in ordine al coinvolgimento del Madonia nell'omicidio in contestazione.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Col. Riccio, la circostanza, censurata dalla Difesa, che il Madonia avesse affidato a Ilardo compiti delicati e di responsabilità (aveva svolto anche compiti di raccordo tra la famiglia di appartenenza ed il boss Provenzano, così come attestato dalla corrispondenza consegnata dal Col. Riccio nella quale vengono affrontate questioni tipicamente associative riguardanti i rapporti tra i vari gruppi territoriali di Cosa Nostra) in realtà non esclude affatto che il Madonia sia stato il mandante dell'omicidio atteso che l'assegnazione dell'incarico di assumere le redini della situazione a Caltanissetta venne assegnato dal Madonia all'Ilardo dopo la scarcerazione di quest'ultimo avvenuta nel gennaio del 1994 ovvero allorchè il rapporto di collaborazione con le forze di polizia era stato da poco avviato dall'Ilardo. Da ciò può arguirsi che il Madonia non fosse ancora a conoscenza del fatto che il cugino fosse divenuto confidente di polizia sicchè nessuna illogicità è ravvisabile nel conferimento di incarichi delicati a Ilardo nel momento in cui questi avviava la collaborazione.

Infine, sono prive di pregio le censure relative alla sussistenza del concorso del Madonia nel reato contestato per l'illogico ricorso a consorterie di diversa articolazione territoriale (quella dei Santapaola) per l'attuazione del progetto omicidiario. La censura trascura di considerare che il ricorso all'articolazione

catanese di Cosa Nostra appare del tutto rispondente alla strategia posta in essere dal Madonia.

Invero, secondo quanto hanno riferito i collaboranti, il Madonia diffondendo notizie false sull'autore dell'omicidio della moglie di Santapaola e dell'avv. Famà riuscì, strategicamente, a rafforzare il proposito dei complici catanesi (nel cui territorio, va rammentato, l'Ilardo abitava e doveva, quindi, eseguirsi l'omicidio) mascherando nel contempo il reale movente per assicurarsi la certezza che il progetto omicidiario sarebbe stato portato a termine per evitare ulteriori tensioni in un clima particolarmente teso, propedeutico alla successiva spaccatura all'interno di Cosa Nostra (verificatasi durante la reggenza di Intelisano).

Del resto, come condivisibilmente evidenziato dal primo decidente, se anche si ritenesse –contrariamente a tutte le emergenze istruttorie- che la deliberazione omicidiaria fosse invece maturata interamente all'interno della famiglia Santapaola, sarebbe stato, comunque, necessario il preventivo assenso del Madonia all'omicidio in quanto si trattava di organizzazioni alleate e si sarebbe evitata un successiva faida. A conferma di ciò muove la circostanza che a seguito dell'omicidio di Ilardo non soltanto non vennero registrate reazioni da parte di Madonia (circostanza anomala anche considerato che Ilardo era anche cugino del Madonia) ma, altresì, rimase inalterata l'alleanza tra le due famiglie.

Con l'ultimo motivo di gravame la difesa invoca la rideterminazione della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La prima considerazione in tema di esercizio del potere di determinare la pena e che si risolve nel valutare se ricorra o meno la necessità ed opportunità di mitigare il rigore normativo della massima pena, mediante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è costituita dal contenuto del fenomeno entro il quale si collocano i fatti di omicidio che è per l'appunto il fenomeno mafioso.

In altri termini, principio e scopo della consorceria mafiosa è l'assoggettamento del territorio in cui si sviluppa ed opera; il conflitto con le consorcerie concorrenti è inevitabile, le alleanze sono apparenti e di poca durata e tanto più pericolose ove più solide e durature, la soggezione si estende agli stessi



consociati la cui fedeltà ai capi del momento non deve essere offuscata nemmeno dal sospetto: strumento essenziale è il ricorso alla violenza ed all'omicidio.

In tale ottica il sodale sarà considerato *intransigens* a tutti gli effetti solo quando avrà dimostrato di essere capace di uccidere, non solo uomini che avevano fatto scelte analoghe, ma chiunque fosse entrato, per i motivi più disparati, nel mirino dei mandanti.

La deformazione della visione della vita e dei rapporti umani è inevitabile e i soggetti che in tal modo delinquono vedono come principio fondamentale che regge questi rapporti la sopraffazione e la violenza. La connotazione soggettiva più evidente è, dunque, la massima manifestazione di pericolosità sociale; l'individuo assume ai suoi stessi occhi dimensioni tanto più cospicue quanto maggiori sono il numero di persone cui ha dato la morte e l'assenza di considerazione per la situazione ambientale in cui viene commesso; anzi, le esecuzioni pubbliche e l'azione terroristica a volto scoperto vanno ricercate come manifestazioni di decisione e prova delle qualità che un mafioso deve possedere.

Non sussiste, dunque, a fronte dei precedenti penali, della personalità e spessore criminale, delle modalità del fatto, del contesto, dell'allarme sociale suscitato, del ruolo del Madonia (nel sodalizio mafioso e nel delitto in oggetto), dell'intensità del dolo, alcun elemento positivamente valutabile in funzione della concessione delle attenuanti generiche, e la pena è quella di legge, correttamente determinata stante la ricorrenza delle contestate aggravanti.

### **L'appello di Santapaola Vincenzo.**

Il quadro probatorio a carico dell'imputato Santapaola è costituito principalmente dalle dichiarazioni dei collaboranti La Causa Santo e Di Raimondo Natale.

Appare, pertanto, per completezza e comodità espositiva, non ultroneo riportare la parte motiva della impugnata sentenza relativa alle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia nella sola parte relativa alla posizione del Santapaola (richiamandosi nel resto le dichiarazioni sopra riportate con riferimento alla posizione del Madonia).

### **Le dichiarazioni di La Causa Santo.**



Il collaborante ha chiamato in correità Giuseppe Madonia, Santapaola Vincenzo, Zuccaro, Maurizio e Cocimano Orazio, assegnando ai primi due il ruolo di mandanti, allo Zuccaro il ruolo di organizzatore, al Cocimano il ruolo di partecipe della fase organizzativa e di quella esecutiva, anche se in funzione di solo supporto ai sicari, indicati in Piero Giuffrida e Maurizio Signorino, entrambi ormai deceduti.

... ..

Attraverso Chiavetta Salvatore, che era stato l'autista del Licciardello, era quindi entrato in contatto con lo Zuccaro per cercare protezione e, vista la disponibilità che questi gli aveva immediatamente manifestato, era entrato a far parte della cellula da lui capeggiata. Del gruppo facevano parte Cocimano Benedetto, Maurizio Signorino, Sergio Signorino (quest'ultimo nel periodo in esame detenuto in carcere), Angelo Testa, cugino di Maurizio Zuccaro, e Piero Giuffrida, detto "u Pisciaru", che all'epoca era convivente di una nipote di Maurizio Zuccaro (figlia, in particolare, di Grazia Zuccaro, sorella di Maurizio).

Il gruppo - ha spiegato il collaborante - faceva in realtà capo a Vincenzo Santapaola, figlio di Salvatore Santapaola e cognato dello Zuccaro. Quest'ultimo ne aveva assunto la direzione allorché il Santapaola, all'epoca detenuto presso il carcere di Bicocca, era stato tratto in arresto. Quanto alla sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale, il La Causa ha chiarito che lui era in quel periodo un semplice "soldato", ma in posizione privilegiata poiché aveva "alle spalle" Aldo Ercolano, fautore di una sua promozione a "uomo d'onore".

Il collaborante ha ribadito di avere preso parte, in particolare, alle fasi organizzative dell'omicidio Ilardo. Ciò aveva fatto su incarico di Maurizio Zuccaro, che, verosimilmente per battere sul tempo Quattroluni Aurelio ed acquisire prestigio all'interno dell'organizzazione criminale, voleva a tutti i costi dare prontamente esecuzione al mandato omicidiario che aveva ricevuto da suo cognato Enzo Santapaola. Analogo ordine era comunque contenuto in un messaggio che era stato direttamente recapitato allo stesso La Causa tramite Ercolano Vincenzo, figlio di Giuseppe Ercolano (cognato, quest'ultimo, del capo clan Benedetto Santapaola). Questi gli aveva consegnato un pacco di biscotti dicendogli che glielo mandavano i coaffiliati Motta, Ercolano Giuseppe e Santapaola Vincenzo, figlio di "Nitto". All'interno del pacco aveva trovato un biglietto con il quale gli si chiedeva di uccidere Ilardo<sup>11</sup>.

Il biglietto recapitatogli, come ha meglio chiarito il collaborante nel corso del controesame, più che un'ordine autonomo, conteneva una sorta di sollecitazione ad accelerare i tempi di esecuzione del progetto omicidiario e faceva quindi riferimento implicito alla richiesta che già era pervenuta allo Zuccaro (*Avv. Difensore, Antille — Sì, cosa c'era scritto? Imputato, La Causa S. - Era una conferma a dare una mossa diciamo a commettere questo omicidio di Gino Ilardo.* ": p. 9 del verbale dell'udienza del 15.12.2015; ed ancora, alla p. 10: "*Imputato, La Causa S. - C'era scritto il nome di Gino, Gino che già sapevamo, perché era già arrivata, già era arrivata l'ambasciata a Maurizio Zuccaro, non era*

---

<sup>11</sup> nella nota del DAP datata 12.11.2016 - v. fase, dell'ud. del 29.11.2016 - si dà conto del fatto che Motta, Ercolano

*che se ne parlava che ambasciata ne arriva una, c'era sempre in continuazione, ogni colloquio che faceva Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, non faceva altro che chiedere com'è finita, com'è finita. Quella era un ennesimo ordine, come arrivò l'ennesimo ordine pure Aurelio Quattroluni, insomma arrivavano, le insistenze erano da tutte le parti). Verosimilmente, ha spiegato il La Causa in controesame, la necessità della conferma da parte di esponenti di più alto grado rispetto a Vincenzo Santapaola, nasceva dalla tendenza di quest'ultimo - nota nell'ambiente - ad agire di sua iniziativa e serviva pertanto a far capire agli affiliati che l'eliminazione dell'Ilardo interessava effettivamente i vertici dell'organizzazione ("Avv. Difensore, Antille — E quindi il biglietto a che cosa le serviva se i discorsi erano avanzati? Imputato, La Causa S. - Il biglietto le serviva per dare una convalida in un certo senso da parte della famiglia in se stesso perché? Perché di solito, di solito Enzo Santapaola, io parlo..., così, le faccio un esempio per farle capire meglio. Avv. Difensore, Antille - Mi dica il fatto. Imputato, La Causa S. - Sto arrivando al fatto. Di Solito Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, mandava a dire diverse cose a suo cognato, ammazza a quello, ammazza a quell'altro, a volte erano anche cose di sua iniziativa, cose che scaturivano nella sua mente. E quindi ora non lo so se ebbero bisogno in tal senso, dice, vedevano che ancora non si commetteva l'omicidio di Gino Ilardo; fatto sta che ripeto arrivò e la conferma da parte di questo bigliettino e la conferma anche attraverso Aurelio Quattroluni, insomma vi fu una conferma da più parti di questa situazione di Gino Ilardo, di proseguire con una certa urgenza, con una certa celerità" : p. 12 e 13 del verbale di udienza del 15.12.2015).*

Quanto alle fasi organizzative, il collaborante ha affermato che era stata essenziale, per il gruppo dello Zuccaro, la collaborazione di Quattroluni Aurelio e del suo braccio destro Scalia Orazio, con i quali vi era stato un incontro presso l'abitazione di Maurizio Zuccaro. Il Quattroluni che - ha precisato il La Causa - era stato anche lui destinatario di analogo ordine di uccidere Ilardo, era infatti la persona che lo conosceva e che era quindi in grado di fornire informazioni sulle sue abitudini di vita e sui luoghi da lui frequentati. Dette informazioni erano state infatti successivamente trasmesse al Cocimano da Orazio Scalia, mentre, nel corso dell'incontro, si era invece ventilato il progetto di un'azione congiunta del Quattroluni e dello stesso La Causa (progetto poi abbandonato poiché irrealizzabile atteso il livello di compromissione dei loro rapporti e di reciproca sfiducia dopo l'omicidio di Vito Licciardello). Esso collaborante aveva quindi effettuato sopralluoghi sia presso l'azienda agricola dell'Ilardo, in Lentini, che presso la sua abitazione di via Quintino Sella (ha ricordato, in particolare, di un sopralluogo effettuato di mattina, in cui riuscì ad individuare l'Ilardo). Non essendo tuttavia convinto sulle ragioni del mandato omicidiario, aveva cercato di temporeggiare...

#### **Di Raimondo Natale**

... Quanto all'omicidio dell' Ilardo, che aveva personalmente conosciuto essendogli stato presentato come cugino del Madonia presso il carcere dell'Ucciardone nel marzo del 1988, il Di Raimondo ha riferito di avere percepito che questi era ormai isolato all'interno della famiglia di appartenenza verso i mesi di marzo-aprile del 1996, allorché

Tusa Francesco, detenuto anch'egli a Bicocca, gli aveva detto, testualmente, *“Vedi che noi non corrispondiamo di mio cugino, anzi facci sapere ad Aurelio Quattroluni, a Lello, che la persona nostra che lui si deve incontrare è Vaccaro Lorenzo, anzi gli devi dire anche se tramite sempre Vaccaro c'è u zu Binu che lo vuole conoscere. Ciò già appariva preludio alla decisione di procedere alla sua eliminazione fisica (“che non ci interessa più, che è una brutta storia per chi riceve una cosa di questa, è una persona... niente, cioè non è che mettiamo mi ha detto: “Sai mio cugino è posato”, posato vuol dire che se uno, porto un esempio, a volte fanno degli sbagli dentro “cosa nostra”, viene posato, viene messo fuori, ma è raro che succede una cosa del genere perché dentro “cosa nostra” si può uscire solo o con la morte o per come ho fatto io che ho collaborato con la giustizia”)*. Sempre colloquiando con il Tusa, aveva inoltre avvertito i segnali della spaccatura che stava maturando all'interno di cosa nostra, poiché questi gli aveva detto che Bernardo Provenzano, che pure aveva già un filo diretto con Quattroluni per il tramite di Brusca, voleva conoscere il predetto Quattroluni (*“Senti qua”* - aveva risposto il collaborante comprendendo che Provenzano voleva affrancarsi dall'intermediazione di Brusca - *“ma se u zu Binu voli canusciri a Lello la sa la strada che deve fare”*). Nella stessa circostanza, il Tusa gli aveva altresì rappresentato l'esistenza di un contrasto tra i Madonia e i Cammarata di Riesi, appoggiati da Francesco La Rocca, “patriarca” della famiglia calatina di “cosa nostra”.

Aveva riportato tali informazioni, per lui di particolare interesse poiché Ilardo era solito incontrarsi con Quattroluni Aurelio, componente del gruppo di Monte Po, a Aiello Vincenzo e Marcello d'Agata, che aveva incontrato per la celebrazione del processo Orsa Maggiore, e Aiello, storico esponente del clan Santapaola, aveva commentato il fatto dicendo che la decisione era giunta in ritardo, dopo che l'Ilardo si era già appropriato del denaro proveniente dall'estorsione alle acciaierie Megara (*“Ah - dice - ora non ci interessa più dopo che si è mangiato i soldi dell'acciaieria Megara?”; ed ancora “Enzo Aiello, dice: “Si mangiarunu cinquecento, settecento milioni dell'acciaieria Megara” e là è la prima volta che sento parlare io della situazione della acciaieria Megara. E questa è stata tutta la base di Gino Ilardo”*).

Circolavano inoltre, all'interno del clan Santapaola, lamentele per la formazione dell'autonomo gruppo dell'autonomo gruppo con il quale Ilardo faceva rapine agli autotrasportatori.

Aveva appreso dell'omicidio mentre si trovava a Roma, nell'aula bunker di Rebibbia, per un'udienza del processo Orsa Maggiore (ha precisato il collaborante che dovevano essere sentiti i collaboranti Avola e Samperi), ed era rimasto colpito dall'indifferenza dei Madonia, parenti della vittima.

In quella sede non vi erano stati commenti; solo al ritorno a Catania Enzo Santapaola, che era stato assente all'udienza, gli aveva spiegato che era rimasto lì proprio per occuparsi dell'omicidio (Testimone, Di Raimondo N. - No, in quella sede completamente, poi dopo quando ritornai io giù, scendemmo tutti, scendiamo tutti qua perché è finita la trasferta, ho saputo da mio compare che se Vera..., Enzo Santapaola mi ha detto che... Pubblico

Ministero - Enzo Santapaola lei ha saputo? Testimone, Di Raimondo N. - Sì, non era venuto su a Roma perché si era sbrigato questa cosa. Pubblico Ministero - Che significa " si era sbrigato questa cosa " ? Testimone, Di Raimondo N. - Che si era sbrigato ver fare uccidere questo qua. Gino Ilardo. Pubblico Ministero - Santapaola era detenuto ed era imputato nel processo Orsa Maggiore? Testimone, Di Raimondo N. - SI eravamo imputati nello stesso processo. Pubblico Ministero - Però lui non partecipò alla trasferta? Testimone. Di Raimondo N. - No, ma ci stava anche imputato sia Tusa Lucio, sia Tusa Francesco. sia suo zio Madonia Giuseppe, ci stavamo tutti. Pubblico Ministero - E quindi che cosa le disse Santapaola esattamente? Testimone, Di Raimondo N. - Enzo mi ha detto che non era venuto a farsi la trasferta a Roma perché si è sbrigato questa cosa per questo omicidio qua.). Santapaola Vincenzo - ha precisato il Di Raimondo - riusciva a comunicare agevolmente con i sodali in libertà poiché all'epoca, presso il carcere di Bicocca, era detenuto anche Sergio Signorino, fratello di Maurizio, ed era quindi sufficiente organizzare insieme i colloqui con i familiari.

Vincenzo Santapaola non gli aveva riferito chi fossero stati gli esecutori materiali, ma lui aveva supposto che potesse trattarsi del gruppo dello Zuccaro (Testimone, Di Raimondo N. - lo dottore non ho mai chiesto, però le persone fuori che aveva lui erano suo cognato, Maurizio Signorino, Cocimano Benedetto, un nipote loro, erano questi il gruppo. Pubblico Ministero - Suo cognato chi è innanzitutto? Testimone, Di Raimondo N. - Maurizio Zuccaro. Pubblico Ministero - Poi ha detto? Testimone, Di Raimondo N. - Poi ci stava Maurizio Signorino, Cocimano o Cusimano Benedetto, un nipote suo, non so neanche, sentivo parlare di un nipote suo però non sapevo e non so neanche chi era, se era marito della nipote, non lo so. Pubblico Ministero - Queste erano le persone diciamo più vicine a Enzo Santapaola? Testimone, Di Raimondo N. - Sì, in questo gruppo, questo gruppetto così. Pubblico Ministero - Tra questi soggetti lei sa se... Testimone, Di Raimondo N. - Ah, scusi, c'era anche Santo La Causa..;

Osserva, dunque, la Corte in sintesi che:

- 1) Secondo quanto riferito da Santo La Causa, "Enzo" Santapaola aveva richiesto insistentemente a suo cognato la pronta esecuzione del mandato omicidiario, mentre a lui stesso era giunta, tramite Vincenzo Ercolano, fratello di Aldo Ercolano, la lettera, contenuta all'interno di un pacco di biscotti chiuso, con la quale il predetto Aldo Ercolano segnalava la particolare urgenza dell'omicidio;
- 2) il Di Raimondo riferiva che era stato Vincenzo Santapaola, dal carcere in cui si trovava ristretto in regime di art. 41 bis O.P., a dare mandato di uccidere Luigi Ilardo.; che lo stesso Santapaola Vincenzo gli aveva riferito che l'uccisione era stata da lui personalmente progettata, da ciò avendo poi il collaborante dedotto che delle fasi organizzative ed esecutive dell'omicidio si era occupato il cognato Maurizio Zuccaro; che il Santapaola non aveva

partecipato alle udienze del processo Orsa Maggiore che si tennero in coincidenza o prossimità cronologica con l'esecuzione dell'omicidio e ciò perchè era rimasto a Catania per occuparsi dell'omicidio.

Il quadro probatorio a carico del Santapaola è viepiù avvalorato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Mascali Angelo nel procedimento cd. Grande Oriente celebratosi presso il Tribunale di Gela e la Corte di Appello di Caltanissetta (le cui sentenze sono state acquisite in atti ex art. 238 bis c.p.p.) nonché dalle dichiarazioni rese nel medesimo procedimento dai collaboranti Lanza Giuseppe e Chiavetta Salvatore.

In particolare, il Mascali (verbale di udienza del 1.2.2000 nel proc. Grande Oriente, acquisito dal primo decidente con il consenso delle parti all'udienza del 16.12.2016) affermava di avere appreso da Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, che l'omicidio in pregiudizio di Luigi Ilardo era stato eseguito dal gruppo di Zuccaro e curato dallo stesso Santapaola e che il discorso non era invece caduto sui mandanti.

In senso analogo, i collaboranti Lanza e Chiavetta dichiaravano che l'omicidio dell'Ilardo venne inizialmente commissionato al gruppo di Monte Po' ma era stato poi eseguito dal gruppo dello Zuccaro (cfr. sentenza del Tribunale di Gela nel proc. Grande Oriente).

Infine, il quadro probatorio è avvalorato dalle dichiarazioni dei collaboranti Brusca Giovanni, Sturiale Eugenio, Biondi Palma e Cosenza Giacomo che hanno offerto riscontro di tipo logico alla ricostruzione del ruolo di Santapaola stante che l'esecuzione dell'omicidio era avvenuta ad opera del gruppo criminale il cui indiscusso capo (il cognato Zuccaro Maurizio) era il braccio armato del Santapaola.

Tutto ciò premesso, osserva la Corte che i motivi di appello relativi alla posizione di Santapaola Vincenzo sono infondati.

La censura difensiva con cui si assume che le dichiarazioni di Sturiale Eugenio (v. infra pag. 78) sarebbero inattendibili in quanto il collaborante sarebbe stato spinto alla falsa incolpazione da motivi di astio e rancore nei confronti del



Santapaola e dello Zuccaro, anzi nei confronti di tutta la famiglia Santapaola, e che sarebbero stati ignorati dal primo decidente, è priva di pregio.

Occorre premettere che Santapaola Vincenzo è figlio di Salvatore, fratello di Santapaola Benedetto fondatore e capo storico dell'omonimo clan mafioso operante nel territorio etneo, sposato con una sorella di Maurizio Zuccaro e, quindi, cognato di quest'ultimo.

Con sentenze già irrevocabili ne è stata accertata la responsabilità quale associato con posizione direttiva fino al 1997 così come è stata altresì accertata la circostanza che, malgrado lo stato di detenzione cui veniva sottoposto sin dal 1993, lo stesso abbia perseverato nella gestione di un gruppo all'interno del clan mafioso mediante lo Zuccaro, proprio in virtù della parentela con il Santapaola e nonostante la contrapposizione con il gruppo di Monte Po all'interno del quale rivestivano posizione di rilievo Quattroluni Aurelio e Di Raimondo Natale.

Ciò posto, secondo l'assunto difensivo la frattura che, ad un certo punto, si creò tra lo Sturiale e gli appartenenti al clan Santapaola e che determinò il collaborante a transitare nel clan Cappello-Bonaccorso, priverebbe di attendibilità le sue dichiarazioni accusatorie.

Premesso che è lo stesso Sturiale che con assoluta spontaneità ammette la sussistenza di motivi di contrasto con i Santapaola riferendo di *"disaccordi un po' con tutti"* (pag. 55 verb. ud. 29/01/2016) e puntualizzando che tali rapporti tesi erano soprattutto con Zuccaro Maurizio, come confermato anche dalla moglie, la collaboratrice di giustizia Biondi Palma Maria (*"i motivi principali -n.r. di contrasto- sono questi, quelli col signor Zuccaro"*: verbale di ud. del 16/02/2016 pag. 23), a sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio in ordine all'attendibilità dello Sturiale è la circostanza che i motivi di contrasto tra il collaborante e i Santapaola risalgono agli anni 2004-2005 allorchè il collaborante transitava nella fila di altro clan mafioso mentre già nel 2001, dunque diversi anni prima, lo Sturiale, quale fonte confidenziale, aveva fornito all'Isp. Ravidà le informazioni in suo possesso in ordine a quanto accaduto il giorno dell'omicidio di Ilardo, così come riferito dallo stesso Ravidà all'udienza del 12-6-2015.

Non va, del resto, sottaciuto che Eugenio Sturiale e la moglie intrattenevano stretti rapporti di frequentazione con i Santapaola (avevano anche cresimato il figlio di Santapaola Vincenzo) e che, anche dopo l'allontanamento dal clan, lo



Sturiale continuava a frequentare Santapaola Francesco mentre la moglie, Biondi Palma, accompagnava ai colloqui la moglie di Santapaola Nino.

Le superiori considerazioni consentono di superare l'accusa di inaffidabilità di dichiarazioni di Sturiale Eugenio che, per altro verso, vengono censurate dall'appellante sul rilievo che sarebbero ravvisabili delle incongruenze nel narrato del collaborante circa la dinamica dell'omicidio e, specificamente, sull'avvistamento di una o due motociclette sul luogo del delitto e sull'utilizzazione da parte del Cocimano dell'auto utilizzata dai killers anche nei giorni successivi all'omicidio.

In ordine al primo profilo la difesa addebita allo Sturiale che lo stesso incorre in evidente contraddizione allorchè dapprima riferisce di avere visto due motociclette il giorno dell'omicidio (*"vedo un'altra volta il Cocimano ed il Signorino su due motociclette..."*), salvo poi ricredersi nel prosieguo dell'esame svoltosi all'udienza del 29.01.2016 affermando di avere sentito solo il rumore delle moto.

Dalla lettura del verbale del 29.01.2016 ben si evince che i momenti riferiti dallo Sturiale sono differenti: in un primo momento ovvero quando si accorge dall'anomala presenza nei pressi della sua abitazione di Cocimano e Signorino avvista le due motociclette con a bordo i due predetti; in un secondo momento ovvero dopo l'esplosione dei colpi avverte il rumore delle due moto (*Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, dopo... subito dopo questi spari io che faccio? Di corsa ovviamente, in un tempo record, dall'incrocio in cui ero fermo, dietro il muro, scendo per viale Ionio, percorrendo la via Vecchia Ognina, rientro verso via Martino Cilestri, anche perché ho detto "se questi con queste motociclette passano da questa via e mi vedono, mi stampano anche a me nel muro ovviamente", per cui faccio questo giro e rientro, prima che questi passano e sento distintamente il rumore di... cioè due rumori, due rumori presumibilmente di due motociclette, di due moto, non rumore di macchina, rumore di motociclette*). E' evidente che, trattandosi di due distinti momenti nella dinamica concitata dei fatti ben possa lo Sturiale dapprima aver constatato *de visu* la presenza delle due moto e dopo la sparatoria averne sentito solo il rumore allorchè evidentemente i sicari si stavano dando alla fuga.

In ordine al secondo profilo non è ravvisabile alcuna anomalia nella circostanza che –come riferito dallo Sturiale– il Cocimano continuò ad utilizzare, anche dopo la commissione del delitto, la medesima auto che era stata avvistata nei pressi del



*locus commissi delicti*. Invero, la mancanza di remore nella perseverante utilizzazione dell'auto è logicamente comprensibile in quanto detta vettura non era sul luogo dell'agguato e non venne utilizzata dai sicari per fuggire e, dunque, non essendo agevolmente collegabile alla commissione del delitto è verosimile che il Cocimano abbia continuato ad utilizzarla senza il timore di essere collegato ad uno degli autori dell'attentato omicidiario.

Altra doglianza riguarda la circostanza che il collaborante abbia indicato La Causa Santo dapprima quale espressione diretta di Aldo Ercolano e successivamente di Vincenzo Santapaola. La difesa trascura di considerare che La Causa, dopo la sua scarcerazione nel 1995, venne invitato da Ercolano Aldo a "collocarsi" nel gruppo di Zuccaro nelle cui fila venne effettivamente accolto. Ne consegue che essendo lo Zuccaro la *longa manus* di Santapaola Vincenzo, l'indicazione dello Sturiale (La Causa come promanazione di Aldo Ercolano e di Santapaola Vincenzo) appare tutt'altro che contraddittoria ma logica e comprensibile.

La difesa evidenzia incongruenze e illogicità in ordine agli avvistamenti fatti sotto casa prima dell'omicidio ed all'avvistamento dei killers la sera del delitto, anche perché in contrasto con quanto dichiarato dal collaborante La Causa circa la presenza di quest'ultimo. In particolare, assume l'appellante che mentre Lo Sturiale riferisce dell'avvistamento del La Causa in fase di perlustrazione nei giorni antecedenti all'omicidio, la Causa Santo non ha riferito tale circostanza contraddicendo il narrato dello Sturiale.

Osserva la Corte che il primo giudice si è esaustivamente e condivisibilmente espresso disattendo la relativa doglianza con considerazioni che vanno integralmente riportate posto che nulla di ulteriore e diverso rispetto a quanto già sottoposte alla Corte di primo grado viene aggiunto nell'atto di appello.

\*\*\*\*\*

Quanto alla convergenza, contestata dalle difese, tra le dichiarazioni di Sturiale, confermate da quelle della Biondi, e quelle del La Causa, se è vero che quest'ultimo non ha parlato di vere e proprie perlustrazioni effettuate insieme a Cocimano, deve considerarsi che lo stesso ha tuttavia riferito che Cocimano lo aveva accompagnato sia a Lentini che a Catania per mostrargli tanto l'azienda agricola quanto l'abitazione di Ilardo (v. dichiarazioni rese all'udienza del 27 novembre 2015).



Non può, peraltro, escludersi che la persona vista da Sturiale e dalla Biondi in atteggiamento di perlustrazione non si identifichi nel La Causa (è possibile che fosse, invece, la quarta persona, non riconosciuta dallo Sturiale, che prese poi parte all'agguato) e che la percezione dei dichiaranti sia stata influenzata dalla presenza di altri componenti del gruppo riconosciuti invece con certezza nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. A tale riguardo, va evidenziato che Sturiale, che ha dichiarato che conosceva poco il La Causa, ha riferito, parlando dei soggetti che aveva notato in atteggiamento di perlustrazione, di avere visto l'autovettura in uso al Cocimano e, di sfuggita e solo per pochi istanti, il predetto La Causa a bordo di un motorino con altra persona che non riusciva a riconoscere (si riporta stralcio delPesame alle pp. 20 ss. del verbale stenotipico dell'udienza del 29.1.2016. Collaboratore, Sturiale E. S. - Posteggiata o poco prima o poco dopo, ma credo salendo da corso Italia poco prima del mio portone, poi non so se ho specificato, adesso non ricordo più, perché i verbali che ho redatto risalgono a sei anni fa, per lo meno, sì, credo oramai quasi sei anni fa, tornando... vidi questa macchina, quindi riconobbi la macchina del Cocimano, poi vidi di sfuggita il La Causa con un motorino, con altro soggetto che non sono riuscito ad identificare, non riesco a ricordare. Pubblico Ministero - Lei quindi vide solo la macchina? Cocimano non lo vide in quell'occasione? Collaboratore, Sturiale E. S. - No, in quella occasione no, vidi solo in quell'occasione di sfuggita La Causa con altro soggetto, insieme. tutti e due in un motorino, ma non ricordo... cioè no non ricordo. non riconobbi in quel momento chi era l'altro soggetto, perché fu una... lo vidi per pochissimi istanti. Pubblico Ministero - Lei come mai... in parte l'ha già spiegato, conosceva questa vettura come la vettura in uso a Cocimano? Collaboratore, Sturiale E. S. - Perché era una vettura pulita, una vettura con la quale lui si muoveva, non era una vettura rubata o una vettura di... con cui si compie una azione criminosa, era una vettura di bella come si dice nel gergo malavitoso, cioè una vettura che lui usava per la famiglia, per spostarsi regolarmente. Pubblico Ministero - Lei che fece in quell'occasione? Collaboratore, Sturiale E. S. - Niente, in quell'occasione tra me e me stesso pensai... dissi "Ma evidentemente c'è qualcosa, allora anche Santo Patanè mi ha detto la verità", perché ho detto... avevo pensato anche che si fosse ubriacato, in senso scherzoso, ho detto ' forse sarà un poco scemo, invece questo gruppo di fuoco effettivamente ho detto... l'altro giorno, pochi giorni fa, ieri, l'altro ieri Santo mi ha accennato a quei tre soggetti, ora io vedo quest'altra macchina con quest'altro soggetto che passa con il motorino, evidentemente c'è qualche cosa". Pubblico Ministero - Sì. Lei adottò qualche particolare cautela in relazione a questo fatto che aveva visto? Collaboratore, Sturiale E. S. - La cautela, l'unica cautela che adottai fu quella di... difatti avvenne o l'indomani o dopo due giorni, quando tornavo a casa

cercavo di stare più accorto, nel senso di guardare la strada, le macchine, il mio portone, l'angolo, l'altro angolo, per vedere se ancora vedessi questi soggetti fare questa forma di perlustrazione, questa forma di ricognizione, perché si capiva che era un giro perlustrativo per compiere un atto criminoso, non ci voleva un professore per spiegarlo.).

Analoghe considerazioni si impongono poi ad un attento esame delle dichiarazioni della Biondi, la quale ha ammesso che, a differenza degli altri tre componenti del gruppo di fuoco, conosceva poco il La Causa (Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Ma guardi, l'unico che conoscevo..., cioè che avrò visto pochissimo volte, due — tre volte al massimo, è stato Santo La Causa, così anche di sfuggita, mi hanno detto chi era e tutte cose; poi, va beh, Maurizio Signorino che comunque era spesso anche a casa di Maurizio Zuccaro; Benedetto Cocimano che era spessissimo a casa di Maurizio; e poi Piero Giuffrida, che vidi qualche volta, però me lo ricordo perché comunque era magrolino, un po' ..., mi ricordo anche un particolare suo, che aveva spesso, lo vidi con un orologio d'oro molto vistoso al polso: p. 8 del verbale dell'udienza del 16.02.2016).

\*\*\*\*\*

La presenza di La Causa Santo sul luogo del delitto viene, dunque, indicata dal collaborante in termini deduttivi. Infatti, lo Sturiale ha dichiarato che “presumibilmente ho visto Santo La Causa” chiarendo nel corso dell'esame dibattimentale che “siccome Roberto Vacante mi aveva detto che la Causa era uno che cavava, che ammazzava la gente, poi l'ho visto all'ospedale, ho associato che potesse essere lui, ma ho detto sempre presumibilmente perché non l'ho visto in viso, quindi non posso dire che era lui, potrebbe essere la Causa, potrebbero essere altre cinquanta persone, infatti c'è scritto presumibilmente, io ho citato le persone che ho visto in viso, non posso citare uno che vedo di spalle...” (pag. 116 verb. ud. 29.01.2016).

In conclusione, le discordanze rilevate dalla difesa, esaustivamente affrontate e risultate dal primo decidente e genericamente censurate dall'appellante, non inficiano né la credibilità soggettiva né l'attendibilità intrinseca del collaborante.

Neppure è condivisibile l'obiezione difensiva che inferisce l'inattendibilità dello Sturiale dalla circostanza che il narrato del collaborante non sarebbe stato riscontrato dal suo autista Patanè Santo che, come risulta dai verbali di s.i.t. del 16.7.2010 e del 7.05.2010 acquisiti con il consenso delle parti, non ha confermato



l'episodio accaduto qualche sera prima dell'omicidio dell'Ilardo allorchè, secondo la narrazione dello Sturiale, il Patanè gli citofonò per avvisarlo dell'anomala presenza nei pressi della sua abitazione di La Causa Santo, Cocimano Benedetto e Signorino Maurizio.

Dalla lettura dei verbali di s.i.t. sopra menzionati si coglie un evidente atteggiamento reticente del Patanè che, a fronte delle specifiche domande del P.M. su quanto accaduto qualche sera prima del delitto, si trincerava dietro risposte elusive o generiche (ribadite con fermezza: "*P.M. lei non ricorda se ebbe in qualche occasione a vedere delle persone sotto casa di Sturiale e questa cosa la allarmò e citofonò a Sturiale? Testimone Patanè: No, no, no*"). Ebbene, la circostanza appare priva dei rilievi negativi che la difesa vorrebbe attribuirgli ben potendo ritenersi che, proprio alla luce della condotta del Patanè e del tenore delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti, lo stesso sia stato animato dal timore di ritorsioni che lo hanno indotto a negare l'accaduto e, quindi, a smentire quanto dichiarato dal collaborante Sturiale. Il timore di ritorsione, del resto, è plausibile ove si consideri che, come riferito dallo Sturiale, il collaborante veniva contattato qualche giorno dopo l'omicidio da Vacante Roberto per discutere della sorte del Patanè dal momento che lo stesso aveva visto il Signorino e La Causa durante gli appostamenti e, quindi, versava in potenziale pericolo di vita (lo Sturiale aveva anche rassicurato i predetti sodali che il Patanè non avrebbe mai parlato della vicenda perché era uomo di assoluta fiducia; circostanza, si noti, riscontrata dai successivi accadimenti dal momento che il Patanè non ha mai riferito alcunché agli organi investigativi).

In conclusione, le discordanze rilevate dalla difesa, esaustivamente affrontate e risulteranno dal primo decidente e genericamente censurate dall'appellante, non inficiano né la credibilità soggettiva né l'attendibilità intrinseca dei collaboranti avuto riguardo alla circostanza che lo Sturiale è fonte diretta di conoscenza mentre La Causa lo è solo "de relato" avendo ricevuta la confidenza degli esecutori materiali (sicché non può escludersi un errore nella percezione o nel ricordo) con la precisazione che non gli erano stati forniti specifici dettagli.

Anche le dichiarazioni accusatorie di Brusca Giovanni sono state oggetto di censura in quanto la difesa addebita al collaborante i termini di incertezza con



cui riferisce i fatti (*“se non ricordo male”*) trascurando di considerare, in primo luogo, che Brusca è fonte *de relato* e, dunque, si limita a riferire ciò che gli era stato narrato da Quattroluni Aurelio (che all’epoca era il suo referente per l’area etnea e che gli disse che c’era stato quest’ordine di uccidere Ilardo da parte di *“qualcuno dei Santapaola, in particolar modo mi faceva il nome di un certo Zuccherò, uno che aveva difficoltà motorie, che camminava su una sedia a rotelle, una cosa del genere, io non lo conosco non l’ho mai visto, comunque arriva dalla famiglia Santapaola, in particolar modo di questo...un cognato di uno di questo signor Zuccherò, che io non conosco”*).

Ebbene, osserva la Corte che non soltanto la chiamata “de relato” del collaborante Brusca rappresenta un riscontro logico alla ricostruzione fatta dai collaboranti La Causa e Di Raimondo che riferiscono specificamente sul coinvolgimento di Santapaola Vincenzo, in quanto il gruppo dello Zuccaro rappresentava la cellula armata capeggiata dal Santapaola, ma soprattutto nelle dichiarazioni accusatorie vi è l’esplicito riferimento al coinvolgimento del cognato dello “Zuccherò” e, quindi, al Santapaola (cognato di Zuccaro Maurizio) sebbene questi non venga nominativamente indicato.

Non sono, inoltre, ravvisabili profili di inattendibilità nelle dichiarazioni del collaborante che vengono argomentate dalla difesa muovendo dal rilievo che il Quattroluni riferì a Brusca Giovanni del coinvolgimento nell’omicidio Ilardo dello Zuccaro accusandolo ingiustamente proprio per le ragioni di rancore nutrite nei confronti di quest’ultimo.

Va, invero, osservato che in quel periodo vi erano rivalità interne tra il Quattroluni e lo Zuccaro che, a capo di due distinti gruppi, come riferito da La Causa, gareggiavano per assumere una posizione di maggior rilievo nel clan. E’, dunque, evidente che il Di Raimondo (collegato al Quattroluni ed operante nel gruppo di Montepò) non avrebbe riferito al Brusca che lo Zuccaro aveva agito d’anticipo eseguendo l’omicidio prima del gruppo di esso collaborante se tale fatto non fosse stato vero in quanto ciò avrebbe significato ammettere una propria defaillance e, dunque, una sostanziale superiorità operativa dello Zuccaro e del suo gruppo (San Cocimo).

Anche le dichiarazioni accusatorie di La Causa Santo sono state oggetto di censura.

Quanto alle prospettate ragioni di inimicizia tra La Causa e Santapaola va evidenziato che trattasi di mera ipotesi assolutamente non riscontrata. Soltanto Di Raimondo Natale accenna a tale contrasto ma, propriamente, in termini di divergenze caratteriali (La Causa era *“un approfittatore”* anche se *“con Enzo hanno avuto solo dei discorsi di maltrattamento perché Enzo, quando stavano in carcere, aveva...aveva i suoi motivi perché era stata uccisa la zia...”*) e con riferimento ad un periodo limitato e ben preciso (quando Santapaola era *“un pochettino nervoso”* perché era stata uccisa la zia: verbale udienza del 20.5.2016 pag. 20) sicchè non può da tali limitati elementi arguirsi alcun rancore del collaborante nei confronti del Santapaola.

L'attendibilità di La Causa non è inficiata nemmeno dalla censurata confusione che il collaborante farebbe tra l'odierno imputato Enzo Santapaola (figlio di Salvatore) e Enzo Santapaola (figlio di Benedetto) per cui non vi sarebbe certezza circa il mandante visto che, secondo l'assunto difensivo, il collaborante farebbe indifferentemente riferimento ora all'uno ora all'altro.

La censura è priva di pregio. La Causa ha, invero, distinto in maniera netta i due soggetti tanto che quando, nel corso delle sue dichiarazioni, ha riferito il nome di *“Enzo Santapaola”* ha sempre aggiunto la paternità (figlio di Salvatore o figlio di Benedetto). Inoltre, mentre ha indicato Santapaola Vincenzo, figlio di Salvatore, come colui che *“mandava a dire diverse cose a suo cognato, ammazza a quello, ammazza a quell'altro”*, che era direttamente coinvolto nell'omicidio Ilardo e che aveva ripetutamente sollecitato l'esecuzione dell'omicidio in tempi brevi (*“non era che se ne parlava che ambasciata ne arriva una , c'era sempre in continuazione , ogni colloquio che faceva Enzo Santapaola , figlio di Salvatore, non faceva altro che chiedere com'è finita, com'è finita”*), allorchè ha riferito di Enzo Santapaola, figlio di Benedetto, ha precisato che lo stesso era uno dei soggetti, unitamente a Motta ed Ercolano Giuseppe, che gli avevano inviato il pacco di biscotti consegnatogli tramite Ercolano Vincenzo contenente il biglietto con il quale si sollecitava l'uccisione di Ilardo, così limitando a tale episodio il coinvolgimento nella vicenda Ilardo.

Altra circostanza che, a parer della difesa, sarebbe stata disattesa dal primo decidente riguarda la prospettata autonomia decisionale del collaborante La Causa che, come riferito da Di Raimondo Natale, era *“uno che si muoveva anche*



*da solo*” con la conseguente attribuibilità esclusiva a La Causa del ruolo di mandante sul territorio etneo.

Trattasi, in verità, di mera congettura che non soltanto non incide sull’attendibilità del collaborante ma che è anche del tutto stridente con le risultanze acclarate in via definitiva nel procedimento instaurato per la medesima vicenda a carico di Santo La Causa che è stato già giudicato e ritenuto responsabile per concorso nell’omicidio di Ilardo Luigi per avere partecipato alla fase organizzativa del delitto e non come mandante.

Infine, nel richiamare quanto già sopra esposto con riferimento alla posizione dell’imputato Madonia circa la complessiva attendibilità del collaborante La Causa, va evidenziato che La Causa -definito nel corso dell’arringa difensiva “nessuno” ovvero come soggetto di poco conto nel panorama mafioso - pur essendo un “soldato” nel clan santapaoliano era pur sempre spalleggiato e protetto da Aldo Ercolano, sicchè appare del tutto logico ritenere che lo stesso sia stato destinatario del pacco di biscotti in cui era contenuto l’invito dal carcere a portare a termine il progetto omicidiario.

Osserva, altresì, l’appellante che, con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante Di Raimondo Natale, la cui fonte di conoscenza è lo stesso Santapaola Vincenzo, le conclusioni cui il collaborante perviene circa la paternità del delitto sarebbero del tutto generiche e frutto di mere deduzioni personali.

Va rammentato che il collaborante Di Raimondo ha reso dichiarazioni sull’omicidio in esame sin dal 1998 riferendo di avere saputo da Santapaola Vincenzo che era stato lo stesso ad occuparsi dell’omicidio. Il collaborante ricordava che effettivamente in quei giorni il Santapaola non partecipò all’udienza svoltasi a Roma nel processo cd. Orsa Maggiore (circostanza riscontrata dagli accertamenti presso il DAP) in quanto aveva preferito rimanere a Catania per organizzare l’omicidio (*“Enzo Santapaola mi ha detto che non era venuto su a Roma perché si era sbrigato questa cosa...che si era sbrigato per fare uccidere questo qua, Gino Ilardo”*) aggiungendo che il Santapaola non gli riferì chi erano stati i sicari per cui lo stesso collaborante aveva dedotto che avesse materialmente eseguito l’omicidio sulla base della circostanza che lo Zuccaro aveva modo di comunicare attraverso i colloqui in carcere con



Santapaola Vincenzo e, nel contempo, era a capo del gruppo di fuoco di San Cocimo ed era il braccio destro del Santapaola (indicava i componenti di tale gruppo in Cocimano Benedetto, Signorino Maurizio, La Causa Santo ed un nipote dello Zuccaro).

Ebbene, osserva la Corte che la deduzione sul coinvolgimento nell'omicidio di Ilardo non attiene la posizione del Santapaola ma quella degli esecutori materiali ovvero dei componenti del commando che uccise Ilardo; inoltre è stata ammessa con spontaneità e lealtà dal Di Raimondo durante il suo esame dibattimentale del 15.4.2016, è fondata su dati oggettivi (il Santapaola gli aveva riferito di essersi occupato dell'omicidio Ilardo; lo Zuccaro era il "braccio destro" del Santapaola e manteneva i contatti attraverso i colloqui in carcere; i nominativi dei sicari indicati erano quelli dei componenti del gruppo dello Zuccaro che, all'interno del clan Santapaola, costituiva un gruppo di fuoco in quanto dedito alla commissione di omicidi) e trova pieno riscontro nelle dichiarazioni di La Causa e di Sturiale.

Né l'inattendibilità del Di Raimondo può inferirsi, come assume la difesa, da ipotetiche ragioni di contrasto del collaborante all'interno della famiglia con il Santapaola e con lo Zuccaro a seguito dell'omicidio di Vito Licciardello. Rileva, in senso contrario, la circostanza che il Di Raimondo assunse il quel periodo la reggenza di fatto del clan mafioso unitamente al Quattroluni e ciò a conferma della fiducia nutrita nei suoi confronti e della ferma volontà di evitare spaccature interne (che invece si verificavano negli anni successivi e non nel periodo in questione). Del resto, la stessa Difesa argomenta la sussistenza di un contrasto tra Di Raimondo e Santapaola sulla base di mere deduzioni che non trovano obiettivo riscontro negli atti processuali.

Privo di pregio è, altresì, l'argomento difensivo per cui non è attendibile la dichiarazione del Di Raimondo in ordine al movente -consistito nel fatto che l'Ilardo sarebbe stato ucciso perché inizialmente ritenuto l'autore degli omicidi dell'avv. Famà e di Minniti Carmela- e ciò in quanto era notorio anche negli ambienti carcerari, secondo la difesa, che gli autori di tali omicidi erano già stati individuati. L'assunto difensivo trascura di considerare che tale circostanza non è emersa dalle dichiarazioni dei numerosi collaboranti escussi nell'ambito del presente procedimento e che, come riferito dal teste Isp. Capo Scuderi Alessandro, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catania, al

momento dell'omicidio di Ilardo Luigi erano ancora in corso le indagini in relazione all'omicidio dell'avv. Famà e della Minniti (gli autori vennero identificati solo in epoca successiva) sicchè non trova alcun riscontro la tesi apodittica per cui la reale identità dei responsabili di tali omicidi fosse già notoria negli ambienti malavitosi.

Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa circa la mancanza di interesse in capo al Santapaola di procedere all'omicidio dell'Ilardo va considerato che, come riferito concordemente dai collaboranti La Causa e Di Raimondo, si riteneva che Ilardo Gino fosse responsabile dell'omicidio dell'avv. Famà (solo in un momento successivo si apprese che la vittima era, invece, confidente di polizia e per tale motivo Madonia ne aveva decretato l'eliminazione) per cui, considerato il collegamento che negli ambienti malavitosi, come riferito dai collaboranti, veniva fatto tra l'omicidio Famà e quella della Minniti, moglie di Santapaola Benedetto, è evidente che l'Ilardo veniva considerato autore di entrambi gli omicidi. Da qui l'interesse di Enzo Santapaola ad eliminare l'Ilardo ovvero la ferma volontà di vendicare l'omicidio della Minniti (Di Raimondo: *"Sì, non so a chi, però a noi c'è arrivata questa notizia che questo qua, allora essendo che, come ho detto poc'anzi, facevamo tutto un filo diretto sull'omicidio della moglie di Benedetto Santapaola e l'omicidio Famà, abbiamo fatto tutto un filo diretto noi, allora uno più uno fa due invece poi gli sviluppati dopo sappiamo chi è stato"*).

Del resto, secondo quanto hanno riferito i collaboranti, il Madonia diffondendo notizie false sull'autore dell'omicidio della moglie di Santapaola e dell'avv. Famà riuscì, strategicamente, a rafforzare il proposito del Santapaola, esponente di spiacco di Cosa Nostra catanese (nel cui territorio l'Ilardo abitava e doveva, quindi, eseguirsi l'omicidio) mascherando nel contempo il reale movente per assicurarsi la certezza che il progetto omicidiario sarebbe stato portato a termine.

Con l'ultimo motivo di gravame, si chiede di commisurare nel minimo, attraverso l'applicazione delle attenuanti generiche e con esclusione di tutte le aggravanti, la pena, che si assume essere eccessiva.

Va, in primo luogo, osservato che il motivo relativo all' "esclusione di tutte le aggravanti" è inammissibile in quanto non sorretto da specifici argomenti in fatto ed in diritto bensì meramente enunciato in maniera apodittica nella parte finale



riassuntiva dell'atto di appello (atto di appello dell'avv. Veneto) ovvero in maniera del tutto generica (atto di appello avv. Centorbi).

In ogni caso, il motivo sarebbe comunque infondato, richiamandosi al riguardo, gli argomenti espressi dal primo giudice nonché quelli che verranno appresso specificati in ordine alla posizione dello Zuccaro.

L'appellante, infine, censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed invoca la rideterminazione della pena anche mediante la concessione delle attenuanti generiche tenuto conto della condotta processuale dell'imputato.

Anche detta doglianza va disattesa.

Non sussiste, invero, a fronte dei precedenti penali, della personalità e spessore criminale, delle modalità del fatto, del contesto, dell'allarme sociale suscitato, del ruolo del Santapaola (nel sodalizio mafioso e nel delitto in oggetto), dell'intensità del dolo, alcun elemento positivamente valutabile in funzione della concessione delle attenuanti generiche, e la pena è quella di legge, correttamente determinata stante la ricorrenza delle contestate aggravanti.

Del tutto infondato è l'ultimo motivo di gravame attinente con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

Deve rammentarsi che per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art. 114 cod. pen., è necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato ( da ultimo cfr. Cass. 24 novembre 2011 n. 24571).

Ebbene, nella fattispecie in esame il Santapaola ha svolto un ruolo senz'altro essenziale e certamente non trascurabile nell'ecomomia generale dell'iter criminoso così attuando, condividendo e rafforzando il proposito criminoso sicché il suo contributo non può qualificarsi in termini di apporto di minima importanza.

### **L'appello di Zuccaro Maurizio.**

Il quadro probatorio a carico dell'imputato è costituito innanzitutto dalle dichiarazioni dei collaboranti La Causa Santo e Brusca Giovanni.

Anche in questo caso, ritiene la Corte, per completezza e comodità espositiva, non ultroneo riportare la parte motiva della impugnata sentenza relativa alle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia nella sola parte relativa alla posizione dello Zuccaro (richiamandosi nel resto le dichiarazioni sopra riportate con riferimento alla posizione del Madonia).

### **Le dichiarazioni di La Causa Santo.**

Il collaborante ha chiamato in correità Giuseppe Madonia, Santapaola Vincenzo, Zuccaro Maurizio e Cocimano Orazio, assegnando ai primi due il ruolo di mandanti, allo Zuccaro il ruolo di organizzatore, al Cocimano il ruolo di partecipe della fase organizzativa e di quella esecutiva, anche se in funzione di solo supporto ai sicari, indicati in Piero Giuffrida e Maurizio Signorino, entrambi ormai deceduti.

... ..

Il collaborante ha ribadito di avere preso parte, in particolare, alle fasi organizzative dell'omicidio Ilardo. Ciò aveva fatto su incarico di Maurizio Zuccaro, che, verosimilmente per battere sul tempo Quattroluni Aurelio ed acquisire prestigio all'interno dell'organizzazione criminale, voleva a tutti i costi dare prontamente esecuzione al mandato omicidiario che aveva ricevuto da suo cognato Enzo Santapaola. Analogo ordine era comunque contenuto in un messaggio che era stato direttamente recapitato allo stesso La Causa tramite Ercolano Vincenzo, figlio di Giuseppe Ercolano (cognato, quest'ultimo, del capo clan Benedetto Santapaola). Questi gli aveva consegnato un pacco di biscotti dicendogli che glielo mandavano i coaffiliati Motta, Ercolano Giuseppe e Santapaola Vincenzo, figlio di "Nitto". All'interno del pacco aveva trovato un biglietto con il quale gli si chiedeva di uccidere Ilardo<sup>12</sup>.

Il biglietto recapitatogli, come ha meglio chiarito il collaborante nel corso del controesame, più che un'ordine autonomo, conteneva una sorta di sollecitazione ad accelerare i tempi di esecuzione del progetto omicidiario e faceva quindi riferimento implicito alla richiesta che già era pervenuta allo Zuccaro (*Avv. Difensore, Antille — Sì, cosa c'era scritto? Imputato, La Causa S. - Era una conferma a dare una mossa diciamo a commettere questo omicidio di Gino Ilardo.*": p. 9 del verbale dell'udienza del 15.12.2015; ed ancora, alla p. 10: "*Imputato, La Causa S. - C'era scritto il nome di Gino, Gino che già sapevamo, perché era già arrivata, già era arrivata l'ambasciata a Maurizio Zuccaro, non era che se ne parlava che ambasciata ne arriva una, c'era sempre in continuazione, ogni colloquio che faceva Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, non faceva altro che chiedere com'è finita, com'è finita. Quella era un ennesimo ordine, come arrivò l'ennesimo ordine pure Aurelio Quattroluni, insomma arrivavano, le insistenze erano da tutte le parti*). Verosimilmente, ha spiegato il La Causa in controesame, la necessità della conferma da parte di esponenti di più alto grado rispetto a Vincenzo Santapaola, nasceva dalla tendenza di quest'ultimo -

---

<sup>12</sup> nella nota del DAP datata 12.11.2016 - v. fase, dell'ud. del 29.11.2016 - si dà conto del fatto che Motta, Ercolano

nota nell'ambiente - ad agire di sua iniziativa e serviva pertanto a far capire agli affiliati che l'eliminazione dell'Ilardo interessava effettivamente i vertici dell'organizzazione (*“Avv. Difensore, Antille — E quindi il biglietto a che cosa le serviva se i discorsi erano avanzati? Imputato, La Causa S. - Il biglietto le serviva per dare una convalida in un certo senso da parte della famiglia in se stesso perché? Perché di solito, di solito Enzo Santapaola, io parlo..., così, le faccio un esempio per farle capire meglio. Avv. Difensore, Antille - Mi dica il fatto. Imputato, La Causa S. - Sto arrivando al fatto. Di Solito Enzo Santapaola, figlio di Salvatore, mandava a dire diverse cose a suo cognato, ammazza a quello, ammazza a quell'altro, a volte erano anche cose di sua iniziativa, cose che scaturivano nella sua mente. E quindi ora non lo so se ebbero bisogno in tal senso, dice, vedevano che ancora non si commetteva l'omicidio di Gino Ilardo; fatto sta che ripeto arrivò e la conferma da parte di questo bigliettino e la conferma anche attraverso Aurelio Quattroluni, insomma vi fu una conferma da più parti di questa situazione di Gino Ilardo, di proseguire con una certa urgenza, con una certa celerità”* : p. 12 e 13 del verbale di udienza del 15.12.2015).

Quanto alle fasi organizzative, il collaborante ha affermato che era stata essenziale, per il gruppo dello Zuccaro, la collaborazione di Quattroluni Aurelio e del suo braccio destro Scalia Orazio, con i quali vi era stato un incontro presso l'abitazione di Maurizio Zuccaro. Il Quattroluni che - ha precisato il La Causa - era stato anche lui destinatario di analogo ordine di uccidere Ilardo, era infatti la persona che lo conosceva e che era quindi in grado di fornire informazioni sulle sue abitudini di vita e sui luoghi da lui frequentati. Dette informazioni erano state infatti successivamente trasmesse al Cocimano da Orazio Scalia, mentre, nel corso dell'incontro, si era invece ventilato il progetto di un'azione congiunta del Quattroluni e dello stesso La Causa (progetto poi abbandonato poiché irrealizzabile atteso il livello di compromissione dei loro rapporti e di reciproca sfiducia dopo l'omicidio di Vito Licciardello)...

Nel riferire della fase esecutiva del delitto, il La Causa ha affermato di esserne stato inspiegabilmente estromesso, verosimilmente per sfiducia da parte di Zuccaro. L'omicidio era stato quindi commesso a sua insaputa e, solo successivamente, per primo il Cocimano, gli aveva rivelato che avevano ucciso Ilardo mentre tornava a casa e stava per posteggiare l'autovettura in garage e che, ad eseguire l'omicidio, erano stati Signorino e Giuffrida, mentre lui, su disposizione di Zuccaro Maurizio, avrebbe atteso i predetti nei pressi della Stazione ferroviaria di Catania. Qualche giorno dopo Zuccaro, Cocimano e Signorino gli avevano riconfermato negli stessi termini il racconto delle fasi esecutive dell'episodio delittuoso.

#### **Le dichiarazioni di Brusca Giovanni.**

Si riporta stralcio delle dichiarazioni rese dal Brusca (pp. 15 ss. Verbale dell'udienza del 10/11/2014):

*Pubblico Ministero - Sì. Senta, le volevo chiedere una cosa prima di arrivare diciamo al momento poi del suo arresto. Quando Quattroluni le viene a dire che c'era stato quest'ordine per commettere quest'omicidio, le disse quest'ordine da chi proveniva e su indicazione di chi?*

*Imputato. Brusca G. - Ma credo, se non ricordo male, qualcuno dei Santapaola, in particolar modo mi faceva il nome di un certo Zuccherò, uno che aveva difficoltà motorie, che camminava su una sedia a rotelle, una cosa del genere, io non lo conosco, non l'ho mai visto, comunque arrivava dalla famiglia Santapaola. in particolar modo di questo.... un cognato di uno di questo signor Zuccherò. che io non conosco.*

*Pubblico Ministero - Che lei non conosce. Le fu data anche l'indicazione da parte..., su altri soggetti che potevano avere dato questa disposizione di commettere quest'omicidio?*

*Imputato, Brusca G. - Se non ricordo male che arrivava la richiesta da Giuseppe Madonia. dal carcere, però, ripeto, quali canali, come arrivava, questo non glielo so dire.*

*Pubblico Ministero - Senta, lei ha detto che una volta..., innanzitutto questa richiesta, questa informazione e questa richiesta da parte del Quattroluni rispetto alla data in cui viene commesso l'omicidio, che è il maggio del 1996, quanto tempo prima le arriva questa richiesta del Quattroluni, quindi quanto tempo prima rispetto al 10 maggio 1996?*

*Imputato. Brusca G. - Guardi dottore, saranno stati dieci, quindici, venti giorni, non glielo so dire, comunque poco tempo prima ed i tempi..., comunque e poi i tempi di comunicazione, perché non è che subito prendevo il telefono e comunicavo, dopo che avevo scritto a Bernardo Provenzano e poi Bernardo Provenzano mi dava risposta, parliamo di una decina di giorni, diciamo tutto.... tempi vicini in sostanza.*

Osserva, dunque, la Corte che: **1) La Causa** ha riferito che Zuccaro ricevette da Enzo Santapaola, all'epoca detenuto, l'ordine di eliminare Ilardo e che ebbe fretta di dargli esecuzione, al punto che, pur avendo incaricato esso collaborante dell'organizzazione del crimine, lo estromise poi dalle fasi esecutive, alle quali parteciparono i soli Cocimano, Signorino e Giuffrida (e, forse, Angelo Testa); quanto alle ragioni dell'accelerazione, La Causa ha ipotizzato che Zuccaro intendesse battere sul tempo Quattroluni Aurelio ed acquisire prestigio nell'organizzazione, pur sottolineando che lui stesso aveva ricevuto pressioni da Aldo Ercolano affinché fosse data pronta esecuzione al mandato omicidiario mediante un biglietto consegnatogli dal fratello di quest'ultimo;

**2) il collaborante Brusca** ha riferito che Quattroluni Aurelio (che era il suo punto di riferimento a Catania) era stato incaricato di commettere l'omicidio, ma era rimasto in attesa degli esiti dell'interlocuzione al riguardo avviata con Provenzano tramite "pizzini". Nel frattempo l'Ilardo era stato ucciso. Il Quattroluni aveva quindi informato il collaborante del fatto che ad occuparsi

dell'omicidio era stato Zuccaro che il collaborante non conosceva personalmente ma che sapeva essere un cognato di Salvatore Santapaola, fratello di Nitto, e che aveva difficoltà di deambulazione.

Il quadro probatorio a carico di Zuccaro Maurizio è poi avvalorato:

- dalle dichiarazioni del collaborante Di Raimondo Natale il quale ha riferito di aver appreso da Santapaola Vincenzo che lo stesso si era occupato dell'omicidio Ilardo e di avere dedotto che lo Zuccaro si occupò della fase organizzativa dell'omicidio dal fatto che quella era il "braccio armato" che faceva capo a Vincenzo Santapaola (Enzo Santapaola non gli aveva riferito chi fossero stati gli esecutori materiali, ma lui aveva supposto che potesse trattarsi del gruppo dello Zuccaro: *Testimone, Di Raimondo N. - lo dottore non ho mai chiesto, però le persone fuori che aveva lui erano suo cognato, Maurizio Signorino, Cocimano Benedetto, un nipote loro, erano questi il gruppo. Pubblico Ministero - Suo cognato chi è innanzitutto? Testimone, Di Raimondo N. - Maurizio Zuccaro. Pubblico Ministero - Poi ha detto? Testimone, Di Raimondo N. - Poi ci stava Maurizio Signorino, Cocimano o Cusimano Benedetto, un nipote suo, non so neanche, sentivo parlare di un nipote suo però non sapevo e non so neanche chi era, se era marito della nipote, non lo so. Pubblico Ministero - Queste erano le persone diciamo più vicine a Enzo Santapaola? Testimone, Di Raimondo N. - Sì, in questo gruppo, questo gruppetto così. Pubblico Ministero - Tra questi soggetti lei sa se... Testimone, Di Raimondo N. - Ah, scusi, c'era anche Santo La Causa..);*
- del collaborante Cosenza Giacomo che riferiva di avere appreso da Privitera Orazio e da Mascali Sebastiano che ad eseguire l'ordine impartito da Madonia (ordine che il Privitera aveva ricondotto a contrasti concernenti la destinazione di proventi estorsivi) erano stati "Zuccaro e gli altri" e che a commettere materialmente l'omicidio erano stati Cocimano e Signorino;
- dei collaboranti Sturiale Eugenio e di Biondi Palma Maria che hanno riferito in ordine agli esecutori dell'omicidio precisando che il gruppo di fuoco era quello dello Zuccaro.

In proposito ritiene opportuno la Corte riportare la parte motiva della impugnata sentenza relativa alle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, Sturiale e Biondi, anche alla luce delle specifiche censure formulate nell'atto di appello.

**Le dichiarazioni di Sturiale Eugenio (interrogatori del 26.2.2010 e 12.4.2010; esame testimoniale reso all'ud. del 29-1-2016)**

Lo Sturiale, che all'epoca abitava in via Martino Cilestri, in prossimità dell'incrocio con la via Quintino Sella, ove risiedeva invece l'Ilardo, e militava nel clan mafioso facente capo a Santapaola Benedetto quale uomo di fiducia di alcuni esponenti della famiglia di sangue che guidava detta organizzazione criminale, ha riferito che qualche giorno prima dell'omicidio, Santo Patanè, soggetto che fungeva da suo autista poiché in quel periodo era sottoposto a sorveglianza speciale ed era quindi privo di patente di guida, dopo averlo riaccompagnato a casa era tornato indietro per avvisarlo di avere visto in zona, in atteggiamento di perlustrazione, La Causa Santo, Cocimano Benedetto e Signorino Maurizio, soggetti inseriti nella cellula facente capo agli odierni imputati Santapaola Vincenzo e Zuccaro Maurizio. Il giorno successivo - ha proseguito lo Sturiale - lui stesso notava l'autovettura del Cocimano posteggiata lungo la via Martino Cilestri.

La sera dell'omicidio, mentre rincasava prima delle 21.00 poiché, essendo sottoposto a sorveglianza speciale di P.S., aveva l'obbligo di rispettare la prescrizione concernente gli orari di permanenza in casa, aveva visto Signorino e Cocimano vicino al portone di casa sua. Ciò era avvenuto mentre stava per imboccare, dal C.so Italia, la via Martino Cilestri. Preoccupato, e sospettando che gli stessero tendendo un agguato, aveva deciso di fare il giro dell'isolato per evitare di incontrarli. Il collaborante ha spiegato che aveva quindi proseguito lungo il C.so Italia, aveva imboccato il V.le Ionio, aveva girato all'altezza di un negozio di ferramenta nella titolarità di tale Rasà e, percorso, infine, la via v. Ognina, che, ad un certo punto, interseca la v. Martino Cilestri.

Giunto all'angolo con la via Martino Cilestri, aveva tuttavia nuovamente visto Cocimano e Signorino a bordo di due moto. Era quindi rimasto fermo nel punto in cui si trovava per circa dieci minuti, avendo cura di non farsi vedere da costoro. Spostandosi poi di alcuni metri lungo la via Cilestri, aveva potuto notare che il Cocimano e il Signorino, sempre a bordo di due motociclette, si trovavano lungo la via Q. Sella, più o meno all'altezza dell'incrocio con v. M. Sangiorgi. Era quindi tornato nell'angolo in cui si trovava prima e aveva atteso ancora un po' di tempo, cercando di capire come tornare a casa evitando di incontrarli o di farsi vedere. Ad un certo punto, aveva notato, proveniente da via V. Ognina, un'autovettura mercedes a bordo della quale viaggiava Luigi Ilardo. Il veicolo aveva svoltato a sinistra e si era immesso nella via Q. Sella. Intuito, quindi, quale fosse il vero obiettivo di Cocimano e Signorino, lo Sturiale si era ritratto, sporgendo la testa appena un po' per poter cogliere gli accadimenti. In quel momento aveva visto Piero Giuffrida che, da destra, si era portato verso l'Ilardo, nel frattempo sceso dal veicolo che aveva posteggiato davanti al portone dell'edificio in cui abitava. Oltre al Giuffrida, si era accorto della presenza di un altro soggetto che, tuttavia, non aveva riconosciuto perché era di spalle. Questi era dietro al Giuffrida. Sul luogo notava anche le due moto, pronte a ripartire. Nel ritrarre il capo, aveva udito sei o sette colpi di pistola e, subito dopo, mentre iniziava il percorso a ritroso per tornare a casa, il rumore delle moto che si allontanavano.

Ha aggiunto lo Sturiale che, rientrato a casa, aveva chiesto a sua moglie, Biondi Maria

Palma, di andare a verificare cosa fosse accaduto, e che la stessa, scesa in strada dopo circa dieci minuti, gli aveva dato conferma dell'avvenuta consumazione dell'omicidio e della presenza delle FF.OO., già intervenute sul luogo teatro del fatto.

Si riporta stralcio delle dichiarazioni del collaborante (Pp. 23 ss del verbale dell'udienza del 29 Gennaio 2016).

Collaboratore, Sturiale E. S. - Devo essere più preciso dottore, io non ho imboccato la via Martino Cilestri, stavo imboccando la via Martino Cilestri.

Pubblico Ministero - Perfetto!

Collaboratore, Sturiale E. S. — Però passando, memore degli accadimenti del giorno prima, di due giorni prima, ho dato un'occhiata, ho lanciato un'occhiata verso il portone dove io abitavo, al 15, ho visto poco vicini, un po' più avanti, ma sempre vicini al portone, la presenza del Cocimano e del Signorino che fisicamente conoscevo molto bene per averli frequentati, averli visti un sacco di volte, quindi non entrai in via Martino Cilestri, proseguì per Corso Italia, quindi andai in viale Ioni diciamo, perché Corso Italia in maniera naturale porta se vai dritto sempre su Corso Italia, se vai sulla destra entri in viale Ioni, oltrepassando la via Martino Cilestri. Oltrepassai via Martino Cilestri, subito dopo c'è un ferramenta, non so se c'è ancora, che si chiama Rasò, accanto a questo ferramenta c'è una traversina sulla destra, che è sempre via Vecchia Ognina, risalendo la quale spunti in un angolo formato da via Vecchia Ognina e via Martino Cilestri, dal quale puoi notare se c'è qualcuno, notare ovviamente con circospezione, con attenzione, se c'è qualcuno o sotto casa mia o in via Quintino Sella, insomma puoi avere un raggio di veduta più ampio per capire se c'è qualcosa, se stanno aspettando te, notai... non subito...

Pubblico Ministero - Mi scusi signor Sturiale, quindi lei sostanzialmente cambia strada e fa questo giro diverso...

Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, esatto, esatto.

Pubblico Ministero -... perché in qualche modo comincia a temere anche per la sua incolumità? Collaboratore, Sturiale E. S. - Certamente dottore.

Pubblico Ministero - Ho capito, quindi è piuttosto attento e piuttosto circospetto per questo motivo? Collaboratore, Sturiale E. S. - E' normale, perché sapevo che erano persone non facevano borseggi o scippi, facevano omicidi, per cui è normale la mia prudenza, credo.

Pubblico Ministero - Che cosa succede dopo?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Girando... facendomi coprire dall'angolo formato da via Cilestri e via Vecchia Ognina, da quello spigolo diciamo, mi sporgo un poco più a sinistra e vedo un'altra volta il Cocimano ed il Signorino, su due motociclette, non vedo nessun altro, rientro un'altra volta in quell'angolo ed aspetto... saranno stati dieci minuti, un quarto d'ora, ho detto "anche se non rientro per le nove, ma a questo punto non posso rientrare", perché non sapevo effettivamente a quel punto cosa stessero facendo a quell'ora là sotto, anche perché lei deve

considerare che nonostante maggio è un mese quasi estivo, in quella zona, a quell'ora passate le nove non c'è più quasi nessuno che cammina, quindi essendoci pochissime persone ovviamente la situazione diventa ancora più critica. Stazionai ripeto un dieci minuti, un quarto d'ora, ad un certo momento cosa faccio? Dall'angolo che ho descritto a lei poc'anzi, proprio di fronte, cioè attraversata la strada pochi metri da quell'angolo c'è un negozio di antichità, non so se c'è ancora oggi, si chiamava allora "Per antichità", sempre sulla via Martino Cilestri, se tu ti sporgi poco poco la testa hai la visione totale della via Quintino Sella che si incrocia con via Mario Sangiorgio, là rividi il Cocimano ed il Signorino su due motociclette, li vedo là...

Pubblico Ministero - Dove erano posizionati loro? Sulla via Quintino Sella? Dove erano posizionati?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Alla fine di via Quintino Sella, non alla fine di tutta la via Quintino Sella, alla fine del tratto che unisce via Quintino Sella a via Mario Sangiorgio.

Pubblico Ministero - Ho capito.

Collaboratore, Sturiale E. S. - Quasi all'angolo formato da via Quintino Sella e via Mario Sangiorgio. Pubblico Ministero - Sì Allora lei che fa a questo punto?

Collaboratore, Sturiale E. S. - A questo punto rientro nell'altro angolo che dista un paio di metri, nell'angolo in cui ero prima, decido di aspettare un poco, poi ho detto "va bene, quasi quasi torno a casa", prima do un'occhiata un'altra volta al cancello, al portone di casa, poi guardo la stradina dove abitavo io, vedo che non c'è nessuno, scendo un'altra volta in viale Ionio, vedo se c'è qualcuno, il tempo che ritorno o per lo meno penso di scendermene da là per andare a casa facendo un'altra volta lo stesso giro al contrario, vedo da via Vecchia Ognina cioè dal lato sinistra, perché da là le macchine venivano... provenivano via Vecchia Ognina, da Via Umberto diciamo, da via Vecchia Ognina venivano verso la via Martino Cilestri, siccome l'Ilardo aveva una macchina uguale alla mia, che era un Mercedes V124, che c'erano i modelli 200 a benzina e 250 diesel ricordo, vedo la figura dell'Ilardo da solo, che sta rientrando a casa e fa...

Pubblico Ministero - Quindi l'Ilardo era con questa Mercedes?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, sì, era con questa Mercedes.

Pubblico Ministero - Era alla guida?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Alla guida, sì, era da solo.

Pubblico Ministero - Sì.

Collaboratore, Sturiale E. S. - Gira a sinistra per via Quintino Sella, perché abitando lì credo cercasse il posto, quindi io mi ritiro per così dire, per non essere visto o almeno sperando di non essere visto, aspetto pochissimi secondi pensando che appena questi fosse entrato, se quel gruppo di fuoco ancora era là ed era per lui, ho detto... perché ho collegato, ho detto "qua ci sta Ilardo", non c'avevo pensato, "sta tornando", il gruppo di fuoco era là dieci minuti fa, ho detto "allora sono per lui", ma non c'ero andato all'idea i giorni precedenti, però in quel

momento faccio mente locale, collego le due cose, ho detto "è inequivocabile, dovevano essere per lui ", invece non è che i colpi si sentono subito, perché questi, cioè l'Ilardo effettivamente non posteggia davanti al portone, perché il portone è proprio all'inizio, quei secondi effettivamente passano perché questi probabilmente non trovando posto o perché... non so perché, percorre la via Quintino..., quel pezzettino di via Quintino Sella e posteggia nell'altro angolo, quello formato fra la via Mario Sangiorgi e la via Quintino Sella. A quel punto quando io mi staglio, cioè quando io giro la testa giusto i centimetri necessari per vedere e non farmi vedere, vedo la figura di Piero Giuffrida che da destra va verso l'Ilardo quando questi è fuori già dalla macchina, davanti al portone che la sta chiudendo.

Pubblico Ministero - Quindi lei vede l'Ilardo che era già fuori dalla macchina?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Tipo che sta scendendo o comunque era già fuori davanti allo sportello aperto, come se stesse chiudendo lo sportello.

Pubblico Ministero - Sì.

Collaboratore, Sturiale E. S. - E vedo Giuffrida, il Piero Giuffrida, che conoscevo per averlo visto a casa di Maurizio quando hanno ammazzato a Sergio Signorino, nell'immediatezza dell'omicidio, ci siamo visti là, poi ci siamo visti al Biliardo dove è stato ucciso poi lo stesso Piero Giuffrida da Saitta, per cui lo conoscevo bene. Altra persona che non saprei riconoscere, come non l'avevo riconosciuta prima, di spalle, dietro Pietro Giuffrida e sempre le due motociclette là pronte a partire. Quindi collego tutto, il tempo di rientrare un'altra volta la testa e sento sei, sette colpi di pistola indirizzati all'Ilardo e capisco che hanno steso lui. Poi salendo dico a mia moglie se passati dieci minuti, un quarto d'ora poteva scendere il cane, come se passeggiasse il cane, per vedere se era giusto quello che avevo pensato io, che avevo visto io, lei risalendo mi dice che c'era già un sacco di Polizia, personale di Polizia là, c'era l'Ilardo steso a terra, nell'incrocio esattamente fra via Mario Sangiorgi e via Quintino Sella.

Pubblico Ministero - Quindi lei sostanzialmente dopo aver visto quello che ha descritto ed aver sentito questi spari, fa rientro a casa sua?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, dopo... subito dopo questi spari io che faccio? Di corsa ovviamente, in un tempo record, dall'incrocio in cui ero fermo, dietro il muro, scendo per viale Ionio, percorrendo la via Vecchia Ognina, rientro verso via Martino Cilestri, anche perché ho detto "se questi con queste motociclette passano da questa via e mi vedono, mi stampano anche a me nel muro ovviamente ", per cui faccio questo giro e rientro, prima che questi passano e sento distintamente il rumore di... cioè due rumori, due rumori presumibilmente di due motociclette, di due moto, non rumore di macchina, rumore di motociclette.

Pubblico Ministero - Ho capito.

Collaboratore, Sturiale E. S. — Presumibilmente credo che siano questi personaggi che stavano scappando ovviamente.

Su sollecitazione della difesa, Avv. Rapisarda, lo Sturiale ha precisato di non avere

riconosciuto il quarto soggetto presente sui luoghi poiché era di spalle rispetto al suo punto di osservazione e di avere solo ipotizzato che potesse essere Santo La Causa, poiché questi, come aveva appreso da Roberto Vacante<sup>13</sup>, aveva fama di killer (Pag. 116 ss. del verbale dell'udienza del 29 Gennaio 2016: *Avv. Difensore, Rapisarda - No, scusi lei quando viene sentito il 12 aprile del 2010 dice testualmente "ricordo di avere omesso involontariamente del fatto che la sera dell'omicidio, per come è dichiarato, appena l'Ilardo scende dalla macchina e gli si fa incontro il Giuffrida, che io conoscevo la fisionomia, in viso molto bene per averlo incontrato più volte a casa dello Zuccaro ed averlo incontrato al biliardo dove poi è stato ucciso, in via Santissima Trinità, alle spalle del Giuffrida, presumibilmente c'era La Causa, che io non saprei riconoscere perché mi dava le spalle, alle spalle di costoro e 'erano Maurizio Signorino e Benedetto Cocimano, io volevo specificare che erano in sella a due motociclette "* e continua ancora per qualche passo. *Collaboratore, Sturiale E. S. - Benissimo. Avv. Difensore, Rapisarda - Le chiede il Pubblico Ministero "ma lei li vide? "* *"Io vidi "* *"Sulle moto? "* *"Sì, sulle moto e poi il fatto che avevo visto il La Causa due sere prima mi sembra che era stato specificato Quindi lei specifica... Collaboratore, Sturiale E. S. - Benissimo. Avv. Difensore, Rapisarda - ... che l'aveva visto sostanzialmente due volte, una prima volta due sere prima ed era certo, poi anche la sera del fatto... Collaboratore, Sturiale E. S. - Poi quando Avvocato? Avv. Difensore, Rapisarda - ... lei dice "presumibilmente Collaboratore, Sturiale E. S. Presumibilmente cosa vuol dire Avvocato? Lei che è più istruito di me. Avv. Difensore, Rapisarda No, no, me lo dica lei, me lo dica lei. Lei... Collaboratore, Sturiale E. S. - No, no, me lo dica lei che... Avv. Difensore, Rapisarda - No, io le faccio la domanda, da che cosa l'ha desunto? Lei dice "presumibilmente ho visto Santo La Causa", quali sono questi fatti che le hanno fatto presumere che vi fosse Santo La Causa? Collaboratore, Sturiale E. S. - Lo sa quali sono questi fatti? Siccome Roberto Vacanze mi aveva detto che La Causa era uno che cavava, che ammazzava la gente, poi l'ho visto all'ospedale, ho associato che potesse essere lui, ma ho detto sempre presumibilmente perché non l'ho visto in viso, quindi non posso dire che era lui, potrebbe essere LA Causa, potrebbero essere altre cinquanta persone, infatti c'è scritto presumibilmente, io ho citato le persone che ho visto in viso, non posso citare uno che vedo di spalle, che mi potrebbe sembrare quello, ma è un altro. Quindi... Avv. Difensore, Rapisarda - Quindi due sere prima... Collaboratore, Sturiale E. S. - Non capisco la sua... Avv. Difensore, Rapisarda - Due sere prima è certo, mentre invece poi... Collaboratore, Sturiale E. S. - Due sere prima sono certo. Avv. Difensore, Rapisarda - Va bene. Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, sì. ).*

Qualche giorno dopo, ha proseguito lo Sturiale, Roberto Vacante, con il quale intratteneva all'epoca relazioni di amicizia, gli aveva riferito che era stata notata la presenza del Patanè e che intendevano, quindi, eliminarlo, proposito al quale Sturiale si era opposto, facendo presente all'interlocutore che il Patanè era persona di assoluta fiducia.

In altra circostanza il Vacante gli aveva altresì confidato che Ilardo era stato ucciso perché ritenuto "azzampatoré" (ossia soggetto che si appropriava indebitamente delle risorse economiche del clan). Solo nel '98 Vacante, ormai entrato a pieno titolo tra i

<sup>13</sup> Associato mafioso coniugato con Santapaola Irene, figlia del boss deceduto Santapaola Salvatore .



componenti della famiglia Santapaola dopo aver contratto matrimonio con Irene Santapaola, gli aveva spiegato che l'omicidio era stato deliberato poiché si riteneva che la vittima fosse un informatore delle forze dell'ordine (*Pubblico Ministero - Con riferimento al verbale depositato in atti, del 12 luglio 2013, a domanda del Pubblico Ministero lei risponde "appresi le reali motivazioni dell'omicidio Ilardo ed in particolare dei contatti tra l'Ilardo ed il Riccio solo un bel tempo dopo il delitto, in particolare prima mia moglie lo apprese da Mariella Zuccaro, che a sua volta l'aveva saputo dal fratello, poi io lo seppi da Santapaola Francesco, figlio di Benedetto Lei ricorda di aver reso questa dichiarazione? Collaboratore, Sturiale E. S. — Sì, sì, sì, le chiedo scusa dottore, sì, sono passati vent'anni, quindi ho anche zone d'ombra a ricordare tutti questi accadimenti, sì, è verissimo, confermo integralmente quello che abbiamo redatto, quello che abbiamo scritto. Pubblico Ministero - Le chiedo qualche chiarimento su questo punto. Lei con Francesco Santapaola, figlio di Benedetto aveva all'epoca dei rapporti diretti? Dei contatti diretti? Collaboratore, Sfuriale E. S. - Eravamo molto amici, molto, estremamente amici, molto più che con il fratello più grande, si immagini, giusto per fare un esempio, per far capire il rapporto che avevamo, che quando ci fu l'omicidio Pappalardo, questi ebbe a dirmi... perché non eravamo neanche a Catania, eravamo fuori Catania, in vacanza. Pubblico Ministero - Dove vi trovavate? Se lo ricorda? Collaboratore, Sfuriale E. S. - Non mi ricordo se eravamo a Saint Vincent al casinò o a Parigi, no, a Parigi no, eravamo... comunque fuori dalla Sicilia, probabilmente a Saint Vincent, sì, o a Roma, o a Roma o a Saint Vincent, comunque eravamo in un posto in cui non c'erano le televisioni locali ovviamente, quando accendemmo la televisione nazionale, che ricordo era un canale Mediaset, che riportò per prima la notizia dell'omicidio di Turi Pappalardo, questi saltò dal letto e mi disse "adesso ce ne possiamo andare a lavorare tutti, c'è quel mio zio Nino che è un pazzo completo Pubblico Ministero - Ho capito. Collaboratore, Sturiale E. S. - Quindi in un certo senso mi fece una confidenza su un omicidio di una certa importanza e mi fece capire anche da dove veniva, per cui questo glielo dico per essere più esaustivo, più esauriente nel far comprendere il rapporto che mi legasse al figlio di Nitto, a Francesco, il piccolo. Pubblico Ministero - Ma lei ricorda se quando fu tratto in arresto e poi a seguito della sua collaborazione furono anche sequestrate a casa sua delle fotografie che la ritraevano insieme con Francesco Santapaola? Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, ricordo che poi l'Autorità... non l'Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria sequestrò delle fotografie in cui eravamo... mentre cenavamo sul Bateaux Mouches, sulla Senna, a Parigi, con Francesco Ercolano, Francesco Santapaola, Cosima Santapaola, che era commare di mia moglie, la figlia di Benedetto, Angelo Spinale il marito, un'altra mia cognata, la fidanzata allora, a quel tempo di Francesco Santapaola, che poi divenne Avvocato.*

(...)

*Pubblico Ministero — Veniamo invece all'altro aspetto che lei ha ricordato a seguito di contestazione, cioè che sua moglie ebbe ad apprendere alcune circostanze relative a questo omicidio da Mariella Zuccaro. Innanzitutto le chiedo, Mariella Zuccaro chi è?*

*Collaboratore, Sturiale E. S. — Mariella Zuccaro è la sorella di Maurizio Zuccaro, è moglie di Vincenzo Santapaola, è la persona che... a parte essere commare con mia moglie ed anche con me, l'accompagnavamo a Spoleto quando Enzo aveva già il 41 a fare i colloqui, gli abbiamo cresimato il figlio, mangiavamo a casa sua in via Medea o lei mangiava a casa nostra*

giornalmente, cioè c'era un rapporto intimissimo, molto stretto, che poi... Pubblico Ministero - Quindi c'era un rapporto stretto. Lei ha detto sua moglie era comare, in che senso? Me lo può spiegare? Collaboratore, Sturiale E. S. - Perché per avergli cresimato il figlio diventa commare una! Pubblico Ministero - Ecco! Quindi voi avete cresimato il figlio della signora Mariella Zuccaro? Se ho capito bene. Collaboratore, Sturiale E. S. - Su espressa lettera che l'Autorità Giudiziaria può anche rintracciare, perché con il 41 bis le lettere vengono tutte fotocopiate, di Enzo grande che mi disse "devi andare a cresimare mio figlio", perché mi dovevi fare già... questo non l'ha scritto, mi dovevi fare già da compare quando mi sono sposato, poi invece quando si sposò il compare glielo... per forza lo fece Piero Puglisi, il parente del "Malpassoto", perché la famiglia di Zuccaro aveva dei problemi con il "Malpassoto", per cui mi disse "per il patrimonio è passato, ma adesso devi farmi... devi cresimarmi il bambino così diventiamo compari proprio ufficialmente". Pubblico Ministero - Sì. Collaboratore, Sturiale E. S. — Per darle una idea del rapporto che avevamo. Pubblico Ministero — Senta un'altra cosa volevo chiederle, lei ha mai... lei poc'anzi quando ha detto ed ha riferito... insomma quando lei apprende il movente dell'omicidio Ilardo, ha detto che c'erano state anche altre voci in merito al movente di questo omicidio, può indicare quali fossero queste altre voci che erano circolate nell'ambiente in merito a questo omicidio? Se lei ne è venuto a conoscenza, da chi ne è venuto a conoscenza? La domanda è circoscritta Avvocato. Se ne è venuto a conoscenza e da chi? Non sono voci correnti. Gli ho chiesto innanzitutto se era a conoscenza di altre notizie in ordine al movente, da chi ne è venuto a conoscenza ed in quali circostanze. Presidente - Può rispondere signor Sturiale. Collaboratore, Sturiale E. S. — Posso rispondere Presidente? Presidente Sì, prego. Collaboratore, Sturiale E. S. - Procuratore, il discorso di altre motivazioni l'ho appreso non nella sua interezza, cioè non nelle sue particolarità, l'ho appreso alla lontana, per una fatalità, dallo zio Nino e da Roberto. Perché? In pratica questi due soggetti erano andati... mentre Maurizio era detenuto, comunque non era a casa, a dirgli a suo padre che avevano un figlio... che aveva un figlio "azzampaturi e sbìrru", poi Mariella disse a mia moglie, dice "Mio padre non li ha seppelliti nel giardino perché si spaventava che avessero parlato con qualcuno che venivano là". Una cosa un pochettino fantasiosa, comunque non ha importanza, le deduzioni li fa la Corte. Al ritorno da questa visita, il Vacante mi disse davanti allo zio Nino, dice "a du Ginu, a Ginuzzu, Ginu u 'mmazzanu picchi dicevunu ca s'azzampava i soddi. Chistu ca si 'zzampa piddaveru non 'u 'mmazza mai nuddu!", riferito a Zuccaro. Pubblico Ministero - Cioè gli dissero che sostanzialmente Ilardo era stato ammazzato, lei ha detto perché? Si azzampava i soldi? Se lo può dire in italiano. Collaboratore, Sturiale E. S. - Dissero su Ilardo "si diceva" non si dice "si diceva", che s'azzampava, cioè si trafugava, rubava, insomma fregava i soldi all'organizzazione, invece questo che se li ruba veramente, questo Zuccaro è sempre vivo. Pubblico Ministero - Ho capito, questo fu lo sfogo... questa discussione la ebbe con Vacante ha detto? Collaboratore, Sturiale E. S. - Ed anche con lo zio Nino. Pubblico Ministero - E con Nino Santapaola? Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì. ).

Lo Sturiale ha infine confermato che, subito dopo l'operazione di polizia denominata Zefiro, e prima di intraprendere il percorso di collaborazione (iniziato nel gennaio 2010, dopo il suo arresto nell'ambito dell'operazione "Revenge", eseguita nell'ottobre 2009 contro numerosi esponenti del clan Cappello-carateddu), aveva intrattenuto un rapporto

confidenziale con l'Isp. Mario Ravidà al quale, nei primi mesi del 2001, aveva riferito ciò che era a sua conoscenza sull'omicidio Ilardo.

**Le dichiarazioni di Biondi Palma Maria ( ud. 12.6.2016).**

Biondi Palma Maria, moglie dello Sturiale, che ha iniziato a collaborare con la giustizia nell'aprile del 2010, qualche mese dopo l'inizio della collaborazione di suo marito, risalente al mese di gennaio dello stesso anno, ha innanzitutto confermato che a notare la presenza di soggetti del gruppo di fuoco di Maurizio Zuccaro in prossimità della loro abitazione era stato, qualche giorno prima che venisse realizzato l'agguato, Santo Patanè, il quale, dopo avere accompagnato a casa Sturiale, era tornato per avvisarlo di ciò (*"dopo brevi minuti, salì spaventato dicendo che aveva visto un gruppo di fuoco sotto casa nostra, del quale indicò i nomi, disse che c'era il Cocimano, il Signorino, Santo La Causa e Piero Giuffrida"*).

Il giorno successivo a tale episodio, mentre tornava a casa di sera, lei stessa aveva visto i medesimi soggetti a bordo di due motorini e, posteggiata quasi di fronte al palazzo in cui abitava, l'autovettura del Cocimano (*"... due motorini con a bordo quattro persone, il Santo La Causa, il Maurizio Signorino, il Piero Giuffrida e..., aspetti un attimino che mi sta mancando, ed il Cocimano e notai anche, così, diedi un occhio, perché era posteggiata quasi di fronte proprio al mio palazzo, la macchina di Benedetto Cocimano che era una Ford Escori bianca, station wagon, bianca"*).

Al rientro, suo marito le aveva detto di avere visto Santo La Causa e, posteggiata, l'autovettura di Cocimano. Lei aveva replicato dicendo di avere visto tutti e quattro i componenti del gruppo di fuoco dello Zuccaro. Avevano, a quel punto, temuto che fosse in preparazione un agguato diretto all'eliminazione di suo marito (ha precisato la teste che, pur nutrendo tale timore, non avevano provveduto a contattare nessuno; cosa che, del resto, non avrebbe avuto senso perché l'eventuale progetto omicidiario si presentava ai loro occhi come proveniente dal clan di appartenenza: *"...chi è che avrebbe mai detto "Eugenio ti stanno uccidendo", se era nell'ambito della famiglia proprio?*). La sera dell'omicidio, mentre la sua preoccupazione cresceva poiché alle ventuno suo marito non aveva ancora fatto rientro a casa, aveva udito più esplosioni di colpi di arma da fuoco; aveva tuttavia preferito non scendere in strada per controllare cosa fosse accaduto ed era rimasta in attesa, sperando che lo Sturiale rientrasse. Poco dopo questi aveva citofonato e, appena rientrato, le aveva raccontato ciò che aveva visto. Le aveva quindi chiesto di attendere ancora un po' e di fingere poi di uscire con il cane per verificare cosa stesse accadendo (*"quella sera ancora alle nove non rientrava, lì certo un po' di preoccupazione c'è stata, però non avevo cosa fare, perché non è che mi... Che potevo fare? Niente! Dopo un po', ora esattamente non so, un quarto d'ora, udì degli spari, là veramente il cuore arrivò in gola, perché ho detto: "Speriamo bene che non sia lui". Pubblico Ministero - Quindi lei da casa sua udì distintamente questi spari? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Sì, udì gli spari, sì, da casa mia udì gli spari Pubblico Ministero - Lei ricorda quanti colpi più o meno ebbe ad udire, più di un colpo, ricorda che numero di colpi? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - No, più di un colpo, esattamente non so, sì, più di uno, sicuramente più di uno,*

*esattamente non so. E quindi ero là, aspettando, dico se è una brutta notizia per me verranno a dirmela, se no speriamo bene che salga, che torni a casa, che ne so. Non mi mossi sicuramente, perché tanto non avrei avuto..., non potevo fare niente, perché tanto se era morto non avrei potuto fare niente e sono rimasta a casa, ma dopo poco, passati, che ne so, altri cinque minuti, così, all'incirca, poi non so quantificarlo esattamente, sentì citofonare Eugenio, quindi aprì immediatamente, salì e mi disse: "Guarda che hanno ucciso Gino Ilardo ", noi ci siamo levati una preoccupazione che non è per noi, dice: "Guarda..." mi ha indicato le persone che erano, che aveva visto, mi ha indicato le persone che aveva visto e poi, niente, mi disse: <sup>51</sup>Senti, fai una cosa, magari scendi con la scusa del cane e vedi un po' che cosa c'è, se lo vedi, se vedi com 'è ", tutte queste cose").*

Era uscita e aveva visto il corpo dell'Ilardo che giaceva sul selciato, mentre già sul luogo era intervenuto personale della Polizia di Stato.

Suo marito, ha precisato la Biondi, aveva con certezza riconosciuto, tra gli autori dell'agguato, Signorino, Giuffrida e Cocimano, mentre non era certo dell'identità del quarto soggetto ivi presente e aveva ipotizzato che potesse trattarsi del La Causa (*"Mio marito mi fece il nome di Benedetto Cocimano, Maurizio Signorino, mi disse di Piero Giuffrida e poi mi disse che aveva visto una figura, dice che sarebbe potuta essere quella di Santo "*).

Poco tempo dopo avevano saputo da Roberto Vacante che Patanè era stato notato sui luoghi, ma che non correva pericolo di vita visti i suoi buoni rapporti con Antonino Santapaola, del quale era stato autista (*Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Dopo questa vicenda sì, sono a conoscenza, anche perché andai anche io, che venne chiamato da Roberto Vacante perché dice che Maurizio Signorino si era informato se Santo Patanè potesse essere un pericolo, visto che li aveva adocchiati, per così dire, dice che Roberto aveva detto no, che era comunque una persona di fiducia, era stato l'autista dello zio Nino Santapaola, quindi comunque una persona della quale non dovevano preoccuparsi minimamente, magari non avrà fatto neanche caso a quello. Pubblico Ministero - Questo incontro tra suo marito e Vacante, lei ha detto era stata presente anche lei, se non vado errato? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Sì, c'ero anch'io là, all'ospedale. Pubblico Ministero - Dove vi siete visti, se lo può ripetere alla Corte. Imputata reato connesso, Biondi P. M. - All'ospedale, dove lavorava Roberto Vacante, in radiologia. Pubblico Ministero - Lei è stata presente proprio a questa discussione tra suo marito e Vacante? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Sì, ma ero quasi sempre presente, quindi... ).*

Successivamente, discutendo della vicenda sia con Roberto Vacante che con Mariella Zuccaro, sorella dell'odierno imputato Zuccaro Maurizio, era venuta a sapere che Luigi Ilardo operava come informatore confidenziale delle FF.OO. e che presumibilmente era stato ucciso per questo (*Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Io in epoca successiva, ma abbastanza successiva, mi fu detto che le motivazioni principali dell'Ilardo era perché era un confidente delle forze dell'ordine. Pubblico Ministero - Lei ricorda da chi le fu detta questa circostanza? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Esattamente erano delle voci un pochettino sparse, però guardi mi fu detto sicuramente da Roberta,*

*bih! Da Roberta, scusi, da Roberto Vacante, ma così, in maniera sfuggente, perché non è che ci mettevamo a parlare..., cioè parlavamo sempre e solo di malavita, sia con gli uomini che con le donne, quindi magari un giorno si parla di uno, un giorno si parla di un altro, quello ha il 41, ruota, questa vita ruota attorno a questo, non si parla di nient'altro. E poi mi ricordo di Mariella Zuccaro che disse che era "cunfirenti", questo me lo ricordo e poi ebbi modo di sentirlo anche dall'ispettore Ravidà).*

Tutto ciò premesso, osserva la Corte che i motivi di appello relativi alla posizione di Zuccaro Maurizio sono infondati.

L'appellante invoca, in via principale, l'assoluzione dal reato ascrittogli censurando aspramente l'attendibilità del collaborante La Causa Santo del quale evidenzia la sussistenza di evidenti ragioni di astio nei confronti dello Zuccaro per cui sarebbe del tutto inverosimile che il collaborante possa essersi rivolto allo Zuccaro per chiedergli protezione così come - considerati i pessimi rapporti con Quattroluni Aurelio (che, vicino ai Mazzei, voleva superare la leadership di Santapaola Benedetto mentre lo Zuccaro, vicino a Santapaola Vincenzo ed Ercolano era inserito nella corrente "attendista" di Bernardo Provenzano)- sarebbe inverosimile che possa essersi rivolto a quest'ultimo per individuare la vittima del progetto omicidiario ovvero l'Ilardo. L'inattendibilità di La Causa Santo viene inferita anche alla luce della dichiarazione ritenuta del tutto non credibile per cui il Cocimano, dopo il delitto, avrebbe comunicato a lui, invece che come sarebbe stato logico, allo Zuccaro che gli aveva conferito l'incarico delittuoso, l'avvenuta esecuzione dell'omicidio di Ilardo.

Ritiene la Corte che la collaborazione del Quattroluni nella fase organizzativa dell'omicidio, come riferita da La Causa Santo, sia assolutamente credibile. Come correttamente osservato dal primo decidente -che con motivazione esaustiva e convincente ha già disatteso tale argomento difensivo oggi riproposto senza sostanziali novità- la deliberata uccisione di Ilardo Luigi doveva necessariamente coinvolgere i diversi gruppi di fuoco operanti nel territorio etneo (nel clan Santapaola erano quelli del gruppo di San Cocimo, sotto la guida dello Zuccaro, e quello di Montepò, sotto la guida del Quattroluni) proprio in considerazione della rilevanza e delicatezza del progetto omicidiario ai danni di un affiliato legato a rapporti di parentela con Madonia. A ciò aggiungasi che, pur non sottacendo l'esistenza sia di una netta contrapposizione tra i gruppi rispettivamente guidati da Quattroluni Aurelio e Zuccaro Maurizio sia dell'ostilità del Quattroluni nei



confronti di La Causa, non si era ancora verificata quella netta frattura nel clan santapaoliano che, invece, si rese evidente allorchè (come emerso dai procedimenti Orione 1 e Orione 5) al Quattroluni succedeva Intelisano (esponente della corrente interna al clan che voleva modificare la leadership fino a quel momento vigente). Va, altresì, evidenziato a conferma della credibile collaborazione del Quattroluni con Zuccaro nella fase organizzativa dell'omicidio, che è verosimile ritenere che ogni eventuale dissidio interno venne superato proprio perché recessivo rispetto alla oggettiva gravità della situazione e, quindi, alla superiore necessità di eliminare l'Ilardo che rappresentava una vera e propria minaccia per la stabilità e la sopravvivenza della stessa consorteria mafiosa. A riprova di tale conclusione va rilevato che La Causa Santo ha descritto l'incontro avvenuto tra lo Zuccaro e il Quattroluni -al quale lo stesso collaborante ha partecipato- non certo in termini amichevoli ma *“perché era il discorso ci dovevamo mettere d'accordo con Aurelio Quattroluni ed Orazio Scalia perché loro due sapevano dove abitasse Gino Ilardo, l'abitazione e dove aveva la fattoria che era a Lentini”* riferendo che *“durante quell'incontro che vi fu, che debbo dire da parte mia fu freddissimo perché io avevo davanti una persona che aveva ucciso Vito Licciardello, che non accettavo, però, quando si suol dire, dovevo fare in quel momento buon viso a cattivo gioco”* (verbale udienza del 27.11.2015). Dunque, anche La Causa in occasione di detto incontro -accantonò ogni rancore o malessere verso il Quattroluni (che riteneva responsabile della morte del suo amico e sodale Licciardello Vito) proprio in considerazione dell'“interesse superiore” che era l'eliminazione di chi attentava alla stabilità della consorteria mafiosa. E' logico e verosimile, quindi, ritenere che analoga condotta tenne il Quattroluni quando si incontrò con Zuccaro e con La Causa per organizzare l'omicidio dell'Ilardo.

La censura difensiva con cui si assume che le dichiarazioni del La Causa sarebbero inattendibili, in quanto il collaborante sarebbe stato spinto alla falsa incolpazione dello Zuccaro da motivi di astio e rancore nei confronti del medesimo che sarebbero stati ignorati dal primo decidente, è priva di pregio.

Lo Zuccaro non soltanto non ha indicato specifici episodi di contrasto con La Causa ma, altresì, non è sufficiente a far ritenere inattendibili le dichiarazioni del La Causa la circostanza che lo stesso, nel verbale di udienza del 25.7.2015



nell'ambito del proc. pen. n. 5/2014 R.G. Ass. a carico di Magrì Orazio e Zuccaro Maurizio (prodotto dalla difesa), abbia descritto lo Zuccaro come soggetto sanguinario, megalomane ovvero che abbia utilizzato aggettivi che lo descrivano in maniera senz'altro negativa. Trattasi infatti non di espressioni indicative di un'ostilità "fattiva" o di un proposito di vendetta bensì di una mera valutazione personale su un tratto caratteriale dell'accusato. Va, altresì, precisato che nel corso della sua deposizione il collaborante, dopo avere chiarito, su domanda del difensore, perché aveva affermato di avere avuto la "disgrazia" di conoscere lo Zuccaro (perché era "sanguinario e malvagio") aggiunge che i rapporti, malgrado ciò, erano buoni tra loro tanto che all'incontro avuto con l'odierno imputato per discutere dell'omicidio di Angelo Santapaola, lo Zuccaro gli fece addirittura vedere dove i carabinieri avevano collocato le microspie -ovvero nella gommapiuma del sedile della sedia a rotelle (v. pag. 58 verbale ud. 24.7.2015)-, il tutto a conferma dei rapporti di spiccata fiducia che intercorrevano tra i due.

Non va nemmeno sottaciuto che la circostanza, riferita dal collaborante La Causa, relativa al suo avvicinamento al gruppo dello Zuccaro in quanto temeva, dopo l'omicidio di Licciardello Vito, per la sua incolumità personale, è stata implicitamente ammessa dallo stesso Zuccaro che ha confermato che La Causa, dopo l'omicidio di Vito Licciardello, aveva cercato la sua protezione e che, al fine di aiutarlo, aveva parlato di tale situazione con Di Raimondo Natale (verb. ud. 29.11.2016). Anche sotto tale profilo, dunque, la chiamata in correità del La Causa è assolutamente attendibile e le censure difensive si appalesano inidonee ad inficiare il dictum del collaborante.

Si rileva in ogni caso, ed a chiusura, come anche eventuali motivi di astio – nella specie del tutto indimostrati – non siano idonei ad inficiare il *dictum* di un collaborante (e men che meno un *dictum* da plurime fonti riscontrato) nella misura in cui, nel contesto mafioso, la miglior vendetta è attuabile proprio attraverso lo strumento della collaborazione, semplicemente riferendo la verità dei fatti delittuosi di cui il sodale nei cui confronti si nutra, in ipotesi, astio si è reso responsabile.

In tal senso si è espressa anche la Corte di legittimità: "*In tema di valutazione della chiamata in reità o correità da parte dell'imputato di reato connesso,*

*l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto (Sez. 2, Sentenza n. 33519 del 21/06/2017 Ud. (dep. 10/07/2017 ) Rv. 270531, Imputato: Dinardi).*

Inconducente si rivela, altresì, il rilievo difensivo sulla presunta inverosimiglianza della circostanza che il Cocimano, subito dopo l'omicidio, abbia comunicato l'avvenuta esecuzione a La Causa invece che al suo capo ovvero allo Zuccaro. Va, sul punto, evidenziato che inizialmente era prevista la partecipazione di La Causa nella fase esecutiva dell'omicidio ovvero il suo inserimento nel gruppo di fuoco sicchè non è affatto illogico ritenere che il Cocimano si sia premurato di avvisare immediatamente chi doveva affiancarlo nell'esecuzione dell'omicidio. In ogni caso, la preventiva comunicazione a La Causa non ha in alcun modo distratto il Cocimano dal compiere il suo "dovere" di comunicare l'avvenuto omicidio al capo del suo gruppo ovvero alla Zuccaro dal momento che, come riferito dal collaborante, subito dopo avergli riferito dell'avvenuto omicidio, il Cocimano gli disse "*ora adesso me ne sto andando, sto andando da Maurizio Zuccaro*" (verb. ud. 27.11.2015 pag. 30).

Non appare nemmeno inverosimile, come evidenziato dalla difesa, la circostanza riferita da La Causa secondo cui lo Zuccaro aveva deciso di eseguire l'omicidio "improvvisamente" ovvero senza attendere oltre malgrado fosse inserito nella frangia cd. attendista del clan mafioso. Invero, il collaborante nel riferire tale circostanza ha fornito una logica spiegazione dell'accelerazione del progetto omicidiario riconducibile verosimilmente alla volontà dello Zuccaro di primeggiare rispetto al Quattroluni così acquisendo prestigio nell'ambito dell'organizzazione criminale. Del resto, non va trascurato che lo Zuccaro così come il Quattroluni avevano ricevuto ripetute sollecitazioni dai vertici del clan detenuti in carcere affinché venisse data pronta esecuzione all'omicidio e, dunque, appare verosimile che lo Zuccaro si sia limitato a dare pronta esecuzione all'ordine ricevuto e più volte sollecitato per dimostrare la proprie capacità criminali e compiacere i superiori.

La dichiarazione del collaborante La Causa pertanto costituisce pregnante fonte accusatoria nei conferenti dello Zuccaro: i riferimenti fattuali, dettagliati e costanti, l'assenza di rilevanti incongruenze o illogicità del narrato, la veridicità intrinseca e riscontrata ne fanno una fonte probatoria di spiccato rilievo che nemmeno le censure difensive riescono ad inficiare.

Con riferimento alle dichiarazioni dello Sturiale la difesa evidenzia incongruenze e illogicità in ordine agli avvistamenti fatti sotto casa prima dell'omicidio ed all'avvistamento dei killers la sera del delitto, anche perché in contrasto con quanto dichiarato dal collaborante La Causa circa la presenza di quest'ultimo. In particolare, assume l'appellante che mentre Lo Sturiale riferisce dell'avvistamento del La Causa, il collaborante non ha riferito tale circostanza contraddicendo il narrato dello Sturiale.

Osserva la Corte che la medesima doglianza è stata esaminata con riferimento alla posizione del Santapaola per cui si rinvia a quanto già sopra esposto atteso che la censura è stata formulata in termini identici.

Neppure è condivisibile l'obiezione difensiva che inferisce l'inattendibilità dello Sturiale dalla circostanza che il narrato del collaborante non sarebbe stato riscontrato dal suo autista Patanè Santo che, come risulta dai verbali di s.i.t. del 16.7.2010 e del 7.05.2010 acquisiti con il consenso delle parti, non ha confermato l'episodio accaduto qualche sera prima dell'omicidio dell'Ilardo allorchè, secondo la narrazione dello Sturiale, il Patanè gli citofonò per avvisarlo dell'anomala presenza nei pressi della sua abitazione di La Causa Santo, Cocimano Benedetto e Signorino Maurizio.

Come già osservato allorchè la medesima doglianza è stata esaminata in ordine alla posizione di Santapaola Vincenzo, dalla lettura dei verbali di s.i.t. sopra menzionati si coglie un evidente atteggiamento reticente del Patanè che, a fronte delle specifiche domande del P.M. su quanto accaduto qualche sera prima del delitto, si trincerava dietro risposte elusive o generiche (ribadite con fermezza: *"P.M. lei non ricorda se ebbe in qualche occasione a vedere delle persone sotto casa di Sturiale e quesdta cosa la allarmò e citofonò a Sturiale? Testimone Patanè: No, no, no"*). Ebbene, la circostanza appare priva dei rilievi negativi che la difesa vorrebbe attribuirgli ben potendo ritenersi che, proprio alla luce della



condotta del Patanè e del tenore delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti, lo stesso sia stato animato dal timore di ritorsioni che lo hanno indotto a negare l'accaduto e, quindi, a smentire quanto dichiarato dal collaborante Sturiale. Il timore di ritorsione, del resto, è plausibile ove si consideri che, come riferito dallo Sturiale, il collaborante veniva contattato qualche giorno dopo l'omicidio da Vacante Roberto per discutere della sorte del Patanè dal momento che lo stesso aveva visto il Signorino e La Causa durante gli appostamenti e, quindi, versava in potenziale pericolo di vita (il Patanè aveva anche assicurato i predetti sodali che il Patanè non avrebbe mai parlato della vicenda perché era uomo di assoluta fiducia; circostanza, si noti, risultata veritiera dal momento che il Patanè non riferiva nulla nemmeno agli organi investigativi).

La difesa addebita, altresì, al collaborante Sturiale di avere reso dichiarazioni contraddittorie con quelle del collaborante La Causa circa la effettiva presenza del Cocimano sul *locus commissi delicti* (lo Sturiale ha riferito che il Cocimano si trovava sui luoghi e, precisamente, viaggiava su una moto insieme al Signorino mentre La Causa ha riferito che lo stesso Cocimano gli disse che aveva posteggiato la macchina alla stazione ferroviaria).

Osserva la Corte che vero è che le due dichiarazioni sul punto non sono del tutto sovrapponibili ma la fragilità del rilievo difensivo risulta palese se si tiene presente che tale caratteristica non è essenziale per integrare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni ed anzi potrebbe destare sospetti sull'autonomia e sulla genuinità delle provalazioni. In realtà, Sturiale riferisce ciò che ha visto direttamente sui luoghi mentre La Causa riporta quanto appreso dagli esecutori materiali che, come dallo stesso collaborante evidenziato, non gli avevano riferito tutti i dettagli. Ciò significa che è ben plausibile un ricordo impreciso del La Causa così come è plausibile che se effettivamente, come riferito da La Causa, Cocimano posteggiò l'autovettura nei pressi della stazione ferroviaria ciò sarebbe compatibile con quanto dichiarato dallo Sturiale (che vide il Cocimano a bordo di una moto) in quanto così agendo il Cocimano avrebbe lasciando un veicolo, distante dal luogo dell'agguato, da recuperare dopo avere abbandonato la moto utilizzata durante la fase esecutiva dell'omicidio. Ed ancora, non può escludersi che il Cocimano posteggiò la sua vettura nei pressi della stazione ferroviaria, come concordato con Santo La Causa (organizzatore dell'omicidio) e che in tali



termini il Cocimano riferì allo stesso La Causa la condotta tenuta mentre, in relata, Cocimano –come una sorta di variazione in corso d’opera- dopo aver posteggiato l’auto salì sulla moto con i complici e si recò sul luogo del delitto.

Secondo la tesi difensiva, ancora, l’inattendibilità dello Sturiale sarebbe dimostrata dalla circostanza che lo stesso, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito di episodi delittuosi commessi unitamente a Cocimano Benedetto che sarebbero non veritieri in quanto all’epoca il Cocimano era ristretto in carcere. La difesa allude all’episodio di Mazzarino di cui il collaborante ha riferito all’udienza del 29.01.2016 (pagg. 74 e segg. verb. ud.), episodio che non soltanto assume rilevanza non decisiva non essendo in alcun modo collegato all’omicidio Ilardo trattandosi, dunque, di dato assolutamente neutro rispetto all’odierno *thema probandum* e *decidemdum* ma che, in ogni caso, risalendo a circa 18 anni prima dell’esame dibattimentale (lo stesso Sturiale dichiara *“dovrebbe essere avvenuto tra la fine del ’98 ed inizio ’99”*) ben giustifica il mancato ricordo dei dettagli di tale episodio (anche in ordine alla collocazione temporale lo Sturiale si esprime in termini di incertezza).

Ulteriore censura difensiva è quella con cui si assume che la valenza probatoria delle dichiarazioni di Biondi Palma è assai modesta in quanto la stessa è moglie dello Sturiale e senz’altro vi è stato tra i due uno scambio di informazioni sicchè difetterebbe il requisito dell’autonomia genetica. Per disattendere tale rilievo difensivo è sufficiente evidenziare che, a prescindere dalla circostanza che è stata la stessa collaborante Biondi ad ammettere che aveva appreso da suo marito chi fossero gli esecutori materiali dell’omicidio di Ilardo, Sturiale Eugenio veniva arrestato nell’ottobre 2009 nell’ambito del proc. Revenge ed iniziava a collaborare con l’A.G. nel gennaio 2010 mentre la Biondi ha iniziato a collaborare nell’aprile 2010 sicchè deve escludersi che gli stessi abbiano potuto concordare le versioni dei fatti da riferire. Inoltre già nel 2001 lo Sturiale aveva confidato quanto a sua conoscenza all’Isp. Ravidà e non appare affatto plausibile che lo Sturiale e la moglie ben nove anni prima dell’inizio della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria avessero pianificato e concordato le dichiarazioni da rendere nel caso di un’eventuale futura collaborazione con l’A.G. In quest’ottica



va valorizzata la spontaneità con cui la stessa Biondi ammetteva di aver appreso da suo marito chi fossero gli esecutori materiali dell'omicidio di Ilardo.

Nessuna anomalia, infine, è ravvisabile nella circostanza che Biondi Palma Maria, malgrado l'avvistamento di Signorino, Cocimano e La Causa nei pressi della sua abitazione, non venisse "scortata" e rientrassero a casa da sola: la fragilità del rilievo difensivo è evidente ove si consideri che, a rigor di logica, non era ipotizzabile che fosse la donna l'obiettivo dei sicari perché trattandosi di contesto mafioso al più i timori potevano esservi per l'incolumità del marito, inserito nel medesimo contesto (timori che in un primo momento ebbe lo stesso Sturiale allorché si accorse delle perlustrazioni in zona ad opera di esponenti del gruppo di fuoco di San Cocimo).

Allo stesso modo appare privo dei riflessi negativi che la difesa vorrebbe attribuirgli la circostanza che la Biondi ha riferito di essere stata presente al colloquio che lo Sturiale ebbe in ospedale con Vacante Roberto qualche giorno dopo l'omicidio dell'Ilardo, presenza della quale nulla ha riferito lo Sturiale. Invero, il contrasto su tale circostanza di dettaglio appare tutt'altro che sostanziale, certamente inidonea ad inficiare l'attendibilità del racconto, quantomeno nei suoi elementi essenziali e ben spiegabile alla luce della non breve distanza temporale dai fatti oltre che della secondarietà del dettaglio che giustificano la mancata nitidezza del ricordo da parte dello Sturiale.

Osserva l'appellante che, con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante Di Raimondo Natale, questi ha la sua unica fonte in Santapaola Vincenzo e che le conclusioni cui era pervenuto circa la paternità della fase organizzativa del delitto sarebbero frutto di mere deduzioni personali.

Va rammentato che il collaborante Di Raimondo ha reso dichiarazioni sull'omicidio in esame sin dal 1998 riferendo di avere saputo da Santapaola Vincenzo che era stato lo stesso ad occuparsi dell'omicidio. Il collaborante ricordava che effettivamente in quei giorni il Santapaola non partecipò all'udienza svoltasi a Roma nel processo cd. Orsa Maggiore in quanto aveva preferito rimanere a Catania per organizzare l'omicidio aggiungendo che il Santapaola non gli riferì chi erano stati i sicari per cui lo stesso collaborante aveva dedotto che avesse materialmente eseguito l'omicidio sulla base della



circostanza che lo Zuccaro aveva modo di comunicare attraverso i colloqui in carcere con Santapaola Vincenzo e, nel contempo, era a capo del gruppo di fuoco di San Cocimo ed era il braccio destro del Santapaola (indicava i componenti di tale gruppo in Cocimano Bendetto, Signorino Maurizio, La Causa Santo ed un nipote dello Zuccaro).

Ebbene, osserva la Corte che la deduzione, ammessa con spontaneità e lealtà dal Di Raimondo durante il suo esame dibattimentale del 15.4.2016, circa i componenti del commando che uccise l'Ilardo è fondata su dati oggettivi (il Santapaola gli aveva riferito di essersi occupato dell'omicidio Ilardo; lo Zuccaro era il "braccio destro" del Santapaola e manteneva i contatti attraverso i colloqui in carcere; i nominativi dei sicari indicati erano quelli dei componenti del gruppo dello Zuccaro che, all'interno del clan Santapaola, costituiva un gruppo di fuoco in quanto dedito alla commissione di omicidi) e trova pieno riscontro nelle dichiarazioni di La Causa e di Sturiale senza che la generica doglianza difensiva circa il fatto che non siano state seguite altre piste investigative sia idonea ad inficiare l'attendibilità del collaborante. Invero, la circostanza che nella consorteria mafiosa altri esponenti (Aiello, Tusa) avessero una considerazione negativa dell'Ilardo, in mancanza di altri elementi probatori concreti idonei ad indirizzare le indagini in altra direzione, assume una valenza del tutto neutra e consente di superare ipotesi alternative circa la responsabilità dell'omicidio di Ilardo Luigi. Del resto la pista investigativa nissena non è stata affatto trascurata dagli inquirenti che, infatti, hanno raccolto elementi probatori a carico del Madonia, odierno coimputato.

Privo di pregio è, altresì, l'argomento difensivo articolato con riferimento alle dichiarazioni del collaborante Brusca Giovanni. Dopo avere ripercorso il contenuto delle dichiarazioni accusatorie (sottolineandosi anche che il Brusca fu il primo a nutrire "sospetti di sbirritudine" dell'Ilardo), l'appellante lamenta che l'attendibilità del Brusca sarebbe minata dal fatto che la sua fonte di conoscenza, il Quattroluni, gli avrebbe riferito che a commettere l'omicidio sarebbe stato lo Zuccaro e ciò sarebbe inverosimile a causa delle forti tensioni sussistenti tra i due. E' sufficiente richiamare sul punto le argomentazioni sopra illustrate relativamente all'esame del collaborante La Causa laddove si è evidenziato che è logico ritenere che ogni eventuale dissidio interno (tra Quattroluni e Zuccaro)



venne superato proprio perché recessivo rispetto alla oggettiva gravità della situazione e, quindi, alla superiore necessità di eliminare l'Ilardo che rappresentava una vera e propria minaccia per la stabilità e la sopravvivenza della stessa consorteria mafiosa.

Inconducente si rileva anche la censura difensiva che genericamente addebita di inattendibilità il collaborante Cosenza Giacomo a cagione della controverse vicissitudini processuali che lo hanno riguardato.

Come già evidenziato in ordine alla posizione del Madonia, il giudice di prime cure non ha affatto trascurato il comportamento poco trasparente ed ondivago tenuto dal Cosenza in altre vicende processuali (vicenda emersa nel proc. pen. Revenge) aggiungendo, tuttavia, che l'ambiguità del soggetto è emersa in tutt'altri ambiti criminali e in diversi contesti cronologici.

Come sopra già rammentato, le dichiarazioni rese da ciascun collaboratore devono essere valutate autonomamente in ciascun processo e la valutazione delle une non può influire sulla concreta valutazione delle altre, pena quella distorsione del concetto di attendibilità alla stregua di un "abito" che il collaboratore, indossato una volta, vestirà in ogni successiva occasione. Invero, il criterio della credibilità soggettiva va sempre ponderato in relazione a quanto da lui narrato, alla stregua di una qualità della dichiarazione e non già del dichiarante in quanto tale.

Ciò significa che occorre valutare le provalazioni del collaborante alla stregua degli ordinari principi in tema di chiamata in reità al fine di valutare –tenuto conto dei rapporti con l'accusato-se sia stato animato da intenzioni calunniatorie.

Ebbene, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese dal Cosenza appaiono genuine, logiche, coerenti, in definitiva attendibili in quanto non emergono, illogicità o contraddizioni e il narrato del collaborante è stato riscontrato nel corso dell'attività investigativa (si fa specifico riferimento all'attività di intercettazione svolta sull'utenza dell'Ilardo che ha consentito di riscontrare i rapporti del Cosenza, quale componente del gruppo del Pigno, con Ilardo e con Aiello Alfio sicchè deve, conseguentemente, ritenersi attendibile il riferito incontro dopo l'omicidio tra il gruppo del Pigno, il fratello dell'Ilardo ed esponenti della famiglia Madonia). Ed ancora, dal contenuto di una conversazione tra presenti

intercettata il 2.2.98, ore 21.10, nell'autovettura targata AK 114WS in uso a Tusa Antonio trova riscontro la circostanza che l'omicidio Ilardo maturò in seno alle due famiglie - catanese e nissena - di cosa nostra e che gli esponenti del gruppo del Pigno, cui apparteneva il Cosenza (definiti nella conversazione gli "ex tigna"), erano di ciò al corrente.

Superata ogni questione sull'attendibilità del Cosenza, le dichiarazioni rese dallo stesso che cristallizzano la partecipazione dello Zuccaro all'omicidio di Ilardo Gino (ad eseguire l'ordine impartito da Madonia erano stati "Zuccaro e gli altri") avvalorano il quadro probatorio a carico dell'appellante.

In definitiva, l'incrocio narrativo tra le dichiarazioni rese da La Causa e dagli altri collaboranti è tale da determinare - con rispetto del canone normativo di cui all'art. 192 co.3 c.p.p.- il raggiungimento della prova a carico del chiamato. Trattasi, invero, di chiamate assolutamente idonee ad offrire adeguato riscontro alla chiamata diretta ed a fondare la cd. "convergenza del molteplice" (in ordine alle caratteristiche delle chiamate de relato si fa rinvio a quanto sopra osservato).

In via gradata la Difesa di Zuccaro Maurizio lamenta la mancata esclusione di tutte le circostanze aggravanti (premeditazione e art. 7 legge n. 203/91) per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.

La censura non merita accoglimento.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)"* (Sez. Unite, Sentenza n. 337 del 18/12/2008-09/01/2009, Rv. 241575, imputato: Antonucci e altri).

In tema di omicidio aggravato dall'art. 577 n. 3 c.p., la premeditazione, consistendo in un fatto interiore di non agevole accertamento, deve essere, appunto, desunta da fatti estrinseci di sicuro valore sintomatico tra i quali si collocano la causale, la preordinazione dei mezzi, la ricerca dell'occasione propizia, le modalità di esecuzione del crimine, l'anticipata manifestazione del

proposito criminoso (cfr. Cass., sez. I, 16/02/1988; 06/11/1989; 15/03/1993; 25/01/1996).

Vero è che va operata una distinzione tra la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - , e la premeditazione (art. 577 n. 3 cod. pen.) - intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida - del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine (Sez. 1, Sentenza n. 24733 del 21-31/05/2004, Rv. 228510, Imputato: Defina).

In tema di omicidio, però, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, - pur da sola non sufficiente a denotarne la premeditazione - possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 4956 del 15/03-13/05/1993, Rv. 194557, Imputato: Ardito).

L'agguato, in particolare (Cass., sez. I. sent. n. 3082 del 05-26/03/1996, Rv. 204299, imputato: Travagnin), costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa.

Nella specie, sulla scorta di tutti i dati ed argomenti esposti, questa Corte ritiene provata la sussistenza della contestata aggravante della premeditazione avuto riguardo al tempo decorso tra l'ideazione del progetto omicidiario e la concreta esecuzione del medesimo, al fatto che vennero eseguiti dei sopralluoghi prima dell'attentato per verificare sia i luoghi ove l'azione delittuosa doveva consumarsi sia gli spostamenti della vittima e la sua abitazione nonché alla predisposizione di armi e di mezzi (due moto ed una vettura).

Quanto alla contestata gravante dell'art. 7 legge n. 203/91 (ora trasfusa nell'art. 416 bis 1 c.1 cp) ritiene la Corte che possa dirsi provato –alla stregua di quanto dichiarato dai collaboranti- che il fatto-reato si collochi in un contesto di dinamiche attenenti la criminalità organizzata mafiosa e soggetti gravitanti in tale ambito e che, dunque, Ilardo Luigi venne ucciso per “tradimento” del sodalizio mafioso di appartenenza a seguito della collaborazione avviata con l'A.G. e, dunque, per finalità di natura ritorsiva tipicamente mafiosa.

Quanto, poi, all'eccezione difensiva per cui l'aggravante in quanto di natura “soggettiva” (v. in tal senso Cass. Pen. sez. II, n. 6021/2017 e sez. VI n.54481/2017) non sarebbe estensibile allo Zuccaro è sufficiente rilevare che l'imputato era organicamente inserito nel clan mafioso Santapaola con ruolo organizzativo e, come tale, era a conoscenza delle dinamiche interne della consorterìa mafiosa e, dunque, delle finalità agevolatrice del sodalizio criminale che con l'omicidio Ilardo si intendevano perseguire.

La doglianza attinente l'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 va pertanto disattesa.

L'appellante, infine, censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed invoca la rideterminazione della pena anche mediante la concessione delle attenuanti generiche tenuto conto della condotta processuale dell'imputato che ha partecipato attivamente al dibattimento sottoponendosi ad esame dibattimentale.

Anche detto motivo di appello va disatteso.

Non sussiste, invero, a fronte dei precedenti penali, della personalità e spessore criminale, delle modalità del fatto, del contesto, dell'allarme sociale suscitato, del ruolo dello Zuccaro (nel sodalizio mafioso e nel delitto in oggetto), dell'intensità del dolo, alcun elemento positivamente valutabile in funzione della concessione delle attenuanti generiche, e la pena è quella di legge, correttamente determinata stante la ricorrenza delle contestate aggravanti.

**L'appello di Cocimano Orazio Benedetto.**



Osserva la Corte che anche con riferimento alla posizione dell'imputato Cocimano la valutazione delle relative doglianze comporta, in primis, la necessità di ripercorrere la piattaforma probatoria esaminata dal primo decidente.

Appare, pertanto, non ultroneo riportare la parte motiva della impugnata sentenza relativa all'esposizione delle fonti di prova con la precisazione che ai soli fini di completezza e comodità espositiva si ritiene opportuno riportare integralmente le dichiarazioni rese dal collaborante Sturiale -che, invero, sono state già trascritte con riferimento alla posizione processuale di Zuccaro Maurizio- in quanto relative alla fase esecutiva dell'omicidio nella quale è direttamente coinvolto il Cocimano.

**Le dichiarazioni di Sturiale Eugenio (interrogatori del 26.2.2010 e 12.4.2010; esame testimoniale reso all'ud. del 29-1-2016)**

Lo Sturiale, che all'epoca abitava in via Martino Cilestri, in prossimità dell'incrocio con la via Quintino Sella, ove risiedeva invece l'Ilardo, e militava nel clan mafioso facente capo a Santapaola Benedetto quale uomo di fiducia di alcuni esponenti della famiglia di sangue che guidava detta organizzazione criminale, ha riferito che qualche giorno prima dell'omicidio, Santo Patanè, soggetto che fungeva da suo autista poiché in quel periodo era sottoposto a sorveglianza speciale ed era quindi privo di patente di guida, dopo averlo riaccompagnato a casa era tornato indietro per avvisarlo di avere visto in zona, in atteggiamento di perlustrazione, La Causa Santo, Cocimano Benedetto e Signorino Maurizio, soggetti inseriti nella cellula facente capo agli odierni imputati Santapaola Vincenzo e Zuccaro Maurizio. Il giorno successivo - ha proseguito lo Sturiale - lui stesso notava l'autovettura del Cocimano posteggiata lungo la via Martino Cilestri.

La sera dell'omicidio, mentre rincasava prima delle 21.00 poiché, essendo sottoposto a sorveglianza speciale di P.S., aveva l'obbligo di rispettare la prescrizione concernente gli orari di permanenza in casa, aveva visto Signorino e Cocimano vicino al portone di casa sua. Ciò era avvenuto mentre stava per imboccare, dal C.so Italia, la via Martino Cilestri. Preoccupato, e sospettando che gli stessero tendendo un agguato, aveva deciso di fare il giro dell'isolato per evitare di incontrarli. Il collaborante ha spiegato che aveva quindi proseguito lungo il C.so Italia, aveva imboccato il V.le Ionio, aveva girato all'altezza di un negozio di ferramenta nella titolarità di tale Rasà e, percorso, infine, la via Vecchia Ognina, che, ad un certo punto, interseca la v. Martino Cilestri.

Giunto all'angolo con la via Martino Cilestri, aveva tuttavia nuovamente visto Cocimano e Signorino a bordo di due moto. Era quindi rimasto fermo nel punto in cui si trovava per circa dieci minuti, avendo cura di non farsi vedere da costoro. Spostandosi poi di alcuni metri lungo la via Cilestri, aveva potuto notare che il Cocimano e il Signorino, sempre a bordo di due motociclette, si trovavano lungo la via Q. Sella, più o meno all'altezza dell'incrocio con v. M. Sangiorgi. Era quindi tornato nell'angolo in cui si trovava prima

e aveva atteso ancora un po' di tempo, cercando di capire come tornare a casa evitando di incontrarli o di farsi vedere. Ad un certo punto, aveva notato, proveniente da via V. Ognina, un'autovettura mercedes a bordo della quale viaggiava Luigi Ilardo. Il veicolo aveva svoltato a sinistra e si era immesso nella via Q. Sella. Intuito, quindi, quale fosse il vero obiettivo di Cocimano e Signorino, lo Sturiale si era ritratto, sporgendo la testa appena un po' per poter cogliere gli accadimenti. In quel momento aveva visto Piero Giuffrida che, da destra, si era portato verso l'Ilardo, nel frattempo sceso dal veicolo che aveva posteggiato davanti al portone dell'edificio in cui abitava. Oltre al Giuffrida, si era accorto della presenza di un altro soggetto che, tuttavia, non aveva riconosciuto perché era di spalle. Questi era dietro al Giuffrida. Sul luogo notava anche le due moto, pronte a ripartire. Nel ritrarre il capo, aveva udito sei o sette colpi di pistola e, subito dopo, mentre iniziava il percorso a ritroso per tornare a casa, il rumore delle moto che si allontanavano.

Ha aggiunto lo Sturiale che, rientrato a casa, aveva chiesto a sua moglie, Biondi Maria Palma, di andare a verificare cosa fosse accaduto, e che la stessa, scesa in strada dopo circa dieci minuti, gli aveva dato conferma dell'avvenuta consumazione dell'omicidio e della presenza delle FF.OO., già intervenute sul luogo teatro del fatto.

Si riporta stralcio delle dichiarazioni del collaborante (Pp. 23 ss del verbale dell'udienza del 29 Gennaio 2016).

Collaboratore, Sturiale E. S. - Devo essere più preciso dottore, io non ho imboccato la via Martino Cilestri, stavo imboccando la via Martino Cilestri.

Pubblico Ministero - Perfetto!

Collaboratore, Sturiale E. S. — Però passando, memore degli accadimenti del giorno prima, di due giorni prima, ho dato un'occhiata, ho lanciato un'occhiata verso il portone dove io abitavo, al 15, ho visto poco vicini, un po' più avanti, ma sempre vicini al portone, la presenza del Cocimano e del Signorino che fisicamente conoscevo molto bene per averli frequentati, averli visti un sacco di volte, quindi non entrai in via Martino Cilestri, prosegui per Corso Italia, quindi andai in viale Ioni diciamo, perché Corso Italia in maniera naturale porta se vai dritto sempre su Corso Italia, se vai sulla destra entri in viale Ioni, oltrepassando la via Martino Cilestri. Oltrepassai via Martino Cilestri, subito dopo c'è un ferramenta, non so se c'è ancora, che si chiama Rasò, accanto a questo ferramenta c'è una traversina sulla destra, che è sempre via Vecchia Ognina, risalendo la quale spunti in un angolo formato da via Vecchia Ognina e via Martino Cilestri, dal quale puoi notare se c'è qualcuno, notare ovviamente con circospezione, con attenzione, se c'è qualcuno o sotto casa mia o in via Quintino Sella, insomma puoi avere un raggio di veduta più ampio per capire se c'è qualcosa, se stanno aspettando te, notai... non subito...

Pubblico Ministero - Mi scusi signor Sturiale, quindi lei sostanzialmente cambia strada e fa questo giro diverso...

Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, esatto, esatto.



Pubblico Ministero -... perché in qualche modo comincia a temere anche per la sua incolumità?  
Collaboratore, Sturiale E. S. - Certamente dottore.

Pubblico Ministero - Ho capito, quindi è piuttosto attento e piuttosto circospetto per questo motivo? Collaboratore, Sturiale E. S. - E' normale, perché sapevo che erano persone non facevano borseggi o scippi, facevano omicidi, per cui è normale la mia prudenza, credo.

Pubblico Ministero - Che cosa succede dopo?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Girando... facendomi coprire dall'angolo formato da via Cil estri e via Vecchia Ognina, da quello spigolo diciamo, mi sporgo un poco più a sinistra e vedo un'altra volta il Cocimano ed il Signorino, su due motociclette, non vedo nessun altro, rientro un'altra volta in quell'angolo ed aspetto... saranno stati dieci minuti, un quarto d'ora, ho detto "anche se non rientro per le nove, ma a questo punto non posso rientrare", perché non sapevo effettivamente a quel punto cosa stessero facendo a quell'ora là sotto, anche perché lei deve considerare che nonostante maggio è un mese quasi estivo, in quella zona, a quell'ora passate le nove non c'è più quasi nessuno che cammina, quindi essendoci pochissime persone ovviamente la situazione diventa ancora più critica. Stazionai ripeto un dieci minuti, un quarto d'ora, ad un certo momento cosa faccio? Dall'angolo che ho descritto a lei poc'anzi, proprio di fronte, cioè attraversata la strada pochi metri da quell'angolo c'è un negozio di antichità, non so se c'è ancora oggi, si chiamava allora "Per antichità", sempre sulla via Martino Cilestri, se tu ti sporgi poco poco la testa hai la visione totale della via Quintino Sella che si incrocia con via Mario Sangiorgio, là rividi il Cocimano ed il Signorino su due motociclette, li vedo là...

Pubblico Ministero - Dove erano posizionati loro? Sulla via Quintino Sella? Dove erano posizionati?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Alla fine di via Quintino Sella, non alla fine di tutta la via Quintino Sella, alla fine del tratto che unisce via Quintino Sella a via Mario Sangiorgio.

Pubblico Ministero - Ho capito.

Collaboratore, Sturiale E. S. - Quasi all'angolo formato da via Quintino Sella e via Mario Sangiorgio. Pubblico Ministero - Sì Allora lei che fa a questo punto?

Collaboratore, Sturiale E. S. - A questo punto rientro nell'altro angolo che dista un paio di metri, nell'angolo in cui ero prima, decido di aspettare un poco, poi ho detto "va bene, quasi quasi torno a casa", prima do' un'occhiata un'altra volta al cancello, al portone di casa, poi guardo la stradina dove abitavo io, vedo che non c'è nessuno, scendo un'altra volta in viale Ionio, vedo se c'è qualcuno, il tempo che ritorno o per lo meno penso di scendermene da là per andare a casa facendo un'altra volta lo stesso giro al contrario, vedo da via Vecchia Ognina cioè dal lato sinistra, perché da là le macchine venivano... provenivano via Vecchia Ognina, da Via Umberto diciamo, da via Vecchia Ognina venivano verso la via Martino Cilestri, siccome l'Bardo aveva una macchina uguale alla mia, che era un Mercedes VI24, che c'erano i modelli 200 a benzina e 250 diesel ricordo, vedo la figura dell'Ilardo da solo, che sta rientrando a casa e fa...

Pubblico Ministero - Quindi l'Ilardo era con questa Mercedes?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, sì, era con questa Mercedes.

Pubblico Ministero - Era alla guida?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Alla guida, sì, era da solo.

Pubblico Ministero - Sì.

Collaboratore, Sturiale E. S. - Gira a sinistra per via Quintino Sella, perché abitando lì credo cercasse il posto, quindi io mi ritiro per così dire, per non essere visto o almeno sperando di non essere visto, aspetto pochissimi secondi pensando che appena questi fosse entrato, se quel gruppo di fuoco ancora era là ed era per lui, ho detto... perché ho collegato, ho detto "qua ci sta Ilardo", non ci avevo pensato, "sta tornando", il gruppo di fuoco era là dieci minuti fa, ho detto "allora sono per lui", ma non c'ero andato all'idea i giorni precedenti, però in quel momento faccio mente locale, collego le due cose, ho detto "è inequivocabile, dovevano essere per lui" invece non è che i colpi si sentono subito, perché questi, cioè l'Ilardo effettivamente non posteggia davanti al portone, perché il portone è proprio all'inizio, quei secondi effettivamente passano perché questi probabilmente non trovando posto o perché... non so perché, percorre la via Quintino..., quel pezzettino di via Quintino Sella e posteggia nell'altro angolo, quello formato fra la via Mario Sangiorgi e la via Quintino Sella. A quel punto quando io mi staglio, cioè quando io giro la testa giusto i centimetri necessari per vedere e non farmi vedere, vedo la figura di Piero Giuffrida che da destra va verso l'Ilardo quando questi è fuori già dalla macchina, davanti al portone che la sta chiudendo. Pubblico Ministero - Quindi lei vede l'Ilardo che era già fuori dalla macchina?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Tipo che sta scendendo o comunque era già fuori davanti allo sportello aperto, come se stesse chiudendo lo sportello.

Pubblico Ministero - Sì.

Collaboratore, Sturiale E. S. - E vedo Giuffrida, il Piero Giuffrida, che conoscevo per averlo visto a casa di Maurizio quando hanno ammazzato a Sergio Signorino, nell'immediatezza dell'omicidio, ci siamo visti là, poi ci siamo visti al biliardo dove è stato ucciso poi lo stesso Piero Giuffrida da Saitta, per cui lo conoscevo bene. Altra persona che non saprei riconoscere, come non l'avevo riconosciuta prima, di spalle, dietro Pietro Giuffrida e sempre le due motociclette là pronte a partire. Quindi collego tutto, il tempo di rientrare un'altra volta la testa e sento sei, sette colpi di pistola indirizzati all'Ilardo e capisco che hanno steso lui. Poi salendo dico a mia moglie se passati dieci minuti, un quarto d'ora poteva scendere il cane, come se passeggiasse il cane, per vedere se era giusto quello che avevo pensato io, che avevo visto io, lei risalendo mi dice che c'era già un sacco di Polizia, personale di Polizia là, c'era Ilardo steso a terra, nell'incrocio esattamente fra via Mario Sangiorgi e via Quintino Sella.

Pubblico Ministero - Quindi lei sostanzialmente dopo aver visto quello che ha descritto ed aver sentito questi spari, fa rientro a casa sua?

Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, dopo... subito dopo questi spari io che faccio? Di corsa ovviamente, in un tempo record, dall'incrocio in cui ero fermo, dietro il muro, scendo per viale Ionio, percorrendo la via Vecchia Ognina, rientro verso via Martino Cilestri, anche perché ho detto "se questi con queste motociclette passano da questa via e mi vedono, mi stampano anche a me nel muro ovviamente", per cui faccio questo giro e rientro, prima che questi passano e sento distintamente il rumore di... cioè due rumori, due rumori presumibilmente di due motociclette, di due moto, non rumore di macchina, rumore di motociclette.

Pubblico Ministero - Ho capito.

Collaboratore, Sturiale E. S. — Presumibilmente credo che siano questi personaggi che stavano scappando ovviamente.

Su sollecitazione della difesa, Avv. Rapisarda, lo Sturiale ha precisato di non avere riconosciuto il quarto soggetto presente sui luoghi poiché era di spalle rispetto al suo punto di osservazione e di avere solo ipotizzato che potesse essere Santo La Causa, poiché questi, come aveva appreso da Roberto Vacante<sup>14</sup>, aveva fama di killer (Pp. 116 ss. del verbale dell'udienza del 29 Gennaio 2016: *Avv. Difensore, Rapisarda - No, scusi lei quando viene sentito il 12 aprile del 2010 dice testualmente "ricordo di avere omesso involontariamente del fatto che la sera dell'omicidio, per come è dichiarato, appena l'Ilardo scende dalla macchina e gli si fa incontro il Giuffrida, che io conoscevo la fisionomia, in viso molto bene per averlo incontrato più volte a casa dello Zuccaro ed averlo incontrato al biliardo dove poi è stato ucciso, in via Santissima Trinità, alle spalle del Giuffrida, presumibilmente c'era La Causa, che io non saprei riconoscere perché mi dava le spalle, alle spalle di costoro c'erano Maurizio Signorino e Benedetto Cocimano, io volevo specificare che erano in sella a due motociclette"* e continua ancora per qualche passo. Collaboratore, Sturiale E. S. - Benissimo. Avv. Difensore, Rapisarda - Le chiede il Pubblico Ministero "ma lei li vide?" "Io vidi" "Sulle moto?" "Sì, sulle moto e poi il fatto che avevo visto il La Causa due sere prima mi sembra che era stato specificato Quindi lei specifica... Collaboratore, Sturiale E. S. - Benissimo. Avv. Difensore, Rapisarda - ... che l'aveva visto sostanzialmente due volte, una prima volta due sere prima ed era certo, poi anche la sera del fatto... Collaboratore, Sturiale E. S. - Poi quando Avvocato? Avv. Difensore, Rapisarda - ... lei dice "presumibilmente Collaboratore, Sturiale E. S. Presumibilmente cosa vuol dire Avvocato? Lei che è più istruito di me. Avv. Difensore, Rapisarda No, no, me lo dica lei, me lo dica lei. Lei... Collaboratore, Sturiale E. S. - No, no, me lo dica lei che... Avv. Difensore, Rapisarda - No, io le faccio la domanda, da che cosa l'ha desunto? Lei dice "presumibilmente ho visto Santo La Causa", quali sono questi fatti che le hanno fatto presumere che vi fosse Santo La Causa? Collaboratore, Sturiale E. S. - Lo sa quali sono questi fatti? Siccome Roberto Vacanze mi aveva detto che La Causa era uno che cavava, che ammazzava la gente, poi l'ho visto all'ospedale, ho associato che potesse essere lui, ma ho detto sempre presumibilmente perché non l'ho visto in viso, quindi non posso dire che era lui, potrebbe essere La Causa, potrebbero essere altre cinquanta persone, infatti c'è scritto presumibilmente, io ho citato le persone che ho visto in viso, non posso citare uno

---

<sup>14</sup> Associato mafioso coniugato con Santapaola Irene, figlia del boss deceduto Santapaola Salvatore .



che vedo di spalle, che mi potrebbe sembrare quello, ma è un altro. Quindi... Avv. Difensore, Rapisarda - Quindi due sere prima... Collaboratore, Sturiale E. S. - Non capisco la sua... vv. Difensore, Rapisarda - Due sere prima è certo, mentre invece poi... Collaboratore, Sturiale E. S. - Due sere prima sono certo. Avv. Difensore, Rapisarda - Va bene. Collaboratore, Sturiale E. S. - Sì, sì. ).

Qualche giorno dopo, ha proseguito lo Sturiale, Roberto Vacante, con il quale intratteneva all'epoca relazioni di amicizia, gli aveva riferito che era stata notata la presenza del Patanè e che intendevano, quindi, eliminarlo, proposito al quale Sturiale si era opposto, facendo presente all' interlocutore che il Patanè era persona di assoluta fiducia.

In altra circostanza il Vacante gli aveva altresì confidato che Ilardo era stato ucciso perché ritenuto "azzampatoré" (ossia soggetto che si appropriava indebitamente delle risorse economiche del clan). Solo nel '98 Vacante, ormai entrato a pieno titolo tra i componenti della famiglia Santapaola dopo aver contratto matrimonio con Irene Santapaola, gli aveva spiegato che l'omicidio era stato deliberato poiché si riteneva che la vittima fosse un informatore delle forze dell'ordine (*Pubblico Ministero - Con riferimento al verbale depositato in atti, del 12 luglio 2013, a domanda del Pubblico Ministero lei risponde "appresi le reali motivazioni dell'omicidio Ilardo ed in particolare dei contatti tra Villardo ed il Riccio solo un bel tempo dopo il delitto, in particolare prima mia moglie lo apprese da Mariella Zuccaro, che a sua volta l'aveva saputo dal fratello, poi io lo seppi da Santapaola Francesco, figlio di Benedetto Lei ricorda di aver reso questa dichiarazione? Collaboratore, Sturiale E. S. — Sì, sì, sì, le chiedo scusa dottore, sì, sono passati vent'anni, quindi ho anche zone d'ombra a ricordare tutti questi accadimenti, sì, è verissimo, confermo integralmente quello che abbiamo redatto, quello che abbiamo scritto. Pubblico Ministero - Le chiedo qualche chiarimento su questo punto. Lei con Francesco Santapaola, figlio di Benedetto aveva all'epoca dei rapporti diretti? Dei contatti diretti? Collaboratore, Sfuriale E. S. - Eravamo molto amici, molto, estremamente amici, molto più che con il fratello più grande, si immagini, giusto per fare un esempio, per far capire il rapporto che avevamo, che quando ci fu l'omicidio Pappalardo, questi ebbe a dirmi... perché non eravamo neanche a Catania, eravamo fuori Catania, in vacanza. Pubblico Ministero - Dove vi trovavate? Se lo ricorda? Collaboratore, Sfuriale E. S. - Non mi ricordo se eravamo a Saint Vincent al casinò o a Parigi, no, a Parigi no, eravamo... comunque fuori dalla Sicilia, probabilmente a Saint Vincent, sì, o a Roma, o a Roma o a Saint Vincent, comunque eravamo in un posto in cui non c'erano le televisioni locali ovviamente, quando accendemmo la televisione nazionale, che ricordo era un canale Mediaset, che riportò per prima la notizia dell'omicidio di Turi Pappalardo, questi saltò dal letto e mi disse "adesso ce ne possiamo andare a lavorare tutti, c'è quel mio zio Nino che è un pazzo completo Pubblico Ministero - Ho capito. Collaboratore, Sturiale E. S. - Quindi in un certo senso mi fece una confidenza su un omicidio di una certa importanza e mi fece capire anche da dove veniva, per cui questo glielo dico per essere più esaustivo, più esauriente nel far comprendere il rapporto che mi legasse al figlio di Nitto, a Francesco, il piccolo. Pubblico Ministero - Ma lei ricorda se quando fu tratto in arresto e poi a seguito della sua collaborazione furono anche sequestrate a casa sua delle fotografie che la ritraevano insieme con Francesco Santapaola? Collaboratore,*

*Sfuriale E. S. - Sì, ricordo che poi l'Autorità... non l'Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria sequestrò delle fotografie in cui eravamo... mentre cenavamo sul Bateaux Mouches, sulla Senna, a Parigi, con Francesco Ercolano, Francesco Santapaola, Cosima Santapaola, che era commare di mia moglie, la figlia di Benedetto, Angelo Spinale il marito, un'altra mia cognata, la fidanzata allora, a quel tempo di Francesco Santapaola, che poi divenne Avvocato.*

... ..

Lo Sturiale ha infine confermato che, subito dopo l'operazione di polizia denominata Zefiro, e prima di intraprendere il percorso di collaborazione (iniziato nel gennaio 2010, dopo il suo arresto nell'ambito dell'operazione "Revenge", eseguita nell'ottobre 2009 contro numerosi esponenti del clan Cappello-carateddu), aveva intrattenuto un rapporto confidenziale con l'Isp. Mario Ravidà al quale, nei primi mesi del 2001, aveva riferito ciò che era a sua conoscenza sull'omicidio Ilardo.

**Le dichiarazioni rese da Causa Santo (28.4.2012; ud. 27.11.2015; 15.12.2015).**

...Il collaborante ha chiamato in correità Giuseppe Madonia, Santapaola Vincenzo, Zuccaro, Maurizio e Cocimano Orazio, assegnando ai primi due il ruolo di mandanti, allo Zuccaro il ruolo di organizzatore, al Cocimano il ruolo di partecipe della fase organizzativa e di quella esecutiva, anche se in funzione di solo supporto ai sicari, indicati in Piero Giuffrida e Maurizio Signorino, entrambi ormai deceduti.

...Il collaborante ha ribadito di avere preso parte, in particolare, alle fasi organizzative dell'omicidio Ilardo. Ciò aveva fatto su incarico di Maurizio Zuccaro, che, verosimilmente per battere sul tempo Quattroluni Aurelio ed acquisire prestigio all'interno dell'organizzazione criminale, voleva a tutti i costi dare prontamente esecuzione al mandato omicidiario che aveva ricevuto da suo cognato Enzo Santapaola. Quanto alle fasi organizzative, il collaborante ha affermato che era stata essenziale, per il gruppo dello Zuccaro, la collaborazione di Quattroluni Aurelio e del suo braccio destro Scalia Orazio, con i quali vi era stato un incontro presso l'abitazione di Maurizio Zuccaro. Il Quattroluni che - ha precisato il La Causa - era stato anche lui destinatario di analogo ordine di uccidere Ilardo, era infatti la persona che lo conosceva e che era quindi in grado di fornire informazioni sulle sue abitudini di vita e sui luoghi da lui frequentati. Dette informazioni erano state infatti successivamente trasmesse al Cocimano da Orazio Scalia, mentre, nel corso dell'incontro, si era invece ventilato il progetto di un'azione congiunta del Quattroluni e dello stesso La Causa (progetto poi abbandonato poiché irrealizzabile atteso il livello di compromissione dei loro rapporti e di reciproca sfiducia dopo l'omicidio di Vito Licciardello). Esso collaborante aveva quindi effettuato sopralluoghi sia presso l'azienda agricola dell'Ilardo, in Lentini, che presso la sua abitazione di via Quintino Sella (ha ricordato, in particolare, di un sopralluogo effettuato di mattina, in cui riuscì ad individuare l'Ilardo). Non essendo tuttavia convinto sulle ragioni del mandato omicidiario, aveva cercato di temporeggiare. Nel riferire della fase esecutiva del delitto, il La Causa ha affermato di esserne stato inspiegabilmente estromesso, verosimilmente per sfiducia da parte di Zuccaro.

L'omicidio era stato quindi commesso a sua insaputa e, solo successivamente, per primo il Cocimano, gli aveva rivelato che avevano ucciso Ilardo mentre tornava a casa e stava per posteggiare l'autovettura in garage e che, ad eseguire l'omicidio, erano stati Signorino e Giuffrida, mentre lui, su disposizione di Zuccaro Maurizio, avrebbe atteso i predetti nei pressi della Stazione ferroviaria di Catania. Qualche giorno dopo Zuccaro, Cocimano e Signorino gli avevano riconfermato negli stessi termini il racconto delle fasi esecutive dell'episodio delittuoso.

Osserva, dunque, la Corte che:

**1) Sturiale Eugenio**, vicino di casa di Luigi Ilardo, già qualche giorno prima dell'omicidio aveva appreso da Santo Patanè (che gli faceva da autista perché essendo sorvegliato speciale era privo di patente di guida) della presenza, sotto la sua abitazione, di componenti del gruppo dello Zuccaro, fra i quali il Cocimano, in atteggiamento di perlustrazione. La sera del 10.5.1996, nel rientrare a casa, aveva personalmente riscontrato la presenza di Signorino Sergio e Cocimano Orazio vicini al portone di casa sua nonché la vettura del Cocimano posteggiata lungo la via Martino Cilestri, quasi all'angolo con Corso Italia. Temendo per la sua incolumità si era allontanato ma ritornato sui luoghi aveva visto che i due erano ancora lì e nel frattempo stava arrivando l'Ilardo a bordo della sua vettura. Il Cocimano, dunque, aveva atteso, con i complici, l'arrivo dell'Ilardo e si era posto alla guida di una delle moto con la quale, consumato l'omicidio, si era allontanato dai luoghi.

Lo stesso collaborante ha altresì riferito di avere appreso dopo alcuni giorni da Vacante Roberto che l'Ilardo era stato ucciso perché era divenuto "confidente";

**2) La Causa Santo**, partecipe del crimine per la fase organizzativa, ha dichiarato:  
-che Zuccaro si informò con il Quattroluni per sapere dove abitasse l'Ilardo e quali fossero i luoghi da questi frequentati e che diede incarico ad esso collaborante di controllare se le notizie fossero corrette e di seguire i movimenti della vittima;

-che Quattroluni fornì, in particolare, tali indicazioni a Benedetto Cocimano, che le trasmise poi agli altri componenti del gruppo;

-che l'omicidio venne materialmente realizzato da Benedetto Cocimano, Maurizio Signorino e tale Piero, figlio di Grazia Zuccaro, sorella di Maurizio (Giuffrida), nonché da Angelo Testa, parente di Zuccaro (anche se della partecipazione di quest'ultimo non era certo);

-che aveva saputo da Cocimano che lo stesso era stato fermo in macchina vicino alla stazione ferroviaria, nei pressi di una rivendita ambulante di panini, in attesa dei complici;

-che, il giorno successivo, Signorino, nel descrivergli l'azione delittuosa, gli aveva raccontato che Giuffrida era inciampato e che se non fosse intervenuto personalmente l'omicidio non sarebbe stato compiuto.

Il quadro probatorio posto dal primo decidente a fondamento del giudizio di colpevolezza nei confronti del Cocimano è poi integrato dalle dichiarazioni rese dalla moglie di Sturiale Eugenio, Biondi Palma Maria e dal collaborante Cosenza Giacomo.

Le dichiarazioni della Biondi e del Cosenza vengono riportate con esclusivo riferimento al coinvolgimento di Cocimano Orazio Benedetto nell'omicidio dell'Iardo (richiamandosi per il resto quelle già sopra riportate allorchè è stata esaminata la posizione di Zuccaro Maurizio)

**Le dichiarazioni di Biondi Palma Maria ( ud. 12.6.2016).**

Biondi Palma Maria, moglie dello Sturiale, che ha iniziato a collaborare con la giustizia nell'aprile del 2010, qualche mese dopo l'inizio della collaborazione di suo marito, risalente al mese di gennaio dello stesso anno, ha innanzitutto confermato che a notare la presenza di soggetti del gruppo di fuoco di Maurizio Zuccaro in prossimità della loro abitazione era stato, qualche giorno prima che venisse realizzato l'agguato, Santo Patanè, il quale, dopo avere accompagnato a casa Sturiale, era tornato per avvisarlo di ciò (*"dopo brevi minuti, salì spaventato dicendo che aveva visto un gruppo di fuoco sotto casa nostra, del quale indicò i nomi, disse che c'era il Cocimano, il Signorino, Santo La Causa e Piero Giuffrida"*).

Il giorno successivo a tale episodio, mentre tornava a casa di sera, lei stessa aveva visto i medesimi soggetti a bordo di due motorini e, posteggiata quasi di fronte al palazzo in cui abitava, l'autovettura del Cocimano (*"... due motorini con a bordo quattro persone, il Santo La Causa, il Maurizio Signorino, il Piero Giuffrida e..., aspetti un attimino che mi sta mancando, ed il Cocimano e notai anche, così, diedi un occhio, perché era posteggiata quasi di fronte proprio al mio palazzo, la macchina di Benedetto Cocimano che era una Ford Escori bianca, station wagon, bianca"*).

Al rientro, suo marito le aveva detto di avere visto Santo La Causa e, posteggiata, l'autovettura di Cocimano. Lei aveva replicato dicendo di avere visto tutti e quattro i componenti del gruppo di fuoco dello Zuccaro. Avevano, a quel punto, temuto che fosse in preparazione un agguato diretto all'eliminazione di suo marito... La sera dell'omicidio, mentre la sua preoccupazione cresceva poiché alle ventuno suo marito non aveva ancora fatto rientro a casa, aveva udito più esplosioni di colpi di arma da

fuoco; aveva tuttavia preferito non scendere in strada per controllare cosa fosse accaduto ed era rimasta in attesa, sperando che lo Sturiale rientrasse. Poco dopo questi aveva citofonato e, appena rientrato, le aveva raccontato ciò che aveva visto. Le aveva quindi chiesto di attendere ancora un po' e di fingere poi di uscire con il cane per verificare cosa stesse accadendo... (*"quella sera ancora alle nove non rientrava, lì certo un po' di preoccupazione c'è stata, però non avevo cosa fare, perché non è che mi... Che potevo fare? Niente! Dopo un po', ora esattamente non so, un quarto d'ora, udì degli spari, là veramente il cuore arrivò in gola, perché ho detto: " Speriamo bene che non sia lui". Pubblico Ministero - Quindi lei da casa sua udì distintamente questi spari? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - Sì, udì gli spari, sì, da casa mia udì gli spari Pubblico Ministero - Lei ricorda quanti colpi più o meno ebbe ad udire, più di un colpo, ricorda che numero di colpi? Imputata reato connesso, Biondi P. M. - No, più di un colpo, esattamente non so, sì, più di uno, sicuramente più di uno, esattamente non so. E quindi ero là, aspettando, dico se è una brutta notizia per me verranno a dirmela, se no speriamo bene che salga, che torni a casa, che ne so. Non mi mossi sicuramente, perché tanto non avrei avuto..., non potevo fare niente, perché tanto se era morto non avrei potuto fare niente e sono rimasta a casa, ma dopo poco, passati, che ne so, altri cinque minuti, così, all'incirca, poi non so quantificarlo esattamente, sentì citofonare Eugenio, quindi aprì immediatamente, salì e mi disse: "Guarda che hanno ucciso Gino Ilardo ", noi ci siamo levati una preoccupazione che non è per noi, dice: "Guarda..." mi ha indicato le persone che erano, che aveva visto, mi ha indicato le persone che aveva visto e poi, niente, mi disse: <sup>51</sup>"Senti, fai una cosa, magari scendi con la scusa del cane e vedi un po' che cosa c'è, se lo vedi, se vedi com'è ", tutte queste cose ").*

Era uscita e aveva visto il corpo dell'Ilardo che giaceva sul selciato, mentre già sul luogo era intervenuto personale della Polizia di Stato.

Suo marito, ha precisato la Biondi, aveva con certezza riconosciuto, tra gli autori dell'agguato, Signorino, Giuffrida e Cocimano, mentre non era certo dell'identità del quarto soggetto ivi presente e aveva ipotizzato che potesse trattarsi del La Causa (*"Mio marito mi fece il nome di Benedetto Cocimano, Maurizio Signorino, mi disse di Piero Giuffrida e poi mi disse che aveva visto una figura, dice che sarebbe potuta essere quella di Santo "*).

Poco tempo dopo avevano saputo da Roberto Vacante che Patanè era stato notato sui luoghi, ma che non correva pericolo di vita visti i suoi buoni rapporti con Antonino Santapaola, del quale era stato autista...

### **Le dichiarazioni di Cosenza Giacomo, (ud. 22.3.2016)**

...Ha ricordato il collaborante che il giorno della sua uccisione, Ilardo nel pomeriggio, si era recato presso l'azienda, ove si trovava anche suo padre. Per quella sera avevano programmato di compiere una rapina ad un tir carico di bestiame. Egli, improvvisamente, aveva però addotto un impegno ed era andato via. Prima che si allontanasse, lo stesso Cosenza aveva caricato dei fusti di olio, frutto anch'essi di una rapina, nella Mercedes (effettivamente rinvenuti all'interno del bagagliaio dell'auto nel

corso del sopralluogo eseguito sul luogo e nell'immediatezza del fatto). Erano presenti anche Alfio Aiello e tali Gullotta, Giovanni Parisi, Giovanni Privitera, nipote di Alfio Aiello e figlio del collaborante "*Turi Privitera*", e "*Pippo u biondo*".

Il collaborante, con altri componenti del gruppo, si era quindi recato a Militello in Val di Catania per compiere un furto di rame. Ad un certo punto, Giuseppe Biondo li aveva avvisati telefonicamente, sull'utenza in uso ad Alfio Aiello, del fatto che era "*caduto Gino Ilardo*". Sempre il Biondo, che avevano poi incontrato alla guida della Golf blindata, aveva loro confermato l'accaduto, avvertendoli di non tornare presso l'azienda agricola perché vi erano le forze dell'ordine ad effettuare controlli.

Mentre si recavano nel quartiere San Giorgio di Catania, presso l'abitazione di Alfio Aiello, un'altra telefonata li aveva avvertiti di restare lontani poiché era "*scattato*" un "*blitz*" che coinvolgeva il predetto Aiello.

Nei giorni seguenti, avevano incontrato il fratello di Gino Ilardo, ma questi non era riuscito a fornire indicazioni utili su causale o autori dell'omicidio.

Successivamente, avevano partecipato ad un incontro a Raddusa con Alfio Aiello e tale Turi Gullotta. L'incontro si era tenuto presso i Cutrona, titolari di un allevamento di bestiame, ed erano presenti persone di Gela e di Caltanissetta. Erano entrati Gullotta ed Alfio Aiello che, in quella circostanza, avevano appreso che si trattava di "*una cosa interna*" alla famiglia Madonia e avevano ricevuto l'invito a "*lasciare perdere*".

In seguito, il collaborante era uscito dal gruppo, rientrando a far parte di quello di Orazio Privitera.

Era stato quest'ultimo a dirgli che l'ordine era partito da Madonia e che, ad eseguirlo, erano stati "*Zuccaro e gli altri*". Non gli aveva invece rivelato le reali ragioni sottese all'omicidio, che aveva ricondotto a contrasti concernenti la destinazione di proventi estorsivi ("*Gino si mangiava soldi delle entrate delle estorsioni e di queste cose qua*": p. 18 del verbale dell'udienza 22 marzo 2016). Orazio Privitera, in un periodo di comune detenzione, gli aveva anche riferito che a commettere l'omicidio erano stati Cocimano e Signorino.

Solo nel 2001 il collaborante aveva appreso che l'Ilardo era stato un informatore delle forze dell'ordine.

Nel 2002 o nel 2003, ultimato il periodo di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione con la giustizia, era stato per alcuni periodi detenuto a Bicocca e collocato nella stessa stanza di Sebastiano Mascali. Questi gli aveva riferito sia del problema dell'estorsione alle acciaierie Megara (il collaborante ha ammesso, in relazione a tale attività di estorsione, di avere per due volte svolto la finizione di esattore per conto di Ilardo), sia che il delitto era stato commesso con l'appoggio del gruppo catanese di cosa nostra facente capo alla famiglia Zuccaro (che il collaborante, inserito in diversa area criminale, ha erroneamente ritenuto essere il gruppo di Picanello, spiegando tuttavia che trattavasi di gruppo distinto da quello nel quale, da affiliato, era inserito Mascali Sebastiano, ossia il gruppo di Monte Po, e aggiungendo che, in ogni caso, in quel

periodo tutti facevano capo ad Aurelio Quattroluni, il cui "luogotenente" era Orazio Scalia. Ha altresì precisato che gli risultava che anche il gruppo di Monte Po era in contrasto con Gino Ilardo, ma che, alla fine, era stato il gruppo di "Picanello" - più correttamente, quello facente capo allo Zuccaro- ad eseguire l'omicidio).

In sintesi:

**1)** Biondi Palma Maria ha riferito di essere a conoscenza diretta di alcune circostanze specifiche (arrivo presso la loro abitazione di Santo Patanè che li avvisava della presenza, sotto casa, di La Causa Santo, Piero Giuffrida, Signorino Maurizio e Cocimano Benedetto; la riscontrata presenza dei predetti negli stessi luoghi anche il giorno successivo, con un'auto bianca e due motorini), ed ha altresì riferito ulteriori circostanze apprese da altri (l'identità degli esecutori materiali dell'omicidio, riferitale da suo marito, nonché l'attività di confidente dell'Ilardo, come ebbe ad apprendere da Vacante Roberto);

**2)** Cosenza Giacomo ha riferito di aver appreso da Orazio Privitera, in un periodo di comune detenzione, che a commettere materialmente l'omicidio erano stati Cocimano e Signorino.

Tutto ciò premesso, osserva la Corte che i motivi di appello relativi alla posizione di Cocimano Orazio Benedetto sono infondati.

Specificamente, in ordine alle censure inerenti l'attendibilità soggettiva del collaborante Sturiale Eugenio va evidenziato che lo stesso era affiliato all'epoca del fatto al clan Santapaola rivestendo anche una posizione di assoluto rilievo e successivamente transitava nelle fila del clan Cappello senza che tale "passaggio" costituisca una incomprensibile anomalia, come assunto dal difensore, in quanto trattasi di circostanza assai frequente nei clan malavitosi in cui, non condividendosi più la "politica criminale" del clan di appartenenza, accade sovente che si decida di transitare in un clan diverso.

La censura difensiva con cui si assume genericamente che le dichiarazioni dello Sturiale sarebbero inattendibili in quanto il collaborante sarebbe stato spinto alla falsa incolpazione del Cocimano da motivi di astio e rancore che sarebbero stati ignorati dal primo decidente è priva di pregio non essendovi alcuna evidenza probatoria in tal senso e non essendo stati nemmeno indicati dall'appellante specifici episodi di contrasto con l'imputato (nell'atto di gravame lo stesso

appellante si limita a formulare una mera ipotesi ovvero che che lo Sturiale nutra rancore nei confronti degli imputati e ciò in quanto non ravvisa un valido motivo per cui il collaborante avrebbe dovuto iniziare la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria). Del resto, il primo decidente ha preso in considerazione gli elementi di contrasti insorti, invece, tra lo Sturiale e lo Zuccaro negli anni 2004-2005, poco prima della sua fuoriuscita dal clan Santapaola, ma la circostanza che le notizie possedute dallo Sturiale sull'omicidio Ilardo fossero state confidate già nel 2001 all'Isp. Ravidà (che sul punto ha riferito all'ud. 12.6.2015) ovvero quando il contrasto non era ancora insorto induce ad escludere che le dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso una volta divenuto collaboratore di giustizia siano state determinate da motivi di rancore. Del resto, come sopra già rilevato in ordine alla posizione del Santapaola, è lo stesso Sturiale che con assoluta spontaneità ammette la sussistenza di motivi di contrasto con i Santapaola riferendo di "*disaccordi un po' con tutti*" (pag. 55 verb. ud. 29/01/2016) e puntualizzando che tali rapporti tesi erano soprattutto con Zuccaro Maurizio.

Si rileva in ogni caso, come, in applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, eventuali motivi di astio – nella specie del tutto indimostrati – non siano idonei ad inficiare il *dictum* di un collaborante (e men che meno un *dictum* da plurime fonti riscontrato) nella misura in cui, nel contesto mafioso, la miglior vendetta è attuabile proprio attraverso lo strumento della collaborazione, semplicemente riferendo la verità dei fatti delittuosi di cui il sodale nei cui confronti si nutra, in ipotesi, astio si è reso responsabile (Cass. pen. n. 33519 del 21/06/2017).

Neppure in relazione all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dello Sturiale sono emersi specifici elementi in grado di inficiare le complessive propalazioni acquisite al processo. Per contro, il collaborante è stato dettagliato nel riferire le informazioni in suo possesso in ordine ai fatti per i quali si procede, individuando con sufficiente precisione epoca, luogo e partecipi. I dettagli riferiti, inoltre, sono stati riscontrati dall'Ispettore Maimone nel corso dell'attività investigativa ( in esito a specifici sopralluoghi eseguiti nelle medesime condizioni di luce riferite dal collaborante, si è accertato il percorso compiuto dallo Sturiale verificando positivamente che era possibile osservare la scena dell'agguato dai punti nei quali

aveva indicato di essere rimasto nascosto). Inoltre, è stato riscontrato che effettivamente lo Sturiale all'epoca dei fatti non poteva guidare perché sorvegliato speciale e, dunque, privo di patente di guida e, ancora che Patanè Santo era il suo autista (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso Patanè il 7 maggio e il 16 luglio 2010).

Altro rilevante elemento di riscontro è costituito dalle notizie che Sturiale fornì come fonte confidenziale all'Isp. Ravidà nel 2001.

L'isp. Ravidà con relazione di servizio del 15.1.2001 comunicava al dirigente del Centro Operativo della DIA di Catania le notizie apprese dalla fonte informativa, secondo cui La Causa Santo, Signorino Maurizio, Cocimano Benedetto e Giuffrida Piero erano gli autori materiali dell'omicidio dell'Ilardo (nella relazione si indicavano i dettagli che erano stati riferiti dal confidente ovvero che i sicari avevano effettuato per due giorni di seguito un appostamento presso l'abitazione della vittima, eseguendo l'omicidio il secondo giorno e che erano in possesso di due moto e di un'autovettura Ford Escort di colore bianco con targa non appartenente alla provincia di Catania). Le informazioni sono state poi riferite in dibattimento all'udienza del 12.06.2015 allorchè l'Isp. Ravidà ha rivelato l'identità della fonte.

Altra doglianza difensiva è quella con cui l'appellante assume l'inverosimiglianza della circostanza riferita dal collaborante secondo cui lo stesso, dopo avere constatato, il giorno prima dell'omicidio di Ilardo, la presenza sotto la sua abitazione di La Causa, Cocimano e Signorino in perlustrazione non riferì il fatto a nessuno limitandosi ad assumere un atteggiamento più prudente allorchè rincasava. La circostanza, invero, è stata spiegata in maniera logica dallo stesso collaborante che ha precisato che allorquando notò la presenza dei predetti, pur allarmandosi (*“perché sapevo che erano persone che non facevano borseggi o scippi, facevano omicidi...”*), non ebbe alcuna certezza che stessero cercando proprio lui considerando che in zona abitava anche la madre dell'avv. Calì che, dunque frequentava la zona e che poteva essere un obiettivo dei sicari (deduzione verosimile dal momento che poco tempo prima era stato ucciso l'avv. Famà), sicchè ritenne sufficiente assumere un atteggiamento maggiormente guardingo modificando il tragitto per rincasare.

Secondo la tesi difensiva, ancora, l'inattendibilità dello Sturiale sarebbe dimostrata dalla circostanza che lo stesso, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito, al fine di attestare l'inserimento del Cocimano nel sodalizio mafioso, di episodi delittuosi commessi unitamente allo stesso Cocimano, su autorizzazione di La Rocca Francesco, che sarebbero non veritieri in quanto all'epoca il Cocimano ed il La Rocca erano ristretti in carcere. La difesa si riferisce all'episodio di Mazzarino di cui il collaborante ha riferito all'udienza del 29.01.2016 (pagg. 74 e segg. verb. ud.), episodio che non soltanto assume rilevanza non decisiva non essendo in alcun modo collegato all'omicidio Ilardo trattandosi di dato assolutamente neutro rispetto all'odierno *thema probandum* e *decidemdum* ma, altresì, che, risalendo a circa 18 anni prima di essere escusso in dibattimento (lo stesso Sturiale dichiara "*dovrebbe essere avvenuto tra la fine del '98 ed inizio '99*") ben giustifica il mancato ricordo dei dettagli di tale episodio (anche in ordine alla collocazione temporale lo Sturiale si esprime in termini di incertezza).

La difesa addebita, altresì, al collaborante Sturiale di avere reso dichiarazioni contraddittorie con quelle del collaborante La Causa circa la effettiva presenza del Cocimano sul *locus commissi delicti*: lo Sturiale ha riferito che il Cocimano si trovava sui luoghi e, precisamente, viaggiava su una moto insieme al Signorino mentre La Causa ha riferito che lo stesso Cocimano gli disse che aveva posteggiato la macchina alla stazione ferroviaria.

Come sopra già rilevato nell'esaminare la posizione dello Zuccaro, vero è che le due dichiarazioni sul punto non sono del tutto sovrapponibili ma la fragilità del rilievo difensivo risulta palese se si tiene presente che tale caratteristica non è essenziale per integrare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni ed anzi potrebbe destare sospetti sull'autonomia e sulla genuinità delle provalazioni. In realtà, Sturiale riferisce ciò che ha visto direttamente sui luoghi mentre La Causa riposta quanto appreso dagli esecutori materiali che, come dallo stesso collaborante evidenziato, non gli avevano riferito tutti i dettagli. Ciò significa che è ben plausibile un ricordo impreciso del La Causa così come è plausibile che se effettivamente, come riferito da La Causa, Cocimano posteggiò l'autovettura nei pressi della stazione ferroviaria ciò sarebbe compatibile con quanto dichiarato dallo Sturiale (che vide il Cocimano a bordo di una moto) in quanto così agendo il

Cocimano avrebbe lasciando un veicolo, distante dal luogo dell'agguato, da recuperare dopo avere abbandonato la moto utilizzata durante la fase esecutiva dell'omicidio. Ed ancora, non può escludersi che il Cocimano posteggiò la sua vettura nei pressi della stazione ferroviaria, come concordato con Santo La Causa (organizzatore dell'omicidio) e che in tali termini il Cocimano riferì allo stesso La Causa la condotta tenuta mentre, in relatà, Cocimano –come una sorta di variazione in corso d'opera- dopo aver posteggiato l'auto salì sulla moto con i complici e si recò sul luogo del delitto.

Neppure condivisibile è l'obiezione difensiva secondo cui lo Sturiale, nel riferire ciò che era a sua conoscenza, si sarebbe limitato in realtà a formulare delle ipotesi e, dunque, a fare delle mere supposizioni (*“per vedere se era giusto quello che avevo pensato io”*, dichiara ad un certo punto il collaborante).

Va, invero, rammentato che il collaborante ha precisato di non avere visto la sparatoria ovvero di non avere assistito al momento in cui venivano esplosi i colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'Ilardo in quanto aveva ritratto il capo ritirandosi dietro un angolo: ciò spiega sia perché dopo essere rientrato a casa incaricava la moglie di andare sul luogo del delitto (proprio per verificare ciò che non aveva potuto vedere dopo aver ritratto il capo) sia il motivo per cui non ha nemmeno riferito la circostanza, riferita invece da La Causa, che era stato Signorino a sparare perché Giuffrida era inciampato.

Non si ravvisa, dunque, alcuna incompatibilità logica tra le due versioni, essendo evidente che lo Sturiale, essendosi ritratto immediatamente dopo aver visto Giuffrida muoversi verso Ilardo, è riuscito a cogliere solo ciò che era accaduto immediatamente prima delle esplosioni di colpi di arma da fuoco e non quanto avvenuto nel momento in cui detti colpi erano stati esplosi.

Analogamente priva di pregio è la censura difensiva che inferisce l'inattendibilità del collaborante dalla circostanza che lo stesso ha riferito della partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio di Giuffrida Piero che, tuttavia, non conosceva nel momento dell'avvistamento (dunque, non poteva ri-conoscerlo) in quanto la conoscenza con il predetto Giuffrida sarebbe avvenuta solo in occasione dell'omicidio di Signorino Sergio. Il collaborante, invero, è stato specificamente escusso sul punto dal difensore del Cocimano durante l'esame dibattimentale del 29.1.2016 allorchè ha chiarito che conosceva Giuffrida in

quanto *“lo vedevo a casa di Maurizio Zuccaro, l’avevo visto anche e soprattutto...nel periodo immediatamente successivo, parlo dello stesso giorno o al massimo l’indomani dell’omicidio di Sergio Signorino avvenuto se non sbaglio nel 98 a Mascalucia”* (pag. 65 verb. udienza 29.1.2016) ed ancora nel corso dell’esame del P.M. *“ E vedo Giuffrida, il Piero Giuffrida, che conoscevo per averlo visto a casa di Maurizio quando hanno ammazzato a Sergio Signorino, nell’immediatezza dell’omicidio, ci siamo visti là, poi ci siamo visti al Biliardo dove è stato ucciso poi lo stesso Piero Giuffrida da Saitta, per cui lo conoscevo bene”* (verb. udienza 29.1.2016), precisando di essere certo che l’omicidio del Giuffrida, contrariamente a quanto indicato dal difensore allorchè gli aveva posto la domanda, non risaliva al 1996 ma, appunto, al 1998. Dunque, il collaborante ha ampiamente giustificato la sua conoscenza del Giuffrida ricollegandola alla frequentazione della casa dello Zuccaro e del Biliardo (*“lo vedevo a casa di Maurizio Zuccaro”, “poi ci siamo visti al Biliardo”*) e all’omicidio di Signorino Sergio avvenuto nel 1998 (dopo tale omicidio vide il Giuffrida –che già conosceva in quanto frequentava lo Zuccaro ed il Biliardo- durante l’incontro con gli altri affiliati).

Quanto alla censurata attendibilità della collaborante Biondi Palma Maria, moglie dello Sturiale, la stessa non può farsi derivare, come si assume nell’atto di appello, dalla mera sensazione che la stessa -allorchè riferisce della vicenda e dello stato di preoccupazione vissuto dal marito dopo essersi accorto delle perlustrazioni effettuate da Cocimano, La Causa e Signorino- appaia disinteressata e poco coinvolta. Analogamente non condivisibile è il rilievo difensivo della pretesa illogicità del comportamento tenuto dalla Biondi dopo la sparatoria apparendo, per contro, comprensibile che la stessa, su incarico del marito, fosse scesa in strada per controllare cosa fosse esattamente successo e ciò avuto riguardo alla circostanza che i sicari erano sodali del coniuge e, dunque, si trattava di fatti di matrice mafiosa attinenti il medesimo sodalizio di appartenenza.

Infine, il rilievo difensivo sollevato durante l’arringa secondo cui appare anomalo che la Biondi abbia riferito di essere stata presente al colloquio che lo Sturiale ebbe in ospedale con Vacante Roberto qualche giorno dopo l’omicidio dell’Ilardo mentre nulla sul punto è stato riferito dallo Sturiale non merita accoglimento.



Invero, il contrasto su tale circostanza di dettaglio appare inidonea ad inficiare l'attendibilità del racconto, quantomeno nei suoi elementi essenziali e ben spiegabile alla luce della non breve distanza temporale dai fatti oltre che della secondarietà del dettaglio che giustificano la mancata nitidezza del ricordo da parte dello Sturiale circa la presenza o meno della moglie all'incontro con Vacante Roberto.

Anche la subordinata doglianza attinente alla invocata esclusione di tutte le aggravanti è infondata e va disattesa.

Va, peraltro, rilevato che la doglianza sarebbe, ancor prima che infondata, inammissibile, non essendosi nell'atto di appello addotto alcun elemento specifico a sostegno della invocata esclusione delle aggravanti in parola che si fa derivare soltanto dalla ritenuta mancanza di prova circa la presenza del Cocimano sul *locus commissi delicti*.

Ci si limita, pertanto, a richiamare le (peraltro esaustive) argomentazioni della impugnata sentenza al riguardo:

La ricostruzione della vicenda in esame conduce all'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577, comma 3°, c.p.p., che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, trova la sua ratio nel perdurare nell'animo dell'agente della risoluzione criminosa. Rilevano quindi sia l'elemento ideologico che quello cronologico, rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, di un lasso di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e consentirne il recesso.

Nel caso in esame la sussistenza di tale aggravante si desume, dall'apprezzabile lasso temporale trascorso tra la fase ideativa e quella esecutiva dell'omicidio, dai sopralluoghi per individuare la vittima e i luoghi dalla stessa frequentati, dalla ricerca dell'occasione propizia, dalla predisposizione delle armi e di più veicoli e dalle modalità di esecuzione del delitto, tipiche dell'agguato mafioso, che attestano la sussistenza di una ferma deliberazione criminale radicata nell'animo degli imputati.

Ben pochi cenni merita, inoltre, l'affermazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti del motivo abietto e dall'art. 7 L. 203/1991, posto che la vittima fu uccisa per un intreccio di ragioni tipicamente correlate all'infedeltà nei confronti del sodalizio - quella, preminente, legata alla collaborazione dello stesso con le autorità, quella relativa alla

costituzione di un gruppo criminale autonomo che rischiava, per le modalità con le quali operava, di minare la "credibilità" del clan santapaola sul territorio di sua competenza, quella ritorsiva in relazione ad omicidi e condotte appropriative che gli si attribuivano pretestuosamente, ma che, quantomeno per gli esecutori materiali, costituirono verosimilmente il principale stimolo ad aderire al progetto criminoso.

Tali moventi, particolarmente riprovevoli secondo il comune sentire (per la scelta di eliminare un soggetto per evitare che l'organizzazione criminale, tollerando condotte infedeli, possa perdere potere e prestigio criminale ), rispondono altresì ad una finalità agevolativa del sodalizio nella misura in cui sono funzionali a ristabilirne gli equilibri.

In ordine all'invocato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. deve rammentarsi che per l'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (da ultimo cfr. Cass. 24 novembre 2011 n. 24571).

Ebbene, nella fattispecie in esame il Cocimano ha svolto il ruolo di esecutore materiale così attuando, condividendo, rafforzando ed attuando il proposito criminoso sicché il suo contributo non può qualificarsi in termini di apporto di minima importanza.

In ogni caso, l'invocata circostanza attenuante non può applicarsi in quanto a mente del secondo comma dell'art. 114 c.p. la disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112 c.p. e tra questi vi rientra l'ipotesi in cui –come nel caso di specie- il numero delle persone che sono concorse nel reato è di cinque o più.

Si invoca poi, in via gradata, la rideterminazione della pena anche attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Anche detto motivo va disatteso in quanto, in considerazione dei precedenti penali annoverati dal Cocimano, della personalità e spessore criminale, delle modalità del fatto, del contesto, dell'allarme sociale suscitato, dell'intensità del dolo, non si ravvisa alcun idoenio a mitigare il regime sanzionatorio.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto si impone la conferma *in toto* della gravata sentenza.

**P.Q.M.**

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.


Conferma la sentenza emessa in data 21.03.2017 dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di Madonia Giuseppe, Santapaola Vincenzo, Zuccaro Maurizio e Cocimano Orazio Benedetto e dai medesimi appellata.

Condanna gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali e di custodia cautelare.


Visto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di gg. 45 per il deposito della motivazione sospendendo per detto periodo i termini di durata delle misure cautelari in atto applicate ai sensi dell'art. 304, primo comma, lett. C) c.p.p.

Catania, così deciso il 3.04.2019.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
oggi: 15 MAG 2019  
IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE  
dott. P. B. Nobile



IN DATA: 4 GIU. 2019 PROPOSTO RICORSO  
PER CASSAZIONE NELL'INTERESSE DI  
MADONIA GIUSEPPE -


IN DATA 12 9 GIU. 2019 PROPOSTO RICORSO  
PER CASSAZIONE NELL'INTERESSE DI  
COCIMANO ORAZIO -



IN DATA 27 GIU. 2019 PROPOSTO RICORSO  
PER CASSAZIONE NELL'INTERESSE DI  
SANTAPAOLA VINCENZO -

IN DATA 2 LUG. 2019 PROPOSTO RICORSO  
PER CASSAZIONE NELL'INTERESSE DI  
ZUCCARO MAURIZIO -

IL DIRETTORE  
dott. P. B. Montalto



IN DATA 1 OTT. 2020 LA CORTE DI CASSAZIONE  
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI  
AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.  
SENTENZA IRREVOCABILE -

IL DIRETTORE  
dott. P. B. Montalto

